

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

420^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CONTESTABILE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	CARCARINO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>) Pag. 11 e <i>passim</i>	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO		VELTRI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	18
DISEGNI DI LEGGE		BERTONI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	19
Seguito della discussione:		GIOVANELLI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	20, 30
(64) NAPOLI Roberto ed altri. – <i>Disciplina della valutazione di impatto ambientale</i>		* BARBIERI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	20
(149) GIOVANELLI ed altri. – <i>Disciplina della valutazione di impatto ambientale</i>		* SALVATO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	21
(422) BORTOLOTTO ed altri. – <i>Disciplina della valutazione di impatto ambientale:</i>		* NAPOLI Roberto (<i>Per L'UDR-CDU-CDR-NI</i>)	25
Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: <i>Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale:</i>		CALLEGARO (<i>CCD-CDL</i>)	27
MAGGI (AN)	5 e <i>passim</i>	COLLA (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) . .	29
IULIANO (<i>Misto</i>), relatore	6 e <i>passim</i>	RESCAGLIO (<i>PPI</i>)	29
SEMENTATO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	6 e <i>passim</i>	PIERONI (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	31
RONCHI, ministro dell'ambiente	6 e <i>passim</i>	Seguito della discussione:	
		(1247) <i>Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio</i>	
		(92) <i>LISI. – Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati:</i>	
		Flick, ministro di grazia e giustizia . .	37 e <i>passim</i>
		SENESE (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), relatore .	42 e <i>passim</i>

* SALVATO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	Pag. 42, 73
PERA (<i>Forza Italia</i>)	43, 65, 74
CARUSO Antonino (<i>AN</i>)	44 e <i>passim</i>
FOLLIERI (<i>PPI</i>)	46, 69
FASSONE (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	46
SALVI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	47
CENTARO (<i>Forza Italia</i>)	47, 74
MISSERVILLE (<i>Per L'UDR-CDU-CDR-NI</i>)	48 e <i>passim</i>
MELONI (<i>Misto</i>)	50
SCOPELLITI (<i>Forza Italia</i>)	67
BERTONI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	68, 69
CALLEGARO (<i>CCD-CDL</i>)	69
* ELIA (<i>PPI</i>)	75

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 10 LUGLIO 1998	78
--	----

ALLEGATO**COMMISSIONI PERMANENTI**

Approvazione di documenti	79
-------------------------------------	----

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A
PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI****DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

Trasmissione e deferimento	Pag. 79
--------------------------------------	---------

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	79
Assegnazione	80

GOVERNO

Trasmissione di documenti	80
-------------------------------------	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su interrogazioni	80
Rettifica dell'ordine dei firmatari di interrogazioni	80
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	81
Annunzio	81, 83
Interrogazioni da svolgere in Commissione	116

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

Inizio seduta
ore 16,30

PASSIGLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Cabras, Capaldi, Castellani Pierluigi, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Cortiana, D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fanfani, Lauria Michele, Leone, Loreto, Manconi, Mazzuca Poggiolini, Occhipinti, Palumbo, Pappalardo, Pasquini, Pizzinato, Rocchi, Sartori, Smuraglia, Taviani, Toia, Valiani, Visserta Costantini, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bonatesta, Bucci, Conte, De Zulueta e Duva per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Diana Lino e Speroni per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Calvi, Centaro, Cirami, Curto, Del Turco, Diana Lorenzo, Figurelli, Firrarello, Florino, Lombardi Satriani, Misserville, Novi, Pettinato e Russo Spena per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preavviso
ore 16,35

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito
discussione DDL
nn. 64, 149, 422
ore 16,35

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(64) NAPOLI Roberto ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(149) GIOVANELLI ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(422) BORTOLOTTO ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 64, 149 e 422.

Esame
articolato

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Progetti di competenza regionale)

1. Sono definiti di competenza regionale i progetti di cui agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

2. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine al rilievo nazionale o regionale di un progetto, la competenza per la valutazione dell'impatto ambientale viene individuata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. In caso di progetto la cui valutazione dell'impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il progetto sia dichiarato di prevalente interesse statale, su proposta del Ministro competente per materia, con delibera del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della regione nel cui territorio il progetto deve essere realizzato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

12.1

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'allegato A dell'Atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 dopo la lettera *r* è aggiunta la seguente:

"*r*-bis. Centrali termiche e altri impianti di combustione, con qualsiasi tipo di combustibile fossile o derivante da prodotti fossili, con potenza inferiore a 50 mw"».

12.2

BORTOLOTTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «individuata» con l'altra: «attribuita».

12.3

CARCARINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MAGGI. Comunico il ritiro dell'emendamento 12.1 in quanto esso richiama l'emendamento 4.2, da me successivamente ritirato, poiché soddisfatto dei chiarimenti fornitimi dal relatore; di conseguenza, ritiro anche questo emendamento.

SEMENZATO. Do per illustrato l'emendamento 12.2.

CARCARINO. L'emendamento 12.3 si illustra da solo. Si tratta, infatti, semplicemente di sostituire una parola con un'altra che riteniamo più appropriata.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento 12.2 perchè imporrebbe alle regioni lo svolgimento della procedura di via anche per progetti senza impatto potenziale significativo sull'ambiente.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 12.3.

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, concorda con l'invito al ritiro rivoltole dal relatore?

SEMENZATO. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo esprime parere favorevole sull'unico emendamento rimasto.

Voto emend.
art. 12

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

Voto
art. 12

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Esame art. 13
ore 16,38

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Legislazione regionale e procedure)

1. Le regioni provvedono a disciplinare, con apposita legge, i contenuti e le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, secondo le condizioni, i criteri e le norme tecniche definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alle parole: «Le regioni provvedono a disciplinare,» premettere le seguenti: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.1

BORTOLOTTO, SEMENZATO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Entro i termini di cui al presente comma, le regioni provvedono altresì ad adeguare le disposizioni regionali e provinciali vigenti ai princìpi contenuti nella presente legge».

13.2

BORTOLOTTO, SEMENZATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che la regione abbia adempiuto all'obbligo, si provvede con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

13.3

BORTOLOTTO, SEMENZATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui i progetti riguardino aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le autorità competenti provvedono ad inoltrare i progetti medesimi alle competenti Soprintendenze ai Beni culturali ed ambientali».

13.4

BORTOLOTTO, SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SEMENZATO. Do per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 13.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore*. Invito al ritiro degli emendamenti presentati dai senatori Bortolotto e Semenzato, altrimenti il parere è contrario. L'emendamento 13.1 è in contrasto con lo stesso spirito con il quale è stato proposto. Infatti, allungherebbe il termine di un anno, dato che la normativa comunitaria prevede il recepimento entro il febbraio del 1999; peraltro, è già scaduto il termine per le regioni per l'applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento. Pertanto, stabilire il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non farebbe che allungare la possibilità di entrata in vigore della disciplina regionale.

La stessa motivazione vale per l'emendamento 13.2: anche in questo caso allungherebbe soltanto i termini, mentre nella direttiva comunitaria è previsto un termine minore.

Invito al ritiro anche dell'emendamento 13.3 perchè il Ministero ha già allo studio l'esercizio dei poteri sostitutivi per rispondere alla procedura di infrazione in corso.

L'emendamento 13.4 è superfluo perchè è già prevista dalla normativa in vigore la presenza dei rappresentanti del Ministero dei beni culturali alla Conferenza dei servizi.

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, accoglie l'invito del relatore?

SEMENZATO. Sì, signor Presidente. Ritiro tutti gli emendamenti.

Voto art. 13

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Voto art. 14
ore 16,39

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14:

CAPO V

PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI – PROGETTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 14.

(Competenze e procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri)

1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, notifica i progetti allo Stato interessato.

2. Il Ministro dell'ambiente comunica al committente o all'autorità proponente, caso per caso e su indicazione dello Stato interessato, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico di detto Stato.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.

4. Il committente predispone a sua cura e sue spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio di impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.

5. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.

Lo metto ai voti

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

**Esame art. 15
ore 16,40**

Art. 15.

(Progetti per la cooperazione allo sviluppo)

1. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, i progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo che rientrino in una delle categorie previste dall'articolo 2, comma 4, nonchè gli ulteriori progetti che saranno indicati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme tecniche per la valutazione dell'impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 1, da applicarsi in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei principi, delle modalità e dei criteri adottati in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

3. Alla verifica della conformità della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1 provvede il Ministero degli affari esteri secondo le modalità e le norme tecniche di cui al comma 2.

Su quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministero degli affari esteri» con le altre: «Ministero dell'ambiente».

15.1

BORTOLOTTO, SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SEMENZATO. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, da parte mia c'è un invito al ritiro perchè il testo proposto dalla Commissione tiene conto delle audizioni tenutesi in quella sede e del successivo dibattito.

PRESIDENTE. Senatore Semanzato, cosa intende fare?

SEMENZATO. Signor Presidente, lo ritiro.

Voto art. 15

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Esame art. 16
ore 16,41

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

CAPO VI

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 16.

(Norme transitorie)

1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti elencati nell'allegato A per i quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'approvazione ai sensi della legislazione vigente.

2. Al riordino delle competenze fra Stato e regioni si provvede, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione dei provvedimenti relativi restano ferme le competenze regionali relativamente alle tipologie di opere già disciplinate con legge regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale o rientranti nelle competenze primarie previste dagli statuti speciali.

3. Agli adempimenti relativi alla valutazione dell'impatto ambientale per le categorie progettuali di cui ai numeri 16 e 22 dell'allegato A provvedono le regioni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «già intervenuta» fino alla fine del comma con le altre: «stato espresso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della legislazione vigente».

16.1

CARCARINO

Al comma 1, dopo la parola: «approvazione» inserire la seguente: «finale».

16.2

CARCARINO

Sopprimere il comma 3.

16.3

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Decorso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 13, senza che la regione abbia adempiuto all'obbligo, per i progetti di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, si provvede con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12».

16.4

BORTOLOTTI, SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CARCARINO. Signor Presidente, li do per illustrati; sottolineo soltanto che l'emendamento 16.2 è da considerarsi alternativo al 16.1. Lo faccio presente al rappresentante del Governo, al relatore e ai senatori presenti.

MAGGI. Signor Presidente, con l'emendamento 16.3 si chiede la soppressione del comma 3, in quanto riteniamo che il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali sia superato dallo stesso provvedimento in questione.

SEMENZATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 16.4.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 16.1 esprimo parere favorevole, ma a condizione che sia così riformulato: *«Sostituire il comma 1 con il seguente: «Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti elencati nell'allegato A per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione vigente sia stato espresso il parere sulla compatibilità ambientale ovvero sia già intervenuta l'approvazione».* È necessario mantenere il riferimento all'autorizzazione finale in quanto si allarga, anche se di poco, il campo di applicazione.

Sull'emendamento 16.2 esprimo parere favorevole perchè rende più chiara la previsione normativa. Sul 16.3 invito al ritiro, perchè è vero

ciò che dice il senatore Maggi, ma questo comma si limita a riprendere quanto già in vigore a seguito della approvazione della «legge Bassanini». C'è un invito al ritiro anche per l'emendamento 16.4 perchè esso ripete quanto già previsto oggi dall'ordinamento, senza attendere alcun termine sospensivo.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, qual è la sua opinione sulla proposta del relatore?

CARCARINO. Signor Presidente, la formulazione da me proposta mirava a dare un senso compiuto al testo e ritenevo che ciò fosse possibile solo attraverso la presentazione dell'emendamento 16.1. Tuttavia, la formulazione del relatore mi convince e la accolgo.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, mantiene comunque l'emendamento 16.2?

CARCARINO. Sì, signor Presidente, perchè si tratta di aggiungere una parola che definisce lo stato compiuto dell'atto. L'ho dichiarato prima alternativo nel caso non potesse essere utile la formulazione del 16.1. Nel momento in cui c'è un parere favorevole, seppure con proposta di modifica, non posso far altro che ringraziare il relatore.

MAGGI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 16.3.

SEMENZATO. Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 16.4.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, aderisco alla proposta di riformulazione dell'emendamento 16.1 avanzata dal relatore ed esprimo parere favorevole. Parere favorevole anche sull'emendamento 16.2, qualora lo si mantenesse, perchè si tratta di una precisazione.

Voto emend.
art. 16

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Carcarino, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

Voto art. 16

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

**Esame art. 17
ore 16,45**

Art. 17.

(Misure di tutela e abrogazione di norme)

1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Qualora si verificano violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente per la valutazione dell'impatto ambientale intima al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Con relazione da lui sottoscritta ed inviata semestralmente, a decorrere dall'inizio dei lavori, al Ministero dell'ambiente, alle regioni od alle province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, il soggetto gestore è tenuto ad informare che i lavori sono stati eseguiti ovvero proseguono in adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che, pur rientranti fra le categorie dei progetti cui si applica la procedura di cui alla presente legge, non siano stati sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale e per ripristinare la situazione a spese del responsabile.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono, qualora necessario per il recepimento della corrispondente normativa comunitaria, essere modificati gli allegati alla presente legge ed all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia, le modalità di controllo sul rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

5. Per le categorie di progetti considerati dalla presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge in materia ambientale per l'approvazione

di progetti e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di opere, connesse alla procedura disciplinata dalla presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «soggetto gestore» con l'altra: «responsabile».

17.1 BORTOLOTTO, SEMENZATO

Al comma 2, sopprimere la parola: «pur».

17.2 BORTOLOTTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 4.

17.3 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. È assoggettata alla valutazione di impatto ambientale l'immissione nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92.

4-ter. Fatta salva l'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e al citato decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, nonché delle normative europee in materia di biotecnologie, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità stabilisce con decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la valutazione dell'impatto ambientale degli organismi geneticamente modificati».

17.4 BORTOLOTTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposte del Ministro dell'ambiente, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo».

17.5 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di opere».

17.6

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SEMENZATO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.4.

MAGGI. Signor Presidente, con l'emendamento 17.3 si chiede di sopprimere il comma 4 in quanto siamo dell'avviso che il decreto legislativo n. 92 del 1993, che recepisce la direttiva CEE 90/220 concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, preveda già specifiche procedure di valutazione dei possibili rischi e dell'impatto ambientale degli organismi geneticamente modificati.

Pertanto, si ritiene non opportuno prevedere una nuova procedura che si sovrapporrebbe a quella esistente che deriva da una disposizione comunitaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.5, si ritiene auspicabile rinviare ad un successivo atto del Governo la puntuale individuazione degli atti normativi incompatibili e abrogati dalla legge.

Infine, con l'emendamento 17.6 si vuole eliminare il concetto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere che, invece, è proprio dell'IPPC.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo favorevole sull'emendamento 17.1 perchè, anche se non riesco a capirne perfettamente la motivazione, non vedo comunque motivi contrari. Così pure esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.2.

Devo purtroppo dare un parere contrario all'emendamento 17.3 perchè il testo elaborato tiene conto dell'importanza dell'argomento. Parliamo di organismi geneticamente modificati e su tale questione, sollevata dal senatore Bortolotto, c'è stato un ampio dibattito e si è addivenuti ad un ordine del giorno accolto dalla Commissione. Quindi, ribadisco il parere contrario.

Invito a ritirare l'emendamento 17.4, perchè il testo proposto dalla Commissione tiene conto delle difficoltà di fare riferimento agli organismi modificati nell'ambito della procedura di VIA, che si riferisce ad insediamenti produttivi ed infrastrutturali. Tra l'altro, la Convenzione di Arhus adottata recentemente tiene comunque conto dell'esigenza di informazione e di partecipazione del pubblico e il testo del provvedimento è in linea con l'evoluzione normativa e con gli accordi internazionali.

Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.5 e 17.6 perchè propongono di riportare l'IPPC all'interno della procedura di VIA: questo sarebbe in contrasto con il dibattito sviluppatosi sugli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, aderisce all'invito a ritirare l'emendamento 17.4?

SEMENZATO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 17.1 e 17.2 e parere contrario sull'emendamento 17.3.

In relazione all'argomento sollevato dall'emendamento 17.4, che è stato ritirato, vorrei sottoporre al relatore la possibilità di inserire, al comma 4, dopo le parole «in coerenza con la normativa dell'Unione europea», le altre «e con gli accordi internazionali», recependo almeno lo stimolo contenuto nel ragionamento del senatore Bortolotto, perchè così mi pare che il riferimento sia più completo.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 17.5 e 17.6.

Voto emend.
art. 17

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dai senatori Bortolotto e Semenzato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Bortolotto e Semenzato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 17.4 è stato ritirato.

Do lettura del seguente emendamento testè presentato dal Governo:

Al comma 4 dopo le parole: «in coerenza» inserire le seguenti: «con gli accordi internazionali e».

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

IULIANO, *relatore*. Vorrei capire, signor Ministro, se le parole «con gli accordi internazionali» vanno ad aggiungersi alle altre già contenute nel testo «in coerenza con la normativa dell'Unione europea...».

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Sì, perchè la convenzione Arhus, citata dal relatore, non fa parte della normativa europea ma è una convenzione internazionale. Ritengo, pertanto, utile questo riferimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.500, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.6, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

Voto art. 17

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

**Esame art. 18
ore 16,53**

Art. 18.

(*Sanzioni*)

1. Gli atti delle procedure amministrative adottati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli.

2. Chiunque realizzi un'opera, per la quale è prevista la valutazione dell'impatto ambientale, in difformità dalle condizioni prescritte dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire un miliardo ovvero di una somma pari al venti per cento del costo complessivo dell'opera se immediatamente quantificabile. Quando il fatto produce una grave alterazione ambientale, si applica, inoltre, la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «produce una grave alterazione ambientale,» con le seguenti: «costituisce reato ambientale».

18.1

CARCARINO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'inosservanza degli obblighi o dei termini previsti dalla presente legge a carico dell'autorità competente comporta il risarcimento del danno a favore del committente o dell'autorità proponente.

2-ter. Il risarcimento per i danni causati dal ritardo nell'emanazione degli atti da parte del Ministro dell'ambiente compete altresì nell'ipotesi di decisione del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 7, a far tempo dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 7».

18.2

CAPALDI, VELTRI, CONTE, PAROLA, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI,
GIOVANELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CARCARINO. Signor Presidente, l'emendamento 18.1 è volto ad evitare la previsione di ulteriori pene. Sono tra i rappresentanti di una cultura garantista, anche rispetto ai reati ambientali, mentre in Commissione vi è stato un tentativo di inserire ulteriori pene. Per usare un termine appropriato, posso dire che si tratta di un emendamento molto ragionato.

VELTRI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 18.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

IULIANO, *relatore*. Essendo anch'io profondamente garantista, come il senatore Carcarino, suggerisco un miglioramento del testo dell'emendamento 18.1. Il secondo periodo del comma 2 potrebbe essere sostituito dal seguente: «Si applicano inoltre le sanzioni previste dal codice penale, se il fatto costituisce reato».

Ritengo che l'aggettivo ambientale sia superfluo, ma chiedo lumi a qualche collega esperto in materia di giustizia sul concetto di reato ambientale per capire se è opportuno introdurlo nell'ambito del disegno di legge in esame o se è preferibile limitarci alla dizione che ho suggerito.

PRESIDENTE. Invito il senatore Carcarino a pronunciarsi sulla proposta del relatore, atteso che non è possibile aprire una discussione su tale questione.

CARCARINO. Signor Presidente, sono il parlamentare meno adatto a pronunciarsi su tale questione, essendo un metalmeccanico e un componente della 13^a Commissione e non un esperto in materia di giustizia.

PRESIDENTE. Ci interessa conoscere il suo punto di vista.

CARCARINO. Credo che, per essere coerenti con la materia in esame, l'aggettivo ambientale non sia mortificante nè alteri il significato del secondo periodo dell'articolo 18. In Aula siedono eminenti parlamentari che possono illuminarci nonchè erudirci, ma mantenere la mia scelta terminologica alla fine del periodo che il relatore ha poco fa illustrato mi parrebbe pertinente. Se poi esistono delle motivazioni più appropriate, facciamo appello ai colleghi più esperti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 18.1 e sul dibattito che ne è emerso.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, l'emendamento del senatore Carcarino non risolve il problema dal momento che, se il reato ambientale è tale, non si può dire: «costituisce reato ambientale», perchè si avrebbe una tautologia. Questi reati non sono nell'ordinamento attuale delitti e quindi non sono reati ambientali.

Quindi, esprimo parere contrario sull'emendamento 18.1.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Intervengo per dire che l'emendamento del collega Carcarino non è tale – a mio modo di vedere – da essere poi applicabile, perchè dire: «costituisce reato ambientale» – posto che nella nostra legislazione non esiste, allo stato delle cose, un reato di questa natura – significa prevedere nella norma una fattispecie indeterminata. Quindi, non sarebbe possibile individuare il caso in cui alla sanzione amministrativa dovrebbe aggiungersi la reclusione, così come è scritto nella disposizione che si vuole emendare. Pertanto, non può certamente essere modificata in questo modo.

Devo dire poi che non so se la norma, così come è formulata, che prevede l'applicazione della reclusione accanto alla sanzione amministrativa in casi gravi di alterazione ambientale, non meriti anch'essa un ripensamento, dato che quello di grave alterazione ambientale è un concetto che, pur non essendo indeterminato completamente come quello che vorrebbe introdurre l'emendamento, resta in ogni caso tanto indefinito da renderne difficile l'individuazione e quindi l'applicazione in concreto.

Pertanto, forse sarebbe preferibile eliminare l'ultimo periodo dell'articolo 18, così come è scritto nella norma, lasciando solo la previsione della sanzione amministrativa, rimandando al tempo in cui sarà introdotto

nella nostra legislazione un reato ambientale la previsione anche dell'applicazione della pena. Questa è la mia sommessima valutazione.

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, credo che la proposta del relatore – tenuto conto che l'emendamento 18.1 è l'unico rimasto in vita tra quelli presentati all'articolo 18 – proponga veramente ciò che ha sottolineato il senatore Bertoni, e cioè la necessità di precisare la portata della norma che prevede essenzialmente una sanzione amministrativa molto rilevante ed anche molto flessibile per l'inosservanza della prescrizione della valutazione di impatto ambientale. Proseguendo invece con le tre righe: «Quando il fatto produce una grave alterazione ambientale, si applica, inoltre, la pena della reclusione da uno a cinque anni», si costruisce *d'emblee* una nuova categoria di reati, quello di grave alterazione ambientale in conseguenza di inosservanza di norme di prescrizione della valutazione di impatto ambientale, alquanto generica e indefinita – come ha già sottolineato il senatore Bertoni – nel precetto, definita solo nella sanzione.

Con l'emendamento così come proposto nella riformulazione del relatore, il testo dell'articolo 18 prescriverebbe il mantenimento delle sanzioni amministrative per la normale inosservanza di prescrizioni, salvaguardando le sanzioni penali, senza introdurre nuovi reati, che già sono previsti per tutti i casi nei quali l'inosservanza delle prescrizioni produce un reato. Tale reato, senatore Carcarino, è un reato contro l'ambiente, ma non si può scrivere «reato ambientale», perchè il codice penale non prevede tale fattispecie, nè è ben definita nella dottrina la categoria dei reati ambientali, a meno che non si approvi un disegno di legge che so essere in circolazione, ma che ancora non è approdato al nostro esame.

Pertanto, credo si vada incontro alla volontà espressa da tutti coloro che sono intervenuti, compreso il Ministro, accogliendo la proposta del relatore.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Vorrei semplicemente sottoporre alla riflessione dei colleghi una questione, signor Presidente. Ho seguito attentamente il ragionamento del collega Giovanelli e sono anch'io dell'opinione che la formulazione dell'articolo 18, così come proposto dal testo della Commissione, nella sua ultima parte sia un po' preoccupante, perchè affronta un tema estremamente delicato, quale quello delle sanzioni penali, senza però individuare una fattispecie precisa. Credo pertanto sia da evitare nella maniera più assoluta che si mantenga il testo in questa maniera. Non so però quanto sia utile sostituire alle parole in questione, che a mio avviso an-

drebbero eliminate, una sostanziale tautologia come quella che prima veniva invocata. Infatti, limitare il testo dell'articolo 18 alla parte che esclude l'ultimo periodo fa salve tutta la parte relativa alla sanzione amministrativa, così come fa salvo, dato che non vi si porrebbe mano, il sistema sanzionatorio previsto dal codice penale qualora gli atti effettuati costituiscano reato. In questo modo però non ci sarebbe bisogno di specificarlo.

PRESIDENTE. A questo punto devo chiedere al relatore e al Ministro se ritengono che sia possibile un'approvazione dell'articolo 18 fino alle parole «immediatamente quantificabile» del comma 2, con l'esclusione quindi dell'ultimo periodo.

IULIANO, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, capisco lo spirito, che immagino sia quello secondo il quale la sanzione amministrativa non può assolvere eventuali sanzioni penali; tuttavia, con un periodo aggiuntivo si allude al fatto che vi possa essere un'altra sanzione. Se vogliamo raggiungere quell'obiettivo, preferirei un'altra formula che, anziché aggiungere un periodo alla fine, che in effetti si presta ad interpretazioni incerte, aggiunga all'inizio del comma 2 le parole: «Salvo che il fatto non costituisca reato,»; il testo poi continuerebbe con le parole: «chiunque realizzi un'opera...

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, concordo con la proposta avanzata dal Ministro.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi, ma soltanto ora, ascoltando questa discussione in Aula, mi sono resa conto del fatto che si corre il rischio di approvare una norma non solo abbastanza confusa e contraddittoria, ma – a mio avviso – che va anche in linea di rottura con quanto finora si sta tentando di fare rispetto al diritto penale minimo. È vero che per quanto riguarda i beni ambientali c'è una carenza molto forte del nostro codice che deve essere affrontata, e non poche volte noi stessi ed altri abbiamo sollevato la necessità di una riscrittura in tal senso del codice penale, ma affrontare la materia in questo modo, sporadicamente, non mi sembra una soluzione efficace.

La mia proposta è quella di votare per parti separate l'articolo 18, espungendo da questo testo l'ultimo periodo e dandoci poi il tempo di una riflessione che venga fatta innanzi tutto a partire dalla sede della Commissione giustizia e poi nella stessa Aula, in modo da affrontare la questione in maniera più organica e sicuramente più rispondente anche

alle esigenze che in questo momento sono state sollevate. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. L'emendamento 18.1 ha creato una serie di problemi. Se il presentatore ritirasse tale emendamento, potremmo votare l'articolo 18 per parti separate: prima il comma 1, poi il comma 2 – eventualmente con la modifica proposta dal Ministro – sopprimendo l'ultimo periodo, dalle parole: «Quando il fatto» fino alla fine.

Chiedo al senatore Carcarino se è d'accordo.

CARCARINO. Signor Presidente, dopo l'intervento pregevole della senatrice Salvato, non credo che la proposta del Ministro a questo punto abbia «senso». Quindi, dovremmo votare per parti separate il comma 1 e il comma 2 fatta eccezione dell'ultimo periodo, che vogliamo sopprimere. Ritiro pertanto l'emendamento 18.1.

Voto art. 18

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione per parti separate. Metto ai voti il comma 1 dell'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 dell'articolo 18, ad esclusione dell'ultimo periodo.

È approvato.

Metto ai voti la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2, proposta dalla senatrice Salvato.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 18, nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

**Esame art. 19
ore 17,07**

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

Art. 19.

(Norme di attuazione e finanziarie)

1. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte delle autorità proponenti sono ricompresi in quelli relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi.

2. Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di lire 2.376 milioni annue destinate al funzionamento della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e allo svolgimento di inchieste pubbliche. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, il medesimo finanziamento o la quantità residua viene destinato al funzionamento della nuova struttura coordinata o unificata presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

3. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, di volta in volta individuati dal Ministro dell'ambiente, è stabilita, per le maggiori esigenze che si determinano per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota di onere che fa carico al committente o all'autorità proponente pari all'1 per mille del valore stimato delle opere da realizzare. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole da: «che fa carico al committente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «a carico del committente o dell'autorità proponente in misura dell'1 per mille del valore dichiarato all'atto della presentazione del progetto stesso».

19.1

CARCARINO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CARCARINO. Signor Presidente, l'emendamento 19.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, si tratta di una formulazione migliore, pertanto esprimo parere favorevole.

Voto emend.
art. 19

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Dichiarazioni di
voto finali
ore 17,08

Passiamo alla votazione finale.

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, l'andamento della discussione in Aula ha fatto registrare un consenso quasi unanime sul testo proposto dalla Commissione. Possiamo dire che questo consenso così largo si può definire il risultato di una valutazione attenta, oggettiva, positiva della norma oggi al nostro esame, che scaturisce da un lavoro proficuo ma anche dal convincimento di compiere un'opera meritoria nei confronti delle generazioni future, alle quali abbiamo il dovere di consegnare un mondo più sano e pulito.

Onorevoli senatrici, onorevoli senatori, con questo provvedimento si colma una inadempienza del nostro paese nei confronti della CEE, ma soprattutto una grande lacuna presente nella nostra legislazione.

Noi arriviamo ben ultimi a questo appuntamento, eppure siamo un paese che da molti punti di vista, soprattutto da quello del livello di sviluppo economico-industriale, è esattamente come tutti gli altri paesi. Vi è anzi una differenza a nostro favore: siamo, tra tutti i paesi industriali, quello che consuma più cemento. Non solo, penso che si possa convenire anche sul fatto che in nessun paese il cemento viene adoperato così male come in Italia. Sono stati provocati degli autentici disastri in quasi tutte le nostre regioni. Non credo che questa sia la sede idonea per fare una riflessione su quello che è avvenuto negli ultimi decenni nel nostro paese; è un fenomeno su cui dobbiamo riflettere perchè è il risultato di una serie di fattori molto complessi (di tipo economico, politico, culturale e così via).

Noi siamo sempre stati un popolo di costruttori; la nostra è una storia di città; nei secoli passati, quando abbiamo costruito, abbiamo edificato delle belle città; quando abbiamo costruito nelle campagne, abbiamo sempre rispettato l'equilibrio, che è stupendo, a volte meraviglioso, tra l'opera

dell'uomo e la natura. Di tutto questo non dico che non vi è più traccia nel nostro paese, ma abbiamo perso il senso dell'equilibrio del rapporto tra uomo e natura; mi pare di poter dire, signor Presidente, che abbiamo perduto ogni e qualsiasi senso del bello e dell'estetica, se si guarda a tutto quello che è successo nel nostro paese e, ahimè, soprattutto nelle regioni meridionali. Posso fare queste affermazioni senza alcun imbarazzo perchè provengo da una regione meridionale, proprio da quella dove si è fatto più scempio che in qualsiasi altra parte del nostro paese della natura e del territorio.

Mi auguro che il disegno di legge che stiamo per approvare, nei limiti in cui le leggi possono operare, dia un contributo in direzione di una svolta, di una inversione di tendenza. Una inversione necessaria affinché non torni il richiamo alla riapertura dei cantieri per la realizzazione di opere faraoniche che potrebbero essere inutili stravolgendo l'assetto del territorio. Questo ci riporterebbe a una visione antica, «passatista», sbagliata e antiambientalista dell'occupazione.

Purtroppo, signor Presidente, in questo paese una parte della classe politica è ancora legata alla convinzione che l'occupazione si ha attraverso l'aggressione del territorio. Noi di Rifondazione Comunista-Progressisti siamo di diverso avviso.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare è importante anche per questo, perchè dà occhi più grandi per vedere quello che ci circonda e indica il modo in cui incidere ed agire sul territorio.

In conclusione vorrei esprimere un augurio, signor Presidente, affinché questo disegno di legge venga approvato nel corso dell'attuale legislatura, e allora mi chiedo se non sia possibile adoperarsi affinché la Camera dei deputati approvi, in tempi ragionevolmente brevi, il disegno di legge. Siamo convinti che è preferibile approvare la legge così com'è, piuttosto che non approvarla nella speranza che venga accolto qualche emendamento.

Dico questo perchè lo riteniamo un atto dovuto, soprattutto nei confronti dell'ambiente in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue valenze, che sono davvero molteplici e che spero siano ormai presenti ad ognuno.

Per queste modeste considerazioni dichiaro, signor Presidente, il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti al provvedimento al nostro esame. *(Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NAPOLI Roberto. Signor Presidente, colleghi senatori, devo premettere che ho grande difficoltà ad affermare le cose che dovrò dire in dichiarazione di voto adesso. Come molti colleghi ricorderanno, io sono stato relatore del disegno di legge sulla valutazione di impatto ambientale nella

precedente legislatura, che fu approvato qui in Aula al Senato ma non fu approvato anche dalla Camera, per lo scioglimento anticipato.

Abbiamo lavorato un anno in modo serio su quel disegno di legge; fra l'altro il senatore Ronchi, oggi ministro, vi ha fortemente collaborato in quanto componente della Commissione ambiente nella precedente legislatura, insieme ai colleghi Giovanelli ed altri.

Proprio per la particolare sensibilità verso i problemi ambientali il 9 maggio 1996, all'atto dell'inizio di questa legislatura avevamo ritenuto di ripresentare quel testo che era stato approvato dopo mesi di lavoro.

Anche se non più componente della Commissione ambiente, ho seguito con molta attenzione i lavori del Comitato ristretto e l'evoluzione che questo disegno di legge ha avuto. Devo dire con molta chiarezza che la strategia del ministro Ronchi oggi trova qui una piena realizzazione; ho il dovere di riconoscergli in sede pubblica almeno la coerenza rispetto alle idee che lui aveva nella precedente legislatura nel portare avanti una strategia di completo controllo, attraverso certi organismi che sono particolarmente vicini al mondo dei Verdi o a Legambiente, a tutto ciò che si muove all'interno della costellazione ambientale.

Vorrei dire al Ministro che quanto accade nel mondo dell'ambiente probabilmente si verifica solo in Italia. C'è una Commissione d'inchiesta sui rifiuti, che si interessa di una materia di specifica competenza del Ministro dell'ambiente, che è presieduta, guarda caso, da un rappresentante dei Verdi, Massimo Scalia. Noi parliamo di rispetto dell'opposizione e riteniamo che questa debba svolgere anche un ruolo di controllo: ci chiediamo allora che senso abbia un Ministro dell'ambiente dei Verdi ed un Presidente della Commissione d'inchiesta sui rifiuti della stessa parte politica. Si tratta di un organismo cioè che dovrebbe controllare l'attività e l'operato del Ministero! Se questa non è un'anomalia di democrazia, spiegateci allora quale debba essere il rapporto tra maggioranza ed opposizione, cioè se spetta alla maggioranza anche l'investitura di un organismo di controllo del Ministero.

Vorrei aggiungere un'altra «perla» di questo Governo: la Commissione di controllo sugli enti previdenziali, anch'essa presieduta da un senatore dei Democratici di Sinistra, che deve controllare, guarda caso, l'operato del Ministero del lavoro.

Allora, qual'è l'anomalia di questa legge? Mi dispiace dirlo, signor Ministro, perchè ho creduto molto in questo disegno di legge, e lei lo sa. Oggi, con l'articolo 3 consegnamo la materia del controllo sull'ambiente all'ANPA, struttura che indubbiamente è molto cara al Ministro, la quale monopolizza tutta l'attività di controllo sul territorio. Su di essa – mi rivolgo ai colleghi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia – dovremo vigilare con molta attenzione, per evitare di trovarci di fronte ad una struttura monocratica il cui controllo è affidato soltanto ad una parte politica. Non capisco quali mezzi e quali strumenti abbiamo per poter esercitare sul territorio, attraverso questa legge, un ruolo di controllo legittimo e democratico.

Alcuni articoli del disegno di legge del 1996 sono stati mantenuti, altri sono stati aggiornati in termini positivi, ma il problema è l'impostazione. La conosco bene, perchè so quanto il ministro Ronchi sosteneva in Commissione ambiente e con quale determinazione ha portato avanti gli argomenti; è per tale motivo che gli riconosco coerenza su questo provvedimento.

Il Gruppo dell'UDR era orientato, attendendo anche l'evoluzione della discussione su questo disegno di legge, ad un voto favorevole. Per le valutazioni che abbiamo espresso, invece, siamo costretti ad astenerci in quanto, se per alcuni aspetti ci soddisfa, per altri ci lascia molto preoccupati. Riteniamo che si realizzi il prosieguo di un disegno, che prima ha visto lo scontro Ronchi-Di Pietro, poi quello Ronchi-Costa, e poi ancora Ronchi-Barberi. Oggi si realizza il progetto di una gestione monocratica della materia a nostro esame.

Signor Ministro, abbiamo un compito, in qualità di forza di opposizione a questo Governo: quello di vigilare; mi auguro che, almeno questo, lei ci consentirà di svolgerlo. Lo faremo con molta attenzione.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare raccoglie la maturazione culturale che in questi anni si è affermata nel paese. Una maturazione importante che considera lo sviluppo non come crescita economica ad ogni costo, insensibile agli effetti che può provocare sulle persone, sulle strutture e sull'ambiente, ma occasione di crescita armonica e rispettosa, come valorizzazione di tutte le risorse. L'ambiente è una risorsa fondamentale.

La valutazione dell'impatto ambientale viene intesa non come misura di freno, appesantimento dell'*iter* burocratico, di ostacolo alle iniziative pubbliche e private, ma come strumento che accompagni, che sia di supporto a coloro cui compete il compito di decidere, di autorizzare opere ed iniziative di significativa importanza. Sono stati ridotti drasticamente i tempi procedurali che in questi anni avevano segnato il lavoro della VIA. C'era necessità di raccordarsi con la direttiva comunitaria, alle maturazioni e alle richieste dei soggetti pubblici territoriali periferici e dei soggetti privati.

A nostro avviso, questo provvedimento costituisce un significativo passo avanti, non come strumento per ostacolare chi ha voglia di fare, ma per consentire di fare in maniera corretta, di fare bene per evitare distorsioni, contraccolpi e sfregi di difficile ripristino. Significative sono le innovazioni introdotte sul ruolo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, chiamata a svolgere un ruolo e una funzione di supporto ai soggetti cui compete il compito dell'istruttoria. Significativa altresì è la volontà di vedere maggiormente coinvolti anche i proponenti dei vari

progetti. Non vi è dubbio che la collaborazione sia lo strumento più efficace per raggiungere gli obiettivi finali.

Il Gruppo CCD esprime quindi una valutazione sostanzialmente positiva, anche perchè gran parte delle proposte contenute nel disegno di legge n. 64, cui ha dato un sostanziale contributo anche il Centro Cristiano Democratico, sono state sostanzialmente accolte.

MAGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGGI. Signor Presidente, signor Ministro, collega Iuliano, colleghi senatori, forse abbiamo ecceduto nel voler essere primi a tutti i costi, sicchè inebriati dal riconoscimento di un primato, purchè sia, abbiamo perso l'occasione per licenziare un buon disegno di legge. Dubitiamo che, così come ci accingiamo a vararlo, questo disegno di legge vada nella direzione della semplicità procedurale prevista dalla direttiva sulle autorizzazioni ambientali integrate.

Riconosciamo, perchè le abbiamo verificate, le complessità connesse allo svolgimento di un'istruttoria di VIA, tuttavia riteniamo che il Senato abbia disatteso nell'esame di questo provvedimento le nuove disposizioni emanate recentemente dal Parlamento in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti dell'attività di cui alle leggi nn. 59 e 127 del 1997, note come leggi Bassanini. In particolare, la legge n. 59 ritiene di garantire la speditezza dell'azione amministrativa ed il superamento della frammentazione delle procedure, in quanto la promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali devono assicurare nell'ambito delle rispettive competenze (articolo 1 della legge n. 59 del 1997).

Per quel che ci riguarda riteniamo in buona sostanza che la normativa in materia di VIA avrebbe dovuto dare in modo chiaro ed inequivoco certezze agli operatori in riferimento al soggetto cui occorre rivolgersi per ottenere l'autorizzazione ambientale integrata e i contenuti stessi dell'autorizzazione, chiarendo il carattere sostitutivo che essa assume, nonché infine, i tempi di conclusione del procedimento. *(Alcuni senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo conversano nell'emiciclo volgendo le spalle all'oratore).* Signor Presidente, gradirei che almeno le spalle non mi fossero rivolte. Pretendo almeno che ci sia un minimo di rispetto.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, consentite al senatore Maggi di proseguire il suo intervento.

MAGGI. Grazie, Signor Presidente. La riforma che sta interessando la pubblica amministrazione nel suo complesso avrebbe dovuto trovare conferma anche e soprattutto in un procedimento di complessa pondera-

zione di interessi pubblici qual è quello della VIA in modo da evitare macchinosità procedurali.

Riteniamo pertanto che sarebbe stato necessario prevedere espressamente i casi di esclusione dalla procedura di VIA nell'ipotesi di miglioramenti certificati o comunque di modifiche non sostanziali, intese nel senso di modifiche dirette a realizzare un miglioramento della situazione ambientale in generale.

Insomma, a noi di Alleanza Nazionale questo che stiamo licenziando pare un provvedimento senza anima e di modesta consistenza politica. Manca della necessaria armonia in quanto slegato dalle ultime leggi varate in Parlamento che hanno ben altro afflato in tema di semplificazione di procedure. Serpeggia tra gli articoli di questo disegno di legge una velata volontà inquisitoria e vessatoria che non ci piace per niente.

Per quanto in sintesi detto, esprimiamo un voto di astensione a nome di Alleanza Nazionale con l'augurio che la Camera provveda ad emendare il provvedimento dalle esasperazioni più evidenti e più stridenti, sicchè lo stesso assurga ad effettivo, sicuro ed equilibrato indirizzo normativo per tutti gli operatori, pubblici o privati che siano. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni).*

COLLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLA. Signor Presidente, sarò brevissimo. Da sempre la valutazione di impatto ambientale assolve a due funzioni fondamentali: informazione e autorizzazione. Il testo del disegno di legge in discussione purtroppo sembra ancora fortemente incentrato sul sistema autorizzatorio. Esprimo pertanto la posizione contraria del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

RESCAGLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, recuperando quanto ieri ho detto per interpretare un po' la novità del disegno di legge, esprimo a nome dei Popolari il voto favorevole.

Sappiamo bene che questo è un punto di arrivo. Il disegno di legge contiene anche limiti, che abbiamo evidenziato, ma abbiamo la consapevolezza precisa che un traguardo è stato raggiunto, che un cammino si inizia, con la preoccupazione che probabilmente, a volte, sarà difficile per i «piccoli comuni» realizzare quanto è previsto nel disegno di legge. C'è però anche la speranza che, mettendo insieme le risorse, forse si possa ottenere quello che è l'auspicio comune: che esistano tanti che hanno attenzione per l'ambiente e per la sua autenticità *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).*

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, signor Ministro, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo a questo provvedimento che rende molto più diffusa e molto più garantita la procedura di valutazione di impatto ambientale, uno dei capisaldi della legislazione ambientale in tutti i paesi avanzati. La rende anche aggiornata rispetto alle nuove direttive europee e coordinata in qualche misura con le disposizioni innovative in materia di semplificazione e snellimento delle procedure della pubblica amministrazione.

L'elaborazione del testo è stata comunque un lavoro faticoso e devo dare atto al relatore di un grande impegno, perchè è difficile, e resterà ancora difficile, tenere in equilibrio il diritto generale all'ambiente, rappresentato e garantito da un organo dell'Esecutivo in questo caso, il Ministero dell'ambiente, che è titolare e *dominus* della procedura, e altri diritti dei cittadini e di altre amministrazioni. Questa è la difficoltà con la quale si è misurata la Commissione.

Credo che abbiamo prodotto un testo equilibrato e migliore rispetto a quello iniziale: vi è ad esempio la certezza, di un termine di conclusione del procedimento, che prima non c'era, certezza garantita a chi procede.

È previsto poi un meccanismo che, in luogo del principio del silenzio-assenso, in caso di scadenza dei termini invoca un intervento quasi sanzionatorio nei confronti dell'amministrazione competente da parte della Presidenza del Consiglio, evitando che lo Stato debba rinunciare a compiti di controllo sugli effetti ambientali di progetti importanti.

È previsto inoltre un maggior coinvolgimento delle regioni e delle province che diventano titolari della fase riguardante la partecipazione del pubblico; è previsto un rafforzamento della dimensione informativa della procedura, che non deve essere concepita soltanto come autorizzativa ma deve essere soprattutto capace di accrescere l'intelligenza e l'integrazione della progettazione ambientale e territoriale. In questo senso, senatore Napoli, il richiamo dell'articolo 3 all'ANPA non ha il significato di attribuire competenze ad un nuovo soggetto, rispondendo magari ad interessi clientelari, ma rappresenta un'articolazione della responsabilità di conduzione della procedura affinché essa non ricada su un unico soggetto. Il Ministero dell'ambiente non è più l'unico soggetto cui spetta la responsabilità dell'istruttoria, della valutazione e dell'inchiesta pubblica. In base al testo in esame l'istruttoria si svolge presso l'ANPA e le ARPA in collaborazione con i proponenti; l'inchiesta pubblica è normalmente diretta dai comuni, dalle province e dalle regioni; la pronuncia di compatibilità spetta al Ministero dell'ambiente. Vi è quindi un maggior equilibrio, anche se, sia per l'inchiesta sia per l'istruttoria, le norme hanno un carattere transitorio e processuale perchè la legge istitutiva dell'ANPA del 1994 non è stata completamente attuata in alcune regioni, tra le quali la Cam-

pania dove ancora non esiste l'agenzia regionale di protezione dell'ambiente.

Non è banale affermare che il provvedimento non è perfetto. Desidero dire con franchezza anche al Ministro che nulla è perfetto e non lo è certamente il provvedimento in esame, che pure fa compiere passi avanti rispetto al punto di partenza. Sarà importante la capacità dell'amministrazione competente di gestire con responsabilità gli amplissimi poteri che il provvedimento gli conferisce.

Vorrei sottolineare soltanto due aspetti, per onestà intellettuale e come testimonianza per il lavoro che dovrà affrontare la Camera dei deputati. Credo che, per quanto riguarda l'inchiesta pubblica, si possa migliorare il coordinamento tra il testo dell'articolo 9, così come emendato, e l'allegato D, fermo restando che l'inchiesta pubblica non è affatto facoltativa ma rimane doverosa e necessaria. Il comma 1 infatti prevede un rapporto tra i cittadini e l'amministrazione competente mentre gli altri commi, che affidano alle province e alle regioni il compito dello svolgimento, recano una norma di salvaguardia, cioè il potere sostitutivo del Ministero dell'ambiente in caso di inadempienze.

La seconda sottolineatura riguarda l'emendamento che è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, con il conseguente mantenimento della previsione di un provvedimento di reiezione dello studio di impatto ambientale. Ciò comporta una sorta di doppio grado di giudizio per il proponente presso l'amministrazione competente. Anche questo è un punto che, adeguatamente studiato, può essere migliorato. Il giudizio, onesto e in chiaro-scuro, sul complesso del provvedimento è ampiamente positivo, per cui dichiaro volentieri il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sulla nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Verdi e per cogliere l'occasione di ringraziare il relatore per il lavoro che ha svolto affinché il provvedimento in esame giungesse al felice esito che stasera stiamo tutti per porre in essere.

Inoltre, intervengo per un piccolo compiacimento personale. C'è stato un grande impegno del senatore Ronchi a favore di questo provvedimento fin dalla scorsa legislatura. Ci fa molto piacere che un lavoro cominciato dal senatore Ronchi tagli il traguardo condotto da lui stesso come Ministro. (*Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, ha chiesto di intervenire il ministro Ronchi. Ne ha facoltà.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, devo dire che si trattava di un lavoro non semplice, perchè partiva da tre disegni di legge i quali, pur avendo una traccia comune, presentavano dei contenuti differenziati su punti non secondari. Si trattava di recepire una direttiva che – ripeto – non a caso non siamo stati in grado di recepire dal 1986; mi riferisco alla direttiva n. 337 del 1985. Questo conferma la difficoltà della materia che avevamo di fronte.

Inoltre, il disegno di legge s'intreccia con un processo di decentramento di funzioni e compiti alle regioni, che ha avuto un atto molto importante nel decreto legislativo n. 112; quindi, ha dovuto tener conto del nuovo scenario che si veniva delineando, con un nuova ripartizione di compiti fra lo Stato e le regioni, nonchè dell'intervenuta direttiva cosiddetta IPPC, cioè sulla valutazione integrata degli inquinamenti. Non si poteva prescindere, perchè avremmo corso il rischio, puntando alla semplificazione, di fare, da una parte, una procedura di valutazione di impatto ambientale e, dall'altra, un'altra procedura ambientale cosiddetta integrata delle valutazioni ambientali. Quindi, è stato necessario coordinare queste due direttive (non più una soltanto, che già non era semplice) dentro la procedura di valutazione di impatto ambientale.

Credo che, tenendo conto di questo contesto normativo piuttosto complesso, la Commissione innanzitutto – ringrazio coloro che hanno citato ampiamente il Ministro dell'ambiente, ma ricordo che questo è un disegno di legge di iniziativa parlamentare – e il relatore hanno svolto un compito molto difficile producendo un testo che ritengo di buon livello sia tecnico che operativo.

La valutazione di impatto ambientale è un atto che punta essenzialmente a far sì che le politiche ambientali intervengano, secondo la strategia dello sviluppo sostenibile, come misure preventive nella definizione dei progetti. Una delle novità importanti è che non si interviene con questa procedura a progetto definito, perchè già c'è la fase dello *scoping* nella fase preliminare della definizione del progetto. Questo è molto importante.

Certo, la valutazione di impatto ambientale provoca conflitti, ma se studiate la storia dei Governi da quando è in vigore questa procedura, vedrete che anche sulle opere proposte dai Ministri, le quali qualche volta sono soggette a valutazione di impatto ambientale, talvolta il parere è negativo. Eppure ciò non configura affatto un conflitto tra Ministri, ma «un conflitto» di valutazioni, che rispondono a valori entrambi legittimi, quello che punta a realizzare l'opera e quello – nel caso in cui l'opera risulti ambientalmente non compatibile – di una valutazione negativa.

Quando si approva la procedura di valutazione di impatto ambientale, è fisiologico che possa esservi una valutazione impatto ambientale negativa. Peraltro le risposte negative non sono così numerose come si pensa, perchè delle 26 valutazioni di impatto ambientale (decreti che ho firmato nel 1997), 23 sono positive con prescrizioni – anche pesanti perchè incidono sul progetto (però le valutazioni sono positive) – solo tre sono negative, per cui i progetti vanno rifatti.

Quindi, possiamo dire che anche la cultura dei proponenti delle opere e cambiata ed è molto raro, o non è così frequente, che si facciano progetti del tutto incompatibili con l'ambiente.

Mi spiace che non sia presente il senatore Napoli, perchè merita...

NAPOLI Roberto. Mi ha già cancellato!

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Le chiedo scusa, ma non l'avevo vista. È tornato.

NAPOLI Roberto. Mi ha rimosso!

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. No, l'ho visto uscire prima, ma ora è rientrato.

La Commissione d'inchiesta sui rifiuti non è una Commissione d'inchiesta sul Ministero dell'ambiente; ha per oggetto le ecomafie, e non mi risulta che il Ministero dell'ambiente sia coinvolto nel fenomeno delle ecomafie! (*Commenti del senatore Napoli Roberto*). Questo è un altro discorso e non mi compete. Lei però mi ha chiamato in gioco direttamente; il Ministro non gestisce i rifiuti, semmai promuove una normativa in materia. Non vedo quindi il filo di questo ragionamento.

Volevo ricordarle, senatore Napoli, per i suoi richiami all'ANPA, che la proposta di inserire questo ruolo dell'ANPA (se avrà la pazienza di leggere i resoconti della Commissione se ne potrà rendere conto) non è stata un'iniziativa del Ministro dell'ambiente. Che lei mi attribuisca poi una specie di secondo fine è davvero inesatto. Si è trattato di un'iniziativa parlamentare nata in seno alla Commissione, con le motivazioni che ha esposto, secondo me molto correttamente, il senatore Giovanelli e che poi il Governo ha fatto proprie. Certamente – ripeto – non è stata un'iniziativa del Ministro dell'ambiente.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Maggi sulla valutazione integrata, ho già detto; tra le ragioni della sua astensione il senatore Maggi richiama anche il fatto che le modifiche non sostanziali aventi finalità ambientali sarebbero soggette a valutazione. Questo testo invece espressamente esclude le modifiche non sostanziali dalla valutazione di impatto ambientale, a maggior ragione se avessero come implicazione un miglioramento ambientale.

Anche il senatore Bortolotto – che purtroppo ora è assente – lamentava un punto a suo avviso pesantemente negativo. Penso che la sua posizione sia nata dalla non conoscenza dell'emendamento integrato dal relatore. Infatti, ad un certo punto...

SALVI. Ma si è mai vista questa cosa, che dopo le dichiarazioni di voto il Ministro parla?

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Ho finito, ho replicato perchè chiamato direttamente in causa. Ad un certo punto della sua dichiarazione il

senatore Bortolotto richiamava il fatto che l'inchiesta è stata resa facoltativa. Come è stato precisato, l'inchiesta non è facoltativa qualora non venga attuata entro trenta giorni, essa è obbligatoria da parte del Ministero dell'ambiente.

Mi associo quindi, in conclusione, alle congratulazioni ed ai ringraziamenti sia alla Commissione che al relatore per il varo da parte di questo ramo del Parlamento di questa importante riforma. (*Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

**Voto finale
e approvazione
ddl. nn. 64,
149, 442
ore 17,44**

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo unificato dei disegni di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale».

È approvato.

**Seguito
discussione
ddl. nn. 1247, 92
ore 17,44**

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio

(92) LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1247 e 92.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 18 giugno 1998 sono stati stralciati gli articoli da 1 a 32, nonché 40 e 41 del testo proposto dal Governo, del disegno di legge n. 1247.

**Esame
articolato**

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1247, nel testo proposto dalla Commissione.

**Esame art. 1
ore 17,45**

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1, già iniziato nella seduta antimeridiana del 18 giugno:

CAPO I

INCARICHI ESTRANEI AI COMPITI DI UFFICIO E DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI MAGISTRATI

Art. 1.

(Ambito di applicazione e norme generali)

1. Il presente capo disciplina gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio degli appartenenti alle varie magistrature. Ai fini della

presente legge si intende per incarico quello che ha per oggetto una prestazione non occasionale di attività, retribuita o meno, rientrante nel quadro delle finalità del soggetto che lo conferisce. Le limitazioni di cui alla presente legge non operano per le attività garantite dalla Costituzione come esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di associazione sempre che le suddette attività non siano svolte professionalmente o con le modalità proprie del lavoro subordinato.

2. Rientrano fra le attività garantite di cui al comma 1 le attività ricreative e sportive e quelle concernenti la produzione artistica o scientifica o più in generale di opere dell'ingegno.

3. In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, al suo rendimento professionale, alla sua credibilità e al prestigio dell'ordine giudiziario.

4. Gli incarichi non possono essere conferiti nè autorizzati, o comunque non può procedersi a designazione per l'eventuale conferimento, quando l'espletamento, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole ai beni indicati nel comma 3.

5. Ai fini del conferimento della designazione o dell'autorizzazione, il Consiglio superiore della magistratura, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività di istituto, con particolare riguardo alle funzioni di dirigente, anche sotto il profilo della durata dell'incarico e dell'impegno richiesto, la qualità e il numero degli incarichi eventualmente già espletati dal magistrato interessato.

6. Salvo quanto previsto negli articoli successivi, ciascuno incarico non può superare la durata di cinque anni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati:

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «disciplina» inserire l'altra: «esclusivamente».

1.2

BERTONI, VILLONE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «pensiero» inserire le altre: «, di insegnamento».

1.3

BERTONI, VILLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge, per "competente Consiglio" si intende:

a) il Consiglio superiore della magistratura, relativamente alla magistratura ordinaria;

b) il Consiglio di presidenza di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, relativamente alla magistratura amministrativa;

c) il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, relativamente alla magistratura contabile;

d) il Consiglio della magistratura militare, relativamente a questa magistratura;

e) il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, relativamente ai giudici della giurisdizione tributaria».

1.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Rientrano fra le attività garantite di cui al comma 1 le attività a favore di associazioni di volontariato legalmente riconosciute, le attività ricreative, sportive e quelle concernenti la produzione artistica o scientifica o più in generale di opere di ingegno, sempre che tali attività non siano svolte in forma professionale e che di tale produzione non si faccia commercio».

1.500

GRECO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè la partecipazione ad associazioni di volontariato legalmente riconosciute, costituite per la tutela e lo sviluppo della persona umana o di interessi collettivi e per la promozione sociale».

1.102

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sempre che tali attività e produzioni non compromettano l'esercizio delle funzioni».

1.106

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sempre che di tali produzioni non si faccia commercio».

1.107

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sempre che non siano svolte in forma professionale».

1.109

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Non può in ogni caso procedersi a designazione per l'eventuale conferimento di incarichi, nè gli incarichi possono essere conferiti o autorizzati, quando l'espletamento degli stessi sia suscettibile di determinare, anche per effetto delle specifiche circostanze ambientali, una situazione di pregiudizio quale quella prevista dal comma 3».

1.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «tenuto anche conto delle circostanze ambientali».

1.5

SCOPELLITI

Al comma 4, sostituire le parole: «pregiudizievole ai beni indicati nel comma 3» con le altre: «di pregiudizio quale quello di cui al comma 3».

1.501

GRECO

Al comma 5, sostituire le parole: «Il Consiglio superiore della magistratura» con le altre: «Il competente Consiglio».

1.35 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «con particolare riguardo alle funzioni di dirigente» con le seguenti: «con riguardo alle funzioni svolte e in particolare a quelle di dirigente».

1.502

GRECO

Prima di proseguire nell'esame degli emendamenti, ha chiesto di parlare il Ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge oggi all'esame dell'Aula è all'ordine del giorno ormai da parecchi mesi, e il suo esame si è svolto finora con una certa intermittenza, giustificata dalla necessità di tener conto e di coordinarsi con altre riforme, e soprattutto – fino al mese scorso – con le proposte di modifiche costituzionali in discussione alla Camera.

Si è trattato, com'è noto, anche di valutazioni di carattere politico, sia da parte della maggioranza, sia tra maggioranza e opposizione e in alcuni casi con la diretta partecipazione del Governo. Ciò ha determinato una oggettiva evoluzione delle proposte in discussione, tanto da far apparire largamente superati alcuni punti che magari due anni fa, al tempo della presentazione del disegno di legge, erano oggettivamente «avanzati»; ma, al tempo stesso, l'evoluzione ha posto nuovi elementi di riflessione.

Se il Presidente lo consente, desidero quindi puntualizzare brevemente la posizione del Governo sul tema degli incarichi dei magistrati posti fuori ruolo e applicati al Ministero di grazia e giustizia, anche a motivazione del ritiro dei due residui emendamenti che recano la firma del Governo stesso.

Alcuni hanno ritenuto di sostenere che il Ministro, dopo aver proposto e condiviso il principio della consistente riduzione del numero di magistrati operanti al Ministero – e del conferimento di funzioni direttive a dirigenti amministrativi provenienti sia dalla pubblica amministrazione, sia dall'esterno, grazie al nuovo ordinamento della dirigenza nel settore pubblico – tenderebbe a vanificare questo indirizzo riformatore fondamentale attraverso deroghe ed eccezioni che sarebbero finalizzate a consolidare la situazione attuale.

Non è così. Naturalmente non penso di essere stato il primo ad aver parlato di riforma del Ministero della giustizia e di riduzione del numero di magistrati fuori ruolo. Però ho reso concrete queste proposte, sottoponendole al Parlamento due anni fa, agli albori della legislatura e nei primissimi mesi di attività del Governo. Sono perfettamente consapevole del cammino che nel frattempo è stato compiuto, e di come – per fare un solo esempio – il dimezzamento dell'organico dei magistrati al Ministero (allora giudicato ardito) apparirebbe oggi un tetto eccessivamente alto, posto che in futuro saranno affidati a magistrati soltanto alcuni uffici con funzioni paragiurisdizionali o di stretto supporto all'attività giudiziaria. Ma il Governo non è rimasto fermo, e ha collaborato alla Camera e al Senato alla discussione sui due disegni di legge (l'altro, la riforma del Ministero, approvato in Aula a Montecitorio, è ora assegnato alla Commissione giustizia di questo ramo) ponendo nel frattempo allo studio l'anticipazione della riforma dell'amministrazione centrale con decreto legislativo (da sottoporre al parere parlamentare), ora che le deleghe previste dalle leggi «Bassanini» consentono anche questo itinerario accelerato.

L'unica preoccupazione che nutro come Ministro è la piena funzionalità del Ministero nella fase transitoria di questa importante riforma. Un periodo adeguato per dare graduale attuazione al nuovo assetto – come propone un emendamento del relatore – non intende affatto vanificarne o congelarne la portata, ma persegue l'unica finalità di salvaguardare i doveri costituzionali di efficienza e funzionalità della pubblica amministrazione, oltretutto nel momento in cui stiamo realizzando un impegno gigantesco per adeguare gli uffici giudiziari e per attuare le importanti riforme ordinamentali e processuali già approvate dal Parlamento o in fase di avanzata discussione.

Com'è noto, esiste un preciso dovere costituzionale del Ministro guardasigilli, quale responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi della giustizia. Al cittadino comune la riforma della giustizia può, giustamente, apparire di là da venire, poichè non ne vede finora alcun effetto e non ne percepisce alcun beneficio. Ma il Parlamento sa quale imponente riforma sia in corso, e quanto impegno sia prodotto affinché il 2 giugno 1999, il giudice unico possa non solo entrare in vigore sul piano ordinamentale e processuale, ma possa trovare una situazione, se non ottimale, almeno funzionale negli uffici che, sede per sede, sono in questi mesi attentamente seguiti dalle direzioni generali dell'organizzazione giudiziaria e degli affari civili del Ministero.

Da ciò la richiamata necessità dell'avvicendamento graduale, cui fa riferimento l'emendamento proposto dal relatore, nelle posizioni di vertice come in quelle di diretta e fiduciaria collaborazione con il Ministro, in questo momento di massimo impegno, per evitare una crisi che potrebbe mettere a rischio non solo la riforma del Ministero, ma anche quella dell'amministrazione della giustizia.

Le considerazioni che mi permettono di sottoporre all'Aula si inseriscono nel contesto attuale di accresciuta, efficienza del Ministero e di altissima professionalità dei magistrati che in questo momento vi operano. E ciò perchè, nello spirito del programma di Governo per la giustizia, e anticipandone per quanto possibile la lettera, tutti gli incarichi di vertice sono stati rinnovati, designando magistrati tra i migliori in assoluto per competenze e capacità specifiche nelle funzioni loro assegnate.

Intendo dare pubblicamente atto delle capacità e della lealtà istituzionale dei dirigenti del Ministero, che collaborano senza reticenze a una riforma che (per la gran parte) li escluderà da funzioni che in passato hanno potuto apparire come un'impropria estensione di potere dell'ordine giudiziario, e che oggi essi svolgono personalmente in spirito di servizio. Auguro a tutte le amministrazioni, in questo tempo di profonde riforme dei Ministeri e del settore pubblico, di poter sempre contare su un simile tasso di lealtà istituzionale, senza il quale anche il migliore dei progetti non potrebbe produrre i risultati attesi.

Nello spirito delle considerazioni che mi sono permesso di sottoporre alla vostra attenzione, il Governo, ritirando gli emendamenti 6.101 e 6.0.1, gli ultimi emendamenti a sua firma, intende pienamente collaborare all'esame del testo, stante anche il vasto consenso parlamentare che lo ha accompagnato (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.2, 1.1 e 1.3 sono stati respinti, l'emendamento 1.100 è stato approvato e l'emendamento 1.109 è stato ritirato.

Invito il relatore a pronunziarsi nuovamente sugli emendamenti residui relativi all'articolo 1.

SENESE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.500. Invito al ritiro dell'emendamento 1.102, altrimenti esprimo su di esso parere contrario, mentre con tale ritiro decadrebbe l'emendamento 1.102/1, che è un subemendamento all'1.102. Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 1.106, 1.107 e 1.98.

Sull'emendamento 1.4 esprimo parere contrario, perchè questo emendamento tende a sostituire il comma 4 che è invece modificato dall'emendamento 1.501, del senatore Greco, sul quale esprimo parere favorevole.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 1.5, nonchè parere ovviamente favorevole sull'1.35, a firma del sottoscritto, e parere favorevole sull'emendamento 1.502. Infine esprimo parere contrario sull'emendamento 1.99.

PRESIDENTE. Chiedo subito al senatore Lubrano di Ricco, che ne è il presentatore, se accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.102. C'è il senatore Lubrano di Ricco?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dopo, sottosegretario Ayala: sull'emendamento 1.102 è stato avanzato un invito al ritiro e allora, se il senatore Lubrano di Ricco lo ritira, si chiude il discorso in relazione a questo emendamento. Comunque non vedo il senatore Lubrano di Ricco e allora invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, che condivide.

Voto emend.
Art. 1

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102/1, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 1.102.

Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino.

Non è approvato. (*Brusio in Aula*).

Se volete prendere la parola, fatemelo sapere e ve la do, se c'è un problema in sede di dichiarazione di voto, comunicatemelo.

Metto ai voti l'emendamento 1.98, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Scopelitti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.501, presentato dal senatore Greco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.35 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.502, presentato dal senatore Greco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.99, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

Voto Art. 1

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Esame emend.
1.0.1
ore 17,57

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

«I magistrati non possono partecipare alle competizioni elettorali nella regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni nè essere assegnati, per i successivi cinque anni, a sedi comprese nelle regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti».

1.0.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SENESE, *relatore*. Si tratta di un emendamento tolto di peso dal testo del progetto di riforma costituzionale che la Commissione bicamerale a suo tempo ha rassegnato alle Camere ed è un passaggio sul quale c'era stata una larghissima maggioranza in seno a quella Commissione perchè riguarda un tema su cui l'esigenza di moralizzazione è fortemente avvertita. D'altro canto, poichè la materia veniva, sia pure per *incidens*, ricordata nel testo dell'articolo 2, è parso al relatore che fosse opportuno disciplinarla raccogliendo una elaborazione ormai matura. Aggiungo che mi rendo conto del fatto che l'introduzione di questa normativa può dar luogo a problemi di diritto transitorio ed infatti in Bicamerale si era accennato a ciò: sono pertanto aperto ad un arricchimento e completamento di questa norma con una disposizione in qualche modo transitoria che riguardi la prima applicazione della medesima.

Per il resto, mi pare che l'emendamento sia sufficientemente eloquente nella sua formulazione e tenga a ribadire l'assoluta esigenza che non si possa nemmeno sospettare la commistione tra esercizio dell'attività giudiziaria e partecipazione alla vita politica, sia pure godendo dei diritti fondamentali che la Costituzione garantisce a chiunque.

PRESIDENTE. Invito il Ministro a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole. Le argomentazioni espresse dal relatore mi esimono dal dover ripercorrerle.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, è vero che in Commissione bicamerale per le riforme costituzionali di questa materia si è a lungo ragionato: d'altra parte, una riflessione su tale questione data da molto tempo. Credo

però che la formulazione proposta dal relatore sia pesante dal punto di vista dei diritti dei cittadini in quanto, pur comprendendo il fatto che i magistrati non possano partecipare alle elezioni nel territorio in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni e che, se eletti, non possano essere assegnati per i successivi cinque anni a sedi comprese in quel territorio, nel caso che siano stati soltanto candidati, e non siano stati eletti, mi sembra una penalizzazione eccessiva.

Chiedo pertanto al relatore la possibilità di riformulare il suo emendamento in tal senso per quanto riguarda la parte finale «a sedi comprese nelle regioni nel cui territorio siano stati eletti» quindi non anche semplicemente candidati. Altrimenti, si toglie ai cittadini magistrati la possibilità di poter svolgere le funzioni soltanto perchè si partecipa alla campagna elettorale e, francamente, cinque anni mi sembrano troppi.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, è vero quanto affermato dal relatore che questo è veramente un caso, forse l'unico in questo disegno di legge, in cui una norma ricopia fedelmente un'altra approvata in seno alla recentemente congelata Commissione bicamerale. Ciò è anche di buon auspicio per altre norme che incontreremo in questo testo perchè potrebbe indurre a pensare che anche su altre questioni si possa ripetere una norma già approvata.

Rifacendomi all'ultimo richiamo che ha fatto il relatore circa la fase transitoria, ritengo che effettivamente ci sia un problema di disciplina di tale fase per coloro che siano già stati eletti, perciò chiedo al relatore se può concordare su una norma transitoria la quale, in sede di prima applicazione di questa legge, riduca a tre anni il periodo qui considerato, ossia quello in cui si possono esercitare le funzioni in una regione. Mi sembrerebbe un tempo congruo considerando coloro che sono già stati eletti.

Circa l'altro punto sollevato dalla collega Salvato, sarei perplesso se si riferisse la norma solo agli eletti, perchè la partecipazione ad una competizione elettorale è di per sè una scelta e una decisione politica non indifferente. L'essere stato o meno eletto è una questione che riguarda non la disposizione del soggetto che partecipa, ma il comportamento degli elettori. Il candidarsi in competizioni elettorali deve pure comportare un vincolo che dovrebbe essere uguale sia che a questa candidatura corrisponda un'elezione sia che ad essa corrisponda una bocciatura. Ciò su cui dovremmo riflettere, ripeto, è l'intenzione e la partecipazione effettiva del soggetto che si candida ad una competizione elettorale. Per questo, sul punto, preferirei che il testo del relatore non venisse modificato.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli altri colleghi che interverranno per dichiarazione di voto, chiedo al relatore se è disponibile a questa proposta di modifica avanzata dal senatore Pera.

SENESE, *relatore*. Signor Presidente, io stesso, come lei ricorderà, avevo fatto presente questa esigenza. Mi sembra che i termini in cui è stata formulata dal senatore Pera siano accettabili. Propongo perciò di aggiungere un altro comma all'emendamento al nostro esame, del quale do lettura: «Nella prima applicazione della presente legge i termini di cui al comma 1 sono ridotti a tre anni».

Per quanto riguarda l'osservazione della collega Salvato, vorrei far presente che l'appannamento dell'immagine di imparzialità del magistrato deriva dal fatto stesso, come è stato ricordato, della partecipazione ad una competizione elettorale in una certa circoscrizione, ma in questo momento – cito a memoria, quindi scontando una possibilità di imprecisione – la legge attuale mi sembra già prevedere che, in caso di candidatura, il magistrato non eletto non possa più rimanere nel distretto. L'unica differenza verrebbe rappresentata dal porre la regione al posto del distretto, mi sembra però che la cosa sia abbastanza marginale anche perchè molti distretti coincidono con la regione. Infatti, solo in Sicilia ed in Lombardia (Brescia e Milano) vi sono più distretti. Ripeto, la cosa mi sembrerebbe abbastanza marginale. Osservo che quel tanto di irrigidimento che c'è nel trasferire alla regione, con riferimento poi a due sole di queste, l'incompatibilità oggi limitata ai distretti è attenuata anche dalla previsione della norma transitoria che per tutti riduce a tre anni questo termine. Sicchè la soluzione mi sembrerebbe abbastanza equilibrata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, mi sembra che questo emendamento debba indurre a due riflessioni. La prima è di carattere sistematico, nel senso che a questo emendamento per coerenza armonica del testo risultante, si ricollega poi l'emendamento 2.701 del relatore, il quale mira a sopprimere la prima parte dell'articolo 2, che recita: «Salve le disposizioni speciali relative alla eleggibilità dei magistrati a funzioni pubbliche elettive». Ora, in relazione a questo argomento mi permetto di sottolineare la necessità di completare l'articolo 1-*bis* con l'indicazione specifica delle norme che, viceversa, risulteranno abrogate, quelle norme che oggi regolano la possibilità per i magistrati di partecipare alle competizioni elettorali.

La seconda questione, invece, è inerente alle limitazioni che l'articolo 1-*bis* introduce per la partecipazione dei magistrati alle competizioni elettorali. Queste limitazioni, come immaginate dal senatore Senese, hanno valenza solamente territoriale nel senso che il vincolo che è imposto al magistrato che intende partecipare alla competizione è semplicemente quello *ad escludendum* della partecipazione stessa nella regione in cui egli ha esercitato le sue funzioni.

La mia opinione – e l'opinione del Gruppo di Alleanza Nazionale – è che ciò non sia sufficiente e che debba essere introdotto un ulteriore limite che non abbia carattere meramente territoriale, ma anche temporale. Si tratta, in pratica, di recuperare il contenuto dell'unico articolo di cui è composto il disegno di legge n. 92, di iniziativa del senatore Lisi, che pure è, congiuntamente a questo, sottoposto all'esame dell'Assemblea. Quell'unico articolo prevede che i magistrati non possono essere candidati alla carica di deputato, di senatore e quant'altro «se non dopo che siano trascorsi tre anni dalla data della cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario».

Ora, si può discutere sulla durata di questo limite temporale ma credo, soprattutto alla luce delle esperienze concrete e degli insegnamenti che tali esperienze ci hanno riservato negli ultimi periodi, che non possa non considerarsi l'improprietà della possibilità per il magistrato di cessare istantaneamente la funzione giurisdizionale, o comunque la funzione di giudice, per avviarsi alla carriera politica e alle funzioni derivanti dalla sua eventuale elezione, così capitalizzando l'esposizione (in alcuni casi la sovraesposizione) che egli ha conseguito non solo limitatamente al territorio in cui ha svolto le proprie funzioni, ma attraverso quelle funzioni stesse.

Pertanto chiedo che l'emendamento 1.0.1 sia modificato dal relatore nei due sensi indicati: il primo di carattere meramente sistematico, il secondo, viceversa, di carattere sostanziale. In diverso caso il voto che rassegnerà il Gruppo di Alleanza Nazionale sarà un voto contrario.

SENESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENESE, *relatore*. Signor Presidente, non avrei nulla in contrario alla richiesta formale di abrogazione esplicita delle norme che vengono sostituite, ma vi è una difficoltà di reperimento puntuale di tutte le norme in questa sede. Faccio osservare al riguardo che esiste una norma di chiusura contenuta nell'emendamento del relatore 7.100 che dispone l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge. Si tratta di una norma di chiusura dettata dalla difficoltà che, in una serie di altre materie, si potessero reperire con precisione le norme incompatibili.

Se il Presidente e i colleghi avranno la cortesia di leggere il testo dell'articolo 7 proposto dalla Commissione troveranno che vi è un elenco di cinque colonne di norme incompatibili con la presente legge di cui si propone l'abrogazione. Alla fine di questa fatica enorme, che peraltro indica l'esigenza di mettere ordine, è sorto il dubbio che in tale ricognizione possa essere saltata qualche disposizione. Allora si è preferito fare una disposizione di tipo assolutamente generale, riguardante tutte le norme incompatibili, che dovrebbe soddisfare l'esigenza sistematica, che condivido, espressa dal senatore Caruso.

Per quanto riguarda il merito della proposta, a me parrebbe una incisione troppo forte sul diritto costituzionale del magistrato che aprirebbe problemi che non è possibile affrontare in questa sede. A mio avviso vi sono forti dubbi di costituzionalità, per cui non posso accedere a questa prospettazione.

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 1.0.1 perchè ne condivido pienamente il contenuto. Esso è volto a garantire la parità dei partecipanti alle competizioni elettorali, il corretto svolgimento delle stesse e dell'attività giudiziaria, nonché il prestigio, l'autonomia e la terzietà della magistratura. Dichiaro pertanto il mio voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, abbiamo colto lo spirito del suo intervento ma, trattandosi di un emendamento presentato dal relatore, non posso accogliere la sua richiesta di apposizione della firma.

FASSONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FASSONE. Signor Presidente, siamo tutti consapevoli e concordi rispetto alla considerazione che lo *status* del magistrato come è presidiato da determinate normative così deve essere accompagnato da determinate responsabilità. Per queste considerazioni, poco più di un anno fa, abbiamo modificato la legge elettorale, stabilendo, per l'appunto, che i magistrati non possono candidarsi nella circoscrizione nella quale hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi sei mesi. La norma era plausibile nel merito anche se aveva un carattere speciale, nel senso che molte altre categorie, pur essendo considerate dalla stessa legge elettorale, non incappano nella stessa preclusione. Oggi questa limitazione viene portata a due livelli ulteriori, nel senso che si estende la quantità temporale sino a cinque anni, sebbene siano tre alla prima applicazione, e si estende l'area geografica all'intera regione.

Ora, bisogna tener conto che, quali che siano i nostri sentimenti a favore o disfavore di una certa categoria, opera pur sempre l'articolo 51 della Costituzione secondo il quale tutti i cittadini, e quindi anche i magistrati, possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Stabilire che un magistrato non può candidarsi nella regione nella quale esercita le sue funzioni significa porre un dilemma i cui corni sono entrambi sgradevoli: o questo magistrato di fatto non si candiderà e quindi sarà privato di fatto dell'esercizio di un diritto costituzionale, o si candi-

derà in un'altra regione e allora, questo sì, sarà inquietante per coloro che temono contiguità con raggruppamenti politici perchè, in tanto potrà farlo in quanto qualcuno lo avrà assicurato dei buoni esiti in un territorio nel quale non è affatto conosciuto e non ha alcuna *chance* di elezione.

Sotto questo profilo la norma mi pare non condivisibile e, salva l'ipotesi, che però ritengo improbabile, in cui sia accettata la riduzione territoriale negli stessi termini in cui l'abbiamo già sancita un anno fa, voterò contro questa specifica proposta normativa.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, lei ha parlato in dissenso dal suo Gruppo che peraltro non si è ancora espresso. Poichè anche il senatore Bertoni ha chiesto di intervenire, e non posso concedere la parola in dichiarazione di voto a due senatori appartenenti allo stesso Gruppo, mi chiedo rispetto a quale Gruppo lei ha domandato di parlare in dissenso.

SALVI. Confermo che il senatore Fassone è intervenuto in dissenso dal Gruppo che voterà a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto ora di parlare il senatore Centaro per dichiarazione di voto in dissenso dal suo Gruppo, perchè lo aveva preventivamente precisato. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, faccio mie alcune delle considerazioni già svolte dal senatore Fassone, ponendo in rilievo come la norma alla nostra attenzione non risolve ma anzi aggrava il problema creato dalla patologia oggi in atto. Infatti, il magistrato che viene catapultato in altra regione e ivi candidato è uno sconosciuto; pertanto, a questo sconosciuto verrà dato quel collegio sicuro che dimostra un vincolo di contiguità precedente, un debito di gratitudine da parte del partito che lo candida a riprova di una patologia nell'esercizio delle funzioni appena svolte.

Esiste poi un'altra alternativa. Il candidato sarà un magistrato «*superstar*» e in tal modo incentiveremo la voglia di protagonismo di quei magistrati che intendono poi darsi alla politica; sapranno che, attraverso la loro attività potranno essere candidati in qualsiasi collegio in Italia, dal momento che saranno talmente conosciuti ed agli onori della cronaca. Pertanto, incentiveremo il protagonismo ad ogni costo. Non credo che sia indispensabile citare nomi odierni.

Allora, stando in questo modo le cose, mi sembra che questa norma alla nostra attenzione non risolva, ma anzi aggravi ancor più il problema; non risolve assolutamente quella patologia e addirittura, per quanto attiene all'indicazione svolta dal senatore Caruso, devo dire che i vizi di legittimità costituzionale, la possibilità concreta offerta al magistrato – come a tutti gli altri cittadini – di accedere alla attività politica siano tali e tanti da non comportare soverchie considerazioni.

Quindi, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento 1.0.1.

PRESIDENTE. A questo punto devo chiederle, senatore Bertoni, se intende parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal suo Gruppo, perchè in tal caso posso darle la parola, in caso contrario, non gliela posso purtroppo dare.

BERTONI. No, signor Presidente. Non pensavo che fossimo in dichiarazione di voto. Volevo semplicemente richiamare l'attenzione del relatore sulla aggiunta che aveva fatto al suo emendamento. Se non posso farlo, non importa.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, questo è uno di quei temi su cui è difficile trovare una soluzione che accontenti tutti, sia perchè il tema della contiguità della funzione della magistratura con la politica è di estrema delicatezza, sia perchè la storia recente e quella meno recente del nostro paese ci ha ammonito a circondare di cautele l'ingresso in politica del magistrato.

La Commissione bicamerale, raccogliendo una inquietudine diffusa nel paese e soprattutto tra gli operatori del diritto, aveva in un certo senso affrontato per la prima volta e risolto il problema. Conosciamo tutti la fine ingloriosa e meritata della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali ed adesso il tema torna di attualità attraverso questa norma, che ritengo buona perchè, quanto meno, definisce certe situazioni e sottolinea lo *status* del magistrato come uno di particolare delicatezza per quanto riguarda la sua partecipazione in politica.

Il termine di sei mesi precedentemente vigente era evidentemente insufficiente e, sotto molti aspetti, assurdo e ridicolo. Sei mesi non bastano a far dimenticare, nel bene o nel male, agli utenti della giustizia l'operato di un magistrato. Il termine di cinque anni mi sembra giusto per quanto attiene alle funzioni, anche se debbo prendere in considerazione obiettivamente favorevole l'integrazione che, sotto forma di secondo comma, è stata introdotta dal relatore.

Credo che il termine di cinque anni debba essere mantenuto e che invece possa essere ridotto a tre anni il termine di incompatibilità con la partecipazione come candidati o come eletti dei magistrati. Le ragioni sono di evidente opportunità. La funzione del magistrato ha troppe implicazioni con la vita civile, e la vita civile ha anche un aspetto politico importante e coinvolgente, come abbiamo constatato anche nei più recenti avvenimenti. Il magistrato è un po' come la moglie di Cesare: deve essere al di sopra di ogni sospetto, mentre invece il coinvolgimento territoriale e di funzioni indubbiamente ingenera qualche perplessità.

Non so come si possa ridurre dal punto di vista spaziale alla sede in cui viene esercitata la funzione questa forma di incompatibilità. I magistrati di corte d'appello hanno un distretto che coincide con la regione,

salvo i due casi di cui è stata fatta menzione. La riduzione al semplice compartimento di amministrazione della giustizia stabilirebbe, questo sì una disparità di trattamento, per cui il magistrato di corte d'appello avrebbe un'incompatibilità estesa alla regione, mentre il magistrato di tribunale o addirittura di pretura avrebbe un'incompatibilità infinitamente minore. È quindi bene mantenere come limite territoriale quello del distretto che coincide con la regione.

Dal punto di vista temporale una norma transitoria è necessaria, ma non va nella direzione della riduzione del termine dei cinque anni per l'esercizio delle funzioni, quanto piuttosto nel senso della riduzione a tre anni, come è stato opportunamente proposto dal relatore, per quanto attiene all'incompatibilità con lo *status* di candidati e di eletti. Credo che questo tema sia particolarmente importante in questi giorni. Non ho alcuna forma critica preconstituita per la magistratura, anche perchè per mia fortuna ho sempre avuto a che fare con magistrati di alto livello e di altissima preparazione: quei pochi che non hanno risposto positivamente alle mie attese di operatore del diritto sono stati poi eliminati dalla stessa regola di selezione della vita prima ancora che della professione.

Debbo però dire che il pericolo che viene avvertito da tutti (ci sono stati dei sondaggi molto eloquenti sull'argomento) è quello che la funzione del magistrato venga strumentalizzata al conseguimento di un risultato politico. Nessuna funzione si presta come quella del magistrato, perchè essa ha una caratteristica di utilità sociale, ma anche una caratteristica di eticità e di moralità che la rende particolarmente attraente per coloro che vedono nel magistrato il simbolo di una giustizia ideale, che l'esperienza mi ha insegnato non può essere sempre raggiunta. Qualche caso recente in tal senso ci ammonisce; qualche caso che è in corso di maturazione ci deve ammonire ancora di più. Soprattutto bisogna evitare che questa conflittualità endemica tra la classe politica e la magistratura si risolva in una crisi di sfiducia del paese verso l'amministrazione della giustizia.

Chiedo allora all'onorevole relatore se può essere mantenuta questa diversità tra i cinque anni del periodo introdotto nel comma 1 e la riduzione a tre anni, secondo il suo emendamento, dei termini di cui al comma 1 così come è stato formulato. Per il resto sono favorevole all'approvazione di questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore Senese se vuole dare subito una risposta.

SENESE, *relatore*. Se ho capito bene, il senatore Misserville mi chiede di mantenere l'emendamento così come l'ho proposto.

PRESIDENTE. Mi era parso di aver colto che ci fosse la proposta di una leggera modificazione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Tre anni anche nel primo comma.

MISSERVILLE. L'emendamento andrebbe corretto in questo modo: «I magistrati non possono partecipare alle competizioni elettorali nella regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni» – questo termine dovrebbe essere mantenuto – «nè essere assegnati, per i successivi tre anni,» – e questo sarebbe il limite di modifica del secondo comma – «a sedi comprese nelle regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti».

Da un punto di vista tecnico non c'è nemmeno bisogno di un secondo comma.

SENESE, *relatore*. Credo di aver inteso quello che chiede il senatore Misserville. Allora bisognerebbe modificare il secondo comma, accogliendo la sua richiesta che mi sembra accettabile, in tal senso: «Nella prima applicazione della presente legge il primo termine di cui al primo comma è ridotto a tre anni». Va bene.

PRESIDENTE. Il primo termine o il secondo termine?

SENESE, *relatore*. Il primo termine, se ho bene udito.

PRESIDENTE. Sentiamo cosa dice il senatore Misserville.

MISSERVILLE. Vi ringrazio, perchè voi volete fare l'interpretazione autentica di quello che io ho detto, mi sembra, con chiarezza.

Il secondo termine andrebbe ridotto a tre anni, mentre il primo termine andrebbe mantenuto a cinque anni.

PRESIDENTE. Ricapitoliamo: nel primo comma il secondo termine è ridotto a tre anni. Il secondo comma risulta così formulato: «Nella prima applicazione della presente legge, il termine di cinque anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni».

MELONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, signor Ministro, tre brevissime considerazioni.

Ritengo accettabile e giusto l'emendamento proposto dal senatore Pera e fatto proprio dal relatore, con cui si riducono a tre anni i termini entro i quali non si può partecipare ad una competizione elettorale, nè essere poi riassegnati alla regione nella quale ci si è candidati. Mi chiedo solo che senso ha mantenere la frase: «nel territorio in cui siano stati candidati o eletti». Contrariamente a quanto propone la senatrice Salvato, io

non avrei escluso il termine «candidati». Io escluderei da questa frase, proprio per non creare possibilità di interpretazioni differenti, il termine «eletti», cioè basta la semplice candidatura. Lasciare i due termini «candidati o eletti», che non sono in contrapposizione o alternativi l'uno all'altro, significa solo creare confusione e pericoli di diverse interpretazioni rispetto a quello che il legislatore si propone. Per cui, la mia proposta è di eliminare le parole: «o eletti».

Un'altra considerazione non posso non farla: questa norma penalizzerà tutti i magistrati della Sardegna. Infatti, contrariamente a quanto può avvenire in tutte le altre parti d'Italia, dove ci sarà sempre la possibilità, in caso di una elezione, di presentarsi in una regione vicina, i magistrati della Sardegna dovranno subire il trasferimento dall'isola al continente, per cui saranno certamente poche o non saranno assolutamente possibili candidature da parte di magistrati sardi. Credo che questo discorso andrà ripreso allorché si parlerà della geografia giudiziaria, della formulazione dei distretti.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

**Cambio di
Presidenza
ore 18,29**

(Segue MELONI). Il divieto dovrà essere rapportato ai distretti, considerato che in Sardegna attualmente esistono un distretto e una sede distaccata, che è quella di Sassari.

Altra considerazione che non posso non fare è che qualcuno potrebbe ricorrere persino ad una candidatura in Sardegna per non essere poi inviato in questa stessa regione qualora, appunto, si prospettasse tale pericolo per lui, e questo vale sia per quanto riguarda i sardi che per gli altri. (Applausi del senatore Specchia).

PRESIDENTE. Il relatore accoglie la proposta del senatore Meloni di sopprimere le parole: «o eletti»?

SENESE, *relatore*. Evidentemente in questa materia sono possibili punti di equilibrio diversi: io credo che l'ultima formulazione da me proposta sia sufficientemente equilibrata e quindi la mantengo ferma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal relatore, come dallo stesso riformulato in accoglimento della proposta del senatore Misserville.

**Voto
emend. 1.0.1**

È approvato.

Esame art. 2
ore 18,32

Art. 2.

(Incarichi consentiti e incarichi vietati)

1. Salve le disposizioni speciali relative alla eleggibilità dei magistrati a funzioni pubbliche elettive e salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici nè esercitare industrie o commerci o qualsiasi libera professione. Sono invece consentiti ai magistrati:

a) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, le Commissioni parlamentari operanti con i poteri dell'autorità giudiziaria, la Corte costituzionale, il Ministero di grazia e giustizia, l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio superiore della magistratura, e gli altri organi di rilevanza costituzionale;

b) gli incarichi presso organismi giurisdizionali internazionali o sovranazionali, comunque denominati, o presso organismi internazionali o sovranazionali che abbiano diretta attinenza con la giustizia e per i quali venga deliberato il collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114;

c) gli incarichi di insegnamento conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, anche attraverso i consigli giudiziari, e dal Ministero di grazia e giustizia e gli incarichi presso le commissioni elettorali; gli incarichi di componenti di commissioni di esami di concorso per le varie magistrature, il notariato, l'avvocatura dello Stato, i ruoli del personale ex direttivo e dirigenziale del Ministero di grazia e giustizia nonché di componenti delle commissioni di esami di abilitazione o di concorso per l'esercizio della professione forense;

d) la partecipazione ad organi della giustizia tributaria;

2. Sono vietati ai magistrati:

a) le prestazioni di consulenza o collaborazione rese a soggetti privati;

b) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

c) le prestazioni di consulenza, rese ad amministrazioni o enti pubblici, riconducibili ad attività libero-professionale;

d) la partecipazione a collegi arbitrali o l'incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

e) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

f) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

g) la partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con potere di gestione di enti con organizzazione imprenditoriale, anche se non aventi finalità lucrativa;

h) la partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, a meno che, per i soli magistrati amministrativi, essa non sia prevista espressamente dalla legge;

i) ogni altro incarico non espressamente consentito dal comma 1.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «Salve le disposizioni» sino a: «e».

2.701

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «Sono invece consentiti ai magistrati» con le altre: «A non più di un mezzo per cento (0,5 per cento) dei magistrati in organico, compresi i fuori ruolo, sono invece consentiti:».

2.660

BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO, PELLICINI, SILIQUINI, LISI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.100

SALVATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.500

GRECO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.702

CENTARO, PERA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) gli incarichi presso:

1) la Presidenza della Repubblica;

2) le Commissioni Parlamentari operanti con i poteri dell' Autorità giudiziaria;

3) la Corte costituzionale;

4) il Ministero di grazia e giustizia limitatamente all' ispettorato, all' ufficio grazie e rogatorie internazionali della direzione generale affari penali, alla direzione generale dell' organizzazione giudiziaria per quanto

riguarda le attribuzioni suscettibili di interferire con la funzione giudiziaria;

5) l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per i soli magistrati amministrativi e contabili che a tal fine sono collocati fuori ruolo, gli uffici legislativi e di gabinetto dei Ministri nonché del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

6) il competente Consiglio della magistratura;

7) gli organismi imparziali di garanzia per i quali la presenza del magistrato sia espressamente prevista o consentita dalla legge;

a-bis) in ogni caso il numero dei magistrati destinati al Ministero di grazia e giustizia, alla Presidenza della Repubblica e alla Corte costituzionale non può superare complessivamente le 30 unità per il ministero, le cinque unità per la Presidenza della Repubblica e le 20 unità per la Corte costituzionale;

a-ter) sono abrogate le disposizioni che prevedono come necessaria la nomina di un magistrato alla direzione di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

2.705 (già 2.36, 2.37, 2.38)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica per un numero di magistrati non superiore a tre; presso le Commissioni parlamentari operanti con i poteri dell'autorità giudiziaria per un magistrato per ciascuna della commissioni; presso la Corte costituzionale per un numero di magistrati non superiore a quindici; presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per un numero di magistrati non superiore a dieci; presso il Gabinetto del Ministro, la direzione generale degli affari penali, la direzione generale dell'organizzazione generale e degli affari generali e l'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia per un numero non superiore a trenta; presso il Consiglio superiore della magistratura per un numero di magistrati non superiore a 10».

2.703 (già 2.501, 2.502, 2.503, 2.11)

GRECO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le Commissioni parlamentari operanti con i poteri dell'autorità giudiziaria, l'ispettorato generale e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia, e, per i soli magistrati amministrativi e contabili, gli uffici legislativi dei Ministeri nonché del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;»

2.337

BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO, PELLICINI, SILIQUINI, LISI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli incarichi presso il Consiglio superiore della magistratura e le Commissioni parlamentari operanti con i poteri dell'autorità giudiziaria;».

2.8

SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli incarichi presso le Commissioni parlamentari operanti con i poteri dell'autorità giudiziaria, l'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dello stesso Ministero»

2.339

BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO, PELLICINI, SILIQUINI, LISI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli incarichi presso le Commissioni parlamentari che operano con i poteri dell'autorità giudiziaria e, presso il Ministero di grazia e giustizia e per un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i soli incarichi di direttore generale dell'organizzazione e degli affari generali, degli affari penali degli affari civili e libere professioni, dell'amministrazione penitenziaria»

2.335

BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO, PELLICINI, SILIQUINI, LISI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «La Presidenza della Repubblica, le Commissioni parlamentari operanti con i poteri dell'autorità giudiziaria», le parole: «il Ministero di grazia e giustizia» nonchè le parole: «gli altri organi di rilevanza costituzionale».

2.150

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la Corte costituzionale» inserire le altre: «il Ministero degli affari esteri, limitatamente all'espletamento degli obblighi internazionali del nostro paese nel settore della giustizia.».

2.10

BERTONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «il Ministero di grazia e giustizia, l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole: «e gli altri organi di rilevanza costituzionale».

2.101

SALVATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il Ministero di grazia e giustizia» con le seguenti: «l'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia e l'Ispettorato generale presso lo stesso Ministero».

2.110

ZECCHINO, FOLLIERI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il Ministero di grazia e giustizia» con le seguenti: «l'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia».

2.7

CALLEGARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e gli altri organi di rilevanza costituzionale».

2.704

CENTARO, PERA

Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «Sono consentiti altresì presso il Ministero di grazia e giustizia i soli incarichi di Capo del Gabinetto del Ministro, di Capo dell'ufficio legislativo, di direttore generale dell'organizzazione generale e degli affari generali, degli affari penali, degli affari civili e libere professioni, dell'amministrazione penitenziaria».

2.110a

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) gli incarichi presso autorità amministrative indipendenti o di garanzia, nei casi espressamente previsti dalla legge;».

2.6

FASSONE, CALVI, FERRANTE, TAPPARO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la giustizia» inserire le altre: «ovvero presso le rappresentanze di tutela degli interessi italiani davanti ai predetti organi».

2.13

BERTONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «27 luglio 1962, n. 1114» aggiungere le seguenti: «o del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

2.12

BERTONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) gli incarichi presso le commissioni elettorali, gli incarichi di componente di commissioni di esami di concorso per le varie magistrature, il notariato, l'Avvocatura di Stato, nonché di componenti delle commissioni di esame di abilitazione o di concorso per l'esercizio della professione forense».

2.504

GRECO

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «Le titolarità di contratti di insegnamento universitario o post-universitario».

2.21

CALVI, BERTONI, FASSONE, DI ORIO, MELE, FERRANTE, TAPPARO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dal Consiglio superiore della magistratura, anche attraverso i consigli giudiziari» con le seguenti: «dal competente Consiglio, per i magistrati ordinari anche attraverso i consigli giudiziari,».

2.39 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso i consigli giudiziari»; sostituire la parola: «Ministero» con l'altra: «Ministro»; sopprimere le parole da: «il notariato» fino alla fine del comma.

2.9

SCOPELLITI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e dal Ministero di grazia e giustizia e» con le altre: «dal Ministero di grazia e giustizia e dalle scuole superiori delle amministrazioni dello Stato nonché».

2.41

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole «della giustizia tributaria» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero».

2.105

MELONI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere infine la seguente:

«d-bis) la partecipazione ad organi della giustizia sportiva».

2.16

CALLEGARO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) la partecipazione agli organi della giustizia sportiva istituiti dalle Federazioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano».

2.18

CALVI, BERTONI, DI ORIO, FERRANTE

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) la partecipazione agli organi della giustizia sportiva istituiti dalle federazioni associate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano».

2.506

GRECO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) la partecipazione agli organi della giustizia sportiva con funzione di giudice unico o di componente di collegi, sia giudicanti che inquirenti».

2.17

CIRAMI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) la partecipazione ad organi di associazioni di volontariato legalmente riconosciute».

2.103

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-ter) la partecipazione ad organi di associazioni di volontariato legalmente riconosciute».

2.507

GRECO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli incarichi di cui al precedente comma non possono essere conferiti a più dell'uno per cento dei magistrati in organico, compresi i fuori ruolo».

2.111

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis I magistrati che partecipano a conferenze, convegni, dibattiti, incontri ed iniziative culturali, sono tenuti ad inviare trimestralmente al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'elencazione analitica degli stessi, con l'indicazione delle date, dei luoghi, dei temi discussi, degli Enti e dei Comitati organizzatori».

2.560

MELONI, THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «consulenza» inserire le seguenti: «anche occasionali».

2.950

BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO, PELLICINI, SILIQUINI, LISI, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 2, inserire le seguenti lettere:

«a-bis) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Ministero di grazia e giustizia, l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio e gli altri organismi di rilevanza costituzionale;

a-ter) gli incarichi di componenti di commissioni di esami di concorso per il notariato, l'Avvocatura dello Stato, i ruoli del personale ex direttivo e dirigenziale del Ministero di grazia e giustizia nonché di esami di abilitazione o di concorso per l'esercizio della professione forense».

2.20

SCOPELLITI

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: «, riconducibili ad attività libero-professionale».

2.880

BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO, PELLICINI, SILIQUINI, LISI, MAGNALBÒ, PASQUALI

SENESE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.701 è consequenziale all'emendamento 1.0.1 che abbiamo appena approvato e, del resto, lo ha rilevato già il senatore Caruso Antonino.

Invece l'emendamento centrale, per così dire, tra quelli proposti dal relatore all'articolo 2, è il 2.705, il quale tiene conto delle diverse posizioni che riguardo all'estensione degli incarichi consentiti ai magistrati si sono manifestate in quest'Aula e tra i diversi Gruppi. La soluzione adottata è quella di ridurre al minimo tali incarichi, senza tuttavia nuocere alla funzionalità di alcune istituzioni o di alcuni organi che hanno bisogno dell'eventuale attività dei magistrati.

Ometto di elencare adesso gli organi presso i quali è consentito il distacco, il collocamento fuori ruolo dei magistrati e sottolineo, invece, la fortissima riduzione che è prevista per i magistrati che possono essere distaccati al Ministero di grazia e giustizia: nell'emendamento infatti vi è l'indicazione degli uffici che i magistrati possono ricoprire presso il Ministero di grazia e giustizia, lasciando, per la verità, aperta ad un successivo intervento legislativo, connesso alla più generale riforma del Ministero, una migliore individuazione di tali incarichi.

Debbo anche precisare che questo intervento, che limita fortemente per i magistrati ordinari, e, in misura appena meno accentuata, anche per i magistrati amministrativi, la loro utilizzabilità tende a riconoscere appieno le caratteristiche dell'indipendenza dei magistrati e, come giustamente rilevava il Ministro guardasigilli, non intende minimamente disconoscere l'apporto che fin qui è stato dato dai magistrati ordinari e amministrativi al funzionamento della macchina dello Stato.

A questo riguardo, debbo precisare che è venuto il momento che il nostro paese faccia uno sforzo per far crescere professionalità ulteriori e diverse, senza essere costretto a ricorrere, come finora ha sempre fatto, alle professionalità dei magistrati. Questo sforzo verrà accompagnato da una normativa *ad hoc* che consenta la formazione di personale dirigenziale e della quale ci occuperemo negli articoli finali; ed è una normativa che si collega anche ad un lasso di tempo che viene previsto per l'entrata in vigore di queste limitazioni, lasso di tempo durante il quale i magistrati attualmente in servizio presso i vari uffici continueranno, si spera, ad assolvere con lo stesso impegno la propria attività e, soprattutto, a funzionare come momento di addestramento per le nuove professionalità dirigenziali che si confida di poter suscitare.

Per quanto riguarda la limitazione numerica che viene prevista con riferimento alle esigenze dei vari uffici, il relatore si rende conto che questa potrebbe essere ulteriormente arricchita, tenendo conto dell'emendamento 6.253 dei senatori Centaro e Pera, con riferimento in particolare ai magistrati che possono essere assegnati ai vari consigli superiori. In questo senso il relatore propone di modificare la lettera *a-bis*) del punto 7, che determina le unità massime di magistrati assegnabili ad alcuni uffici nel modo seguente: «*a-bis*) in ogni caso il numero dei magistrati assegnati al Ministero di grazia e giustizia, alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale e al competente Consiglio non può superare compless-

sivamente le 30 unità per il Ministero, le cinque per la Presidenza della Repubblica, le 20 unità per la Corte costituzionale, le 10 unità per il Consiglio superiore della magistratura e le 3 unità per ciascuno degli altri consigli di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*».

Vi è poi da precisare che forse sarebbe il caso di dissipare un equivoco derivante dalla congiunta lettura dei numeri 4) e 5) della lettera a): al punto 5) si potrebbe specificare che per i soli magistrati amministrativi e contabili che a tal fine sono collocati fuori ruolo: «e fermo quanto disposto al punto 4),» è consentito l'accesso agli uffici legislativi e di gabinetto dei Ministri, nel senso che, all'ufficio legislativo e di gabinetto del Ministro di grazia e giustizia, salvo quello che sarà stabilito in sede di riforma, non è consentito l'accesso ai magistrati amministrativi e contabili.

Ciò per quanto riguarda l'emendamento 2.705 che si conclude poi con una previsione opportuna di abrogazione delle disposizioni che prevedono come necessaria la presenza di un magistrato alla direzione di uffici del Ministero di grazia e giustizia. Si amplia in tal modo la possibilità per tale Dicastero e per il Ministro competente di scegliere il preposto alla direzione degli uffici in una platea molto più ampia di soggetti.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti del relatore, l'emendamento 2.39 (Nuovo testo) è puramente tecnico, così come gli emendamenti 2.41, 2.42 (Nuovo testo), 2.43 e 2.44.

CARUSO Antonino. L'emendamento 2.660 si pone come cappello alle previsioni contenute nelle lettere a), b), c), d) e seguenti dell'articolo 2 e si propone di individuare il limite massimo per il prelievo di personale proveniente dalla magistratura da assegnare a funzioni presso altre amministrazioni.

Anche io, colleghi, condivido quanto affermato dal Ministro e ripetuto dal relatore: nessuno vuole revocare, è indubbio, la qualità, la quantità e la laboriosità dell'opera che è stata prestata dai magistrati collocati fuori ruolo o comunque assegnati a svolgere la loro opera in vantaggio di altre amministrazioni. Tuttavia il problema che occorre porsi mi sembra sia di coerenza, con riferimento al proposito da più parti conclamato di delineare delle possibilità di nuovo e miglior funzionamento per tutti i nostri tipi di giustizia.

La prima via di rimedio che deve essere praticata non può che essere quella di un contenimento rigoroso, programmato e programmabile, delle risorse che vengono destinate ad amministrare la giustizia. Se non saremo in grado di stabilire che il numero dei magistrati occorrente è quello, e che quello è il numero dei magistrati conseguentemente disponibili e affideremo ad una, per così dire, navigazione a vista la distrazione delle risorse dei magistrati verso amministrazioni diverse da quelle della giustizia, non riusciremo mai a poter determinare e realizzare quella programmazione del servizio di giustizia che è alla base del suo buon funzionamento.

Con l'emendamento 2.660 è prevista una percentuale dello 0,5 per cento. Questo emendamento si collega anche sul piano letterale, oltre che logico, con l'emendamento 2.111, il quale, con la stessa finalità tut-

tavia propone un limite massimo dell'uno per cento dei magistrati in organico, compresi coloro che si trovano fuori ruolo. Tradotto il termine percentuale in numeri, stiamo ad indicare un complesso di 150 o di 75 magistrati, a seconda che si tratti dell'uno per cento o dello 0,5 per cento, tra tutti i magistrati ordinari e amministrativi. Questo, ai presentatori dell'emendamento, è sembrato il limite massimo ed inderogabile entro cui possano essere, come ho detto poc'anzi, prelevate le risorse da assegnare poi alle varie amministrazioni. Questo emendamento è pure compatibile con le limitazioni parziali contenute nella lettera *a-bis*) al punto 7 dell'emendamento 2.705, presentato dal relatore. Aggiungo e concludo l'esposizione di questo emendamento dicendo che il limite di 150 unità è peraltro del tutto conforme con l'opinione che era stata generalmente condivisa nel corso di svariati incontri informali, ma a contenuto sostanziale, che si sono svolti sul punto, tra le maggiori componenti politiche della nostra Assemblea.

Gli emendamenti 2.337, 2.339 e 2.335 si illustrano da soli perchè hanno la finalità limitativa e precisativa delle amministrazioni presso cui possono essere dirottate le risorse dei magistrati. Anche gli emendamenti 2.150 e 2.110a – quest'ultimo da valutare in correlazione con l'emendamento 2.660 – si illustrano da soli. Rimane ancora da illustrare l'emendamento 2.14/1 che si colloca, così come l'emendamento 2.14 cui è riferito, nella materia relativa agli incarichi che possono essere consentiti ai magistrati. Esso mira ad escludere i magistrati che svolgono funzioni di pubblico ministero dagli incarichi di insegnamento attinenti le funzioni giudiziarie dei corpi ausiliari, di qualunque tipo siano. Devo aggiungere che non condividiamo in via generale l'emendamento 2.14 a causa della sua palese genericità; pur tuttavia, sembra che gli insegnamenti da impartire agli organismi ausiliari della giurisdizione debbano essere comunque improntati a principi di terzietà. Di qui, ad avviso dei presentatori e mio, la necessità di escludere da tali incarichi i magistrati che svolgono la funzione di pubblico ministero.

L'emendamento 2.15 non ha necessità di essere illustrato.

Con l'emendamento 2.950, in riferimento al comma 2, lettera *a*), vale a dire il primo punto concernente le attività vietate ai magistrati, si precisa che le prestazioni di consulenza o di collaborazione rese a soggetti privati devono comprendere anche quelle svolte a carattere occasionale.

Sempre nell'ambito degli incarichi e delle attività vietate al magistrato, al comma 2, lettera *c*), in cui si parla di «prestazioni di consulenza, rese ad amministrazioni o enti pubblici», vanno eliminate le parole «riconducibili ad attività libero-professionale», perchè sembra che tale attività libero-professionale sia in termini onnicomprensivi interdetta comunque, a chi svolge la funzione di magistrato. Viceversa, con l'emendamento 2.881 si mira ad attenuare il principio testè stabilito con l'aggiunta delle parole «salvo quelle occasionali autorizzate dal competente Consiglio».

In definitiva, colleghi, l'impianto che viene proposto con gli emendamenti 2.880 e 2.881, per non distrarre ancora una volta le risorse della magistratura dal fine ad essa proprio, che è quello dell'esercizio della giuri-

sdizione, prevede l'estensione del divieto anche alle prestazioni di consulenza quando sono rese in favore di amministrazioni o di enti pubblici, pur con una eccezione, che è quella stabilita per particolari occasioni, in cui è tuttavia necessaria la specifica autorizzazione del competente Consiglio superiore.

SALVATO. Gli emendamenti da me presentati si illustrano da sè

CENTARO. Si danno per illustrati tutti gli emendamenti del senatore Greco, a cui aggiungo la mia firma.

PERA. Signor Presidente, prendo la parola per una breve illustrazione dell'emendamento 2.702 da me presentato insieme al senatore Centaro e al quale aggiunge la firma la collega Scopelliti.

Si tratta di un emendamento che prevede la soppressione dell'intera lettera *a)* del comma 1, quella che consente gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, le Commissioni parlamentari, la Corte costituzionale, il Ministro di grazia e giustizia, il Consiglio superiore della magistratura e l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Se valesse anche per la lettera *a)* dell'articolo 2 ciò che ha ricordato il relatore a proposito dell'emendamento 1.0.1, cioè il riferimento ad un voto della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, il mio emendamento dovrebbe essere accolto. Ricordo infatti che su questo punto la Commissione bicamerale aveva assunto, se pur con un voto contrastato e difficile, un orientamento piuttosto drastico. Non si è trattato certamente di un voto unanime, ma parecchi Gruppi di maggioranza e di opposizione hanno assunto trasversalmente la decisione di consentire deroghe per legge ordinaria circa i distacchi dei magistrati, ad eccezione di quattro casi indicati tassativamente: i distacchi presso la pubblica amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia, gli arbitrati e gli organi di controllo. Il disegno di legge oggi in esame è molto più arretrato rispetto al voto della Commissione bicamerale, sebbene gli emendamenti presentati dal relatore lo rendano un po' più avanzato rispetto al testo presentato dal Ministro di grazia e giustizia.

Devo presumere allora che i Gruppi, i quali si espressero a favore di un atteggiamento per così dire di «risparmio», oggi non sono più d'accordo con la determinazione allora assunta.

Richiamo tuttavia la circostanza che l'emendamento tendente ad escludere la presenza di magistrati negli organi indicati alla lettera *a)*, ha una duplice motivazione. Alla base del divieto dell'assunzione di certi incarichi da parte dei magistrati vi è anzitutto una ragione di efficienza: si tratta di restituire i magistrati alla loro funzione investigativa e giurisdizionale. In secondo luogo vi è una ragione di principio, forse più importante: si tratta di fare in modo che i magistrati non siano presenti presso organi nella cui vita istituzionale possano interferire. La ragione di principio attiene perciò alla divisione dei poteri. Non si tratta soltanto di restituire i magistrati alla loro funzione per consentire una maggiore efficienza del-

l'attività giudiziaria, ma si tratta anche di evitare che la presenza di magistrati presso la Presidenza del Consiglio o il Ministero di grazia e giustizia o la Presidenza della Repubblica interferisca con funzioni amministrative o di tipo decisamente politico.

Il testo in esame prevede molte deroghe a questo principio. Sembra che, con la riduzione del numero dei magistrati distaccati, ci stiamo occupando delle ragioni di efficienza più che della ragione di principio della divisione dei poteri. Infatti il testo di esame e gli emendamenti del relatore consentono la dislocazione, sia pur ridotta, dei magistrati presso altri organi costituzionali. Ripeto che la riduzione del numero degli incarichi non risolve di per sè il problema della divisione dei poteri propria dello Stato di diritto.

Diverso sarebbe stato il caso in cui avessimo mantenuto l'indicazione espressa dalla Commissione bicamerale, preoccupandoci di introdurre norme transitorie tali da giustificare, entro un certo periodo di tempo, la possibilità di creare una classe amministrativa adeguata per sostituire i magistrati. Avremmo così fatta salva la ragione di principio secondo la quale i magistrati sono tenuti a fare i magistrati e non gli amministratori, i consulenti o a svolgere altre attività parapolitiche. Dopo di che, stabilito questo, poichè oggi parecchi magistrati svolgono anche altri incarichi, avremmo potuto darci un termine temporale congruo - uno, due o tre anni - in modo tale da rispettare le ragioni di principio.

Oggi, invece, ci troviamo con un disegno di legge ibrido che da un lato si preoccupa cioè delle ragioni di efficienza riducendo un po' il numero dei magistrati, e dall'altro lato non si preoccupa delle ragioni della commistione, dell'interferenza che costituisce pure il problema - un altro e forse più importante aspetto del problema - che dovremmo risolvere.

Per queste ragioni raccomando l'accoglimento dell'emendamento 2.702, salvo a introdurre - il relatore potrebbe sempre farlo - una norma transitoria che stabilisca quando la drastica riduzione possa andare a regime.

Mi rendo conto che non potremmo stabilire dall'oggi al domani l'eliminazione di tutti i magistrati dagli organi dove attualmente svolgono altre funzioni diverse dalle loro, ma potremmo trovare facilmente un accordo circa il numero di anni, la quantità di tempo necessario per rispettare questo che ritengo un principio sacrosanto, l'unico e vero principio che giustifica il provvedimento al nostro esame. In caso contrario, è un provvedimento - per così dire - di economia nella dislocazione dei magistrati che non risolve il problema delle interferenze. Che presso il Ministero di grazia e giustizia ci siano 50, 100 magistrati o 30, la differenza sarà semplicemente data dal fatto che ci saranno un po' di più o un po' di meno di magistrati che torneranno a svolgere le loro funzioni; tuttavia, la differenza circa la commistione che in quel Ministero, come in altri organi costituzionali, si crea non ha rilievo.

Quindi, credo sia meglio rispettare il punto di principio e discutere su una norma che consente di mettere a regime tale principio, anzichè adottare un compromesso che - ripeto - riduce invece l'intero provvedimento

soltanto ad una questione di risparmio di alcuni magistrati che vengono portati o «deportati» – se volete – da una parte all'altra senza risolvere la questione di principio medesimo.

Do per illustrato l'emendamento 2.704.

SCOPELLITI. Signor Presidente, nella condivisione dell'emendamento soppressivo della lettera *a*), il mio emendamento 2.8 acquista – per così dire – un valore di proposta in subordine.

Credo che nella discussione che si sta ora svolgendo non si possa non partire da una considerazione di ordine generale. Gli arretrati nel lavoro ordinario dei magistrati sono enormi e così preoccupanti da costringere il Governo a costituire il giudice unico, le sezioni stralcio con componenti estranei all'ordine giudiziario. Il delicato problema dell'imponente arretrato si tenta di risolvere con rimedi di assai dubbia efficacia e comunque influenti negativamente sulla professionalità del giudice e sulla qualità della giustizia.

Ne deriva, quindi, la necessità di inibire il più possibile ai magistrati di dedicarsi ad attività diverse da quelle che competono loro istituzionalmente. In tal senso andava il *referendum* presentato dalla Lista Pannella sugli incarichi giudiziari; in tal senso non credo vada, anche se armato di buona volontà, l'emendamento presentato dal relatore che riduce il numero, ma non punta alla incompatibilità vera e propria.

Premesso ciò, l'emendamento da me presentato esclude dagli incarichi possibili quelli relativi alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale, al Ministero di grazia e giustizia, al Presidenza del Consiglio e ai vari organi di rilevanza istituzionale.

Ora è vero che non può non consentirsi alla Presidenza della Repubblica, ove il Presidente lo creda, di avvantaggiarsi dell'opera di magistrati; ma ritengo possibile ciò a due condizioni: in primo luogo, che l'incarico sia esclusivamente presso l'ufficio legislativo; in secondo luogo, che sia almeno rigorosamente limitato nel numero dei magistrati. Tuttavia, non potendo porre questi limiti, credo sia da eliminare completamente la voce.

Per quanto riguarda gli incarichi presso la Corte costituzionale, non possiamo dimenticare come la Corte stessa sia nominata con un equilibrio particolare: un terzo dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento, un terzo dalle magistrature. Ora, se nell'alta burocrazia della Corte vengono chiamati i magistrati come assistenti di ogni giudice, come aiuto per l'acquisizione della documentazione indispensabile e praticamente per la stesura della decisione, in realtà viene a rompersi quell'equilibrio che il sistema vuole tra i diversi poteri. Può anche darsi che i giudici abbiano bisogno di un aiuto tecnico: ebbene, possono a mio avviso rivolgersi all'ambiente universitario e all'avvocatura, di Stato e non. Sono tutte categorie che non rappresentano un potere. Uno Stato così rigoroso nella separazione dei poteri non può a mio avviso accettare l'intrusione di magistrati nell'esercizio di una funzione così delicata come quella esercitata appunto dalla Corte costituzionale.

Passiamo poi al Ministero di grazia e giustizia. È in atto, e non credo sia un segreto, un'autentica invasione in detto Ministero. Tutti gli uffici sono presieduti da magistrati, ivi compreso quello dell'edilizia. Ebbene, proprio nel Ministero di grazia e giustizia magistrati non ce ne dovrebbero essere, se davvero si volesse come si dovrebbe volere, applicare il principio della separazione dei poteri. Non si comprende infatti per quale ragione chi è espressione dell'ordine giudiziario debba trovarsi come consigliere, indubbiamente autorevole, ma senz'altro interessato, in un organismo essenzialmente politico. E se è indubbio che il Ministro possa avere bisogno di tecnici, può ampiamente trovarli nel mondo accademico oppure nell'avvocatura. Non è invece ammissibile avere un Ministro che, pur essendo magistrato (ha avuto la fiducia del Parlamento), possa essere inquinato, condizionato da un esponente di altro potere.

Analogo ragionamento vale per l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, e ancor più per gli uffici legislativi di altri Ministeri. Se non escludessimo questi casi di incarichi, l'invasione della magistratura negli altri poteri sarebbe completa. Questa illogica ampiezza ha sicuramente contribuito a dare all'ordine giudiziario quell'ingiusta e pericolosa preminenza sugli altri poteri, per cui nella dolorosa realtà attuale il Parlamento, che è espressione autentica della volontà popolare, viene praticamente a trovarsi in una situazione di subordinazione nei confronti di chi invece non ha alcun legittimo conforto da parte della volontà popolare.

Di conseguenza, nell'emendamento 2.20 inserisco questi incarichi come incompatibili, mentre con l'emendamento 2.9 chiedo che la parola «Ministero» venga sostituita con la parola «Ministro», e credo che esso non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni. Chiedo poi, e qui richiamo l'attenzione dei colleghi, di vietare gli incarichi consentiti dalla lettera c) del comma 1, perchè credo che la magistratura non possa avere ingerenza anche nelle commissioni di esame per i ruoli del personale ex direttivo e dirigenziale del Ministero di grazia e giustizia ed anche per quanto concerne le commissioni di esame e di abilitazione per i concorsi per l'esercizio della professione forense. Non è infatti ammissibile la presenza di magistrati dato che l'avvocatura costituisce un ordine, e non a caso in effetti non ci sono avvocati nelle commissioni di concorso per l'ingresso in magistratura.

BERTONI. Signor Presidente, l'emendamento 2.10 a mia firma riguarda la conservazione dei magistrati presso l'ufficio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, che è un ufficio di particolare importanza in cui l'opera dei magistrati, soprattutto amministrativi, ha avuto un'importanza estremamente significativa. Se allora debbono essere conservati gli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 2, mi sembra giusto che sia conservato anche questo.

Circa l'emendamento 2.13, anch'esso a mia firma una volta che l'articolo 2 stabilisce di conservare gli incarichi dei magistrati presso enti o organismi internazionali o sovranazionali, mi sembra un'incongruenza eliminare l'attuale possibilità che sia conservata ad un magistrato - e ve ne è

solo uno presso la Corte di Strasburgo – la rappresentanza di tutela degli interessi italiani davanti a questi organi, enti, organismi internazionali e sovranazionali (che sono la Corte di Strasburgo, la Corte dell'Aia e così via).

L'emendamento 2.12, l'ultimo che porta solo la mia firma, è una conseguenza del precedente, in quanto riguarda il modo di collocamento fuori ruolo per il caso del rappresentante di tutela degli interessi italiani presso gli organi giurisdizionali internazionali o sovranazionali, nonché la misura dell'indennità.

Gli altri emendamenti che recano, insieme alla mia, la firma di altri senatori, li do per illustrati e poi saranno sottoposti alla valutazione dell'Aula.

FOLLIERI. Signor Presidente, l'emendamento 2.110, di cui sono co-firmatario con il senatore Zecchino, si illustra da sè

CALLEGARO. Signor Presidente, l'emendamento 2.7 è ispirato sostanzialmente a due principi ricordati prima dal senatore Pera e che non sto qui a ripetere.

Si era detto in Commissione che sarebbe un peccato sprecare la competenza e la preparazione dei magistrati anche per quanto riguarda un loro incarico presso il Ministero di grazia e giustizia. Con questo emendamento propongo appunto di non sprecare queste energie e competenze, ma di ridurle esclusivamente all'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, senza conferire incarichi che, non solo hanno nulla a che fare con la loro precipua funzione, ma neppure con la loro specifica preparazione.

Quanto all'emendamento 2.16, lo ritiro.

BERTONI. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti del senatore Fassone e li do per illustrati.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti del senatore Meloni, quindi chiedo di aggiungervi la firma, e li do per illustrati.

FOLLIERI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 2.560, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dei senatori Cirami, Lubrano Di Ricco e De Anna si intendono illustrati.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, intervengo a proposito dell'emendamento 2.705 che è stato presentato dal relatore e che in un certo senso

compendia tutta la materia e tutti gli emendamenti che sono stati proposti sull'argomento.

Dico subito che, in linea di principio, sono contrario al cosiddetto distacco dei magistrati presso altre amministrazioni dello Stato, a questa sorta di mobilità che spesso si traduce in una forma di dispendio delle energie della giustizia. Sono contrario per due ragioni. La prima è di carattere contingente data la situazione dell'amministrazione della giustizia, data l'enorme quantità di procedimenti pendenti e dato il ritardo addirittura biblico con cui ormai si risolvono le questioni giuridiche nel nostro paese, distaccare dei magistrati sottraendoli alla loro funzione, sarebbe come distogliere dei pompieri da un incendio che stia devastando una regione! L'incendio determinato dalla crisi della giustizia ha delle conseguenze di carattere sociale veramente serie, gravi, quindi è venuto il momento di dire basta alla mobilità dei magistrati.

La seconda ragione è, se mi consentite, di squisito carattere giuridico. I magistrati non sono dei dipendenti dello Stato pari agli altri, ma rappresentano una funzione, hanno cioè, nell'organizzazione dello Stato, una qualità particolare che li rende componenti di una colonna dell'amministrazione e, soprattutto, di una colonna dell'organizzazione dello Stato. Qualunque trasferimento avvenga che li distolga dalla loro funzione e da questa loro precipua qualità è un trasferimento che non può essere accettato perchè è contro la funzione, la dignità, la qualifica stessa dell'organismo giudiziario.

Pertanto, in linea di principio, sono contrario a questa mobilità e ritengo che sia venuto il momento di porvi fine in maniera totale e, direi quasi, epocale.

Tuttavia, mi rendo anche conto che in questo nostro paese la qualità della pubblica amministrazione è purtroppo inferiore ai livelli che ci si aspetterebbe da un paese civile che entri in un consesso europeo. In Francia, come in altre nazioni, esiste una scuola della pubblica amministrazione che prepara dei dipendenti statali *ad hoc* perchè nei Ministeri svolgano funzioni ausiliarie di preparazione legislativa; in Italia invece la qualità della burocrazia, dei dipendenti della pubblica amministrazione, non certo per loro colpa, è inferiore. Allora, mi sembra che l'iniziativa del relatore di limitare i trasferimenti e i distacchi sia apprezzabile, in vista del traguardo, che bisogna raggiungere, di restituire alla funzione di magistratura i giudici che vengono adibiti ad incombenze che non sono loro specifiche e che soprattutto, in un certo senso, umiliano la loro funzione.

Preannuncio, quindi, il voto favorevole all'emendamento 2.705 del relatore perchè va nella direzione che ho indicato. Lo faccio rendendomi conto della difficoltà attuale in cui si muove la macchina dell'amministrazione dello Stato del nostro paese, ma con l'intendimento preciso che va nel senso dell'eliminazione di questo fenomeno di trasmigrazione, che è contro le necessità contingenti, contro la qualità del magistrato e, soprattutto, contro la diversità che esiste all'interno dell'amministrazione dello

Stato fra questa funzione e le altre pur importanti funzioni di burocrazia e di amministrazione.

Quindi, a nome del Gruppo per l'UDR, preannuncio il voto favorevole all'emendamento 2.705 del relatore, che mi pare riassume e compendi tutti gli emendamenti che sono stati da più parti presentati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SENESE, *relatore*. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti, salvo l'emendamento 2.880, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori, sul quale il parere è favorevole. Naturalmente il parere è favorevole anche agli emendamenti presentati dallo stesso relatore. Ove l'invito al ritiro non venisse accolto, il parere è contrario.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Il parere è favorevole sull'emendamento 2.705, ma con una precisazione. Apprezzo moltissimo il riferimento fatto dal relatore, per un verso, alla necessità di una valutazione in merito alla revisione degli uffici e, per altro verso, alla crescita delle altre professionalità che dovranno progressivamente sostituire quelle dei magistrati in tutti gli uffici che non abbiano una connessione immediata e diretta con la funzione giudiziaria. Questa è la via che il Ministero sta perseguendo e che ha iniziato ad intraprendere con la Scuola per la formazione del personale amministrativo e con la sostituzione, laddove era possibile in relazione alla disciplina attuale, di alti dirigenti amministrativi ai magistrati.

Un unico sommo rilievo per il quale, al punto 4) dell'emendamento 2.705, mi rimetto all'Aula, e cioè l'indicazione degli uffici fatta con una sorta di tassatività che, ad esempio, è in contrasto con quella dell'emendamento 2.110a o dell'emendamento 2.7. Ciò perchè, oltre alla piena convinzione – ed è una strada che ho iniziato a percorrere due anni fa – che il numero dei magistrati presso il Ministero debba essere drasticamente diminuito, vi è anche la convinzione, da cui muovono la riforma del Ministero che è all'esame della Commissione giustizia e i decreti legislativi ai quali rimanda la legge Bassanini, della necessità di una riorganizzazione degli uffici ministeriali che assumeranno strutture, denominazioni e prospettazioni diverse. Proprio per tali motivi esprimo qualche perplessità, e in questo senso mi rimetto all'Aula, sulla elencazione degli uffici contenuta nel punto 4).

Mi si consenta di esprimere invece un fermo, quanto rispettoso per il Parlamento, dissenso nei confronti di quell'impostazione che vede nell'indipendenza del magistrato e nella sua formazione professionale addirittura un rischio di inquinamento. I Ministeri della giustizia di tutti gli altri paesi europei sono caratterizzati dalla presenza di magistrati in numero ben più rilevante che da noi. Questo lo debbo dire non per sfiducia nei confronti dell'amministrazione, alla quale stiamo dedicando tutte le nostre cure, ma perchè sono convinto che tra l'indipendenza e la formazione professionale,

da un lato, e la possibilità di mettere con lealtà queste doti a disposizione dell'amministrazione, dall'altro, non vi sia incompatibilità o addirittura il contrasto che è stato segnalato. Altro e diverso è il discorso della necessità di un recupero al massimo di tutte le forze di magistratura per il compito prioritario che la stessa deve assolvere e cioè quello di rendere giustizia; non credo tuttavia sia giusto trasformare questo discorso in una sorta di preclusione o di sospetto aprioristico nei confronti della magistratura e dell'operato che essa ha svolto.

Esprimo, dunque, parere favorevole sugli emendamenti del relatore e sull'emendamento 2.880, come prospettato dal relatore. Il parere è contrario in caso di mancato ritiro degli altri emendamenti. Il parere, ripeto, è favorevole all'emendamento 2.705, con quella riserva e rimessione all'Aula per quanto attiene al punto 4), relativamente all'indicazione degli uffici.

**Voto
emendamento
Art. 2.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.701.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole all'emendamento 2.660...

PRESIDENTE. Senatore Caruso Antonino, ci troviamo in sede di votazione dell'emendamento 2.701 e non dell'emendamento 2.660.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, mi scusi, mi sono sbagliato. Annuncio comunque il voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.701, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che sull'emendamento 2.660 il relatore ha rivolto un invito al ritiro. Senatore Caruso Antonino, lo accoglie?

CARUSO Antonino. Signor Presidente, no, non lo accetto e mantengo l'emendamento in questione. Peraltro, se ho ben inteso, un invito del genere è stato rivolto dal relatore in relazione a tutti gli emendamenti presentati, fatta eccezione per uno solo. Annuncio pertanto il voto favorevole, come prima ho erroneamente fatto sul precedente, su questo emendamento.

La dichiarazione resa pochi istanti fa dal Ministro, di rispettoso, ma fermo dissenso rispetto ad alcune opinioni esposte nella discussione illustrativa degli emendamenti, potrebbe introdurre argomenti anche gravemente polemici, ma non intendo muovermi in questa direzione. Intendo

invece sottolineare come nè da parte del relatore nè, tantomeno, da parte del Governo sia stata spesa una sola parola su questo emendamento e su un particolare argomento da me utilizzato nel corso della sua illustrazione. Mi riferisco alla necessità di determinare dei criteri di programmazione e di pianificazione delle risorse umane disponibili per l'amministrazione della giustizia che, checchè ne pensi il Ministro, rappresenta il compito primo cui sono chiamati i magistrati, nel rispetto di una esigenza avvertita dai cittadini e che, in favore di questi, è costituzionalmente garantita.

Signor Presidente, ci sono stati provvedimenti che in quest'Aula sono stati approvati con grande consenso, alcuni altri sono stati invece votati soltanto dalla maggioranza. È abbastanza stravagante che un disegno di legge dell'importanza di questo al nostro esame, che per la prima volta affronta e riorganizza il regime delle incompatibilità degli incarichi vietati e permessi ai magistrati, sia destinato ad essere votato da meno di tre dozzine di senatori della maggioranza.

Si tratta di una constatazione che credo debba essere fatta con grande amarezza, la stessa amarezza con la quale devo sottolineare nuovamente l'appunto da me precedentemente mosso nei confronti del relatore e del Governo per non aver speso una parola sull'argomento «pianificazione». Questo mi fa intendere che, in realtà, il proposito tanto del relatore quanto del Governo, e quindi della maggioranza, di ripristinare un regime di normalità nell'amministrazione della nostra giustizia con riferimento all'assorbimento dei gravi arretrati sia un proposito non voluto, cioè che non si intende praticare nel concreto. Quindi, nell'esprimere voto favorevole su questo emendamento, mi riservo, volta per volta, di comunicare il voto di dissenso su tutti gli emendamenti presentati dal relatore. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.660, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che anche sugli emendamenti 2.100, 2.500 e 2.702, tra loro identici, il relatore ha rivolto un invito al ritiro. Senatrice Salvato, in relazione all'emendamento 2.100 da lei presentato, lo accoglie?

* SALVATO. Signor Presidente, a malincuore, aderisco all'invito del relatore e annuncio quindi il ritiro sia di questo emendamento sia dell'emendamento 2.101.

Aggiungo anche che la soluzione che il relatore propone rappresenta certamente un avanzamento rispetto alla situazione attuale in termini di possibile maggiore efficienza, ma non dà assolutamente risposta ad un sentimento molto profondo che è presente nei cittadini: quello di una divisione tra i poteri, quello di sapere che i magistrati in questo paese fanno innanzitutto e soltanto i magistrati.

Le stesse funzioni che sono poi previste nella soluzione indicata dal relatore, a mio avviso, potrebbero essere svolte da altre figure professionali con la stessa efficacia e con la stessa competenza. Evidentemente, questo Parlamento non ha ancora la possibilità o il coraggio sufficiente di andare a una soluzione radicale.

CENTARO. Mantengo gli emendamenti 2.500 e 2.702.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dai senatori Greco e Centaro, identico all'emendamento 2.702, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.705.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Annuncio il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale a questo emendamento del relatore, che pure contiene un passaggio apprezzabile nella parte in cui, con grande timidezza, quanto meno si determina a indicare un numero massimo delle unità di magistrati che sono assegnabili agli uffici del Ministero di grazia e giustizia, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale.

Di grande timidezza, dicevo, ove il relatore, viceversa, al punto 7), nemmeno ha ritenuto di dover indicare un limite massimo, per esempio, per gli organismi imparziali di garanzia (le cosiddette autorità garanti, che sono proliferate e stanno proliferando nel nostro ordinamento), in cui la presenza di magistrati in misura non superiore ad una unità sarebbe stata non solo auspicabile, ma conforme a principi di razionalità per impedire che l'autorità garante più non sia tale, ma diventi essa stessa organo di surrettizia giustizia.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento 2.705, il relatore ha fatto riferimento a due integrazioni che credo di aver colto, una al punto 5) e una al punto 7), lettera *a-bis*). Desidererei, in primo luogo, sapere se queste integrazioni sono recepite nell'emendamento che andiamo a votare.

Ciò detto, quello in votazione è certamente un emendamento che tende diciamo così – alla semplice razionalizzazione: si riduce il numero

dei magistrati e si identificano alcune sedi nelle quali la deroga della loro presenza è possibile.

Non sto a ripetere le ragioni che ho già esposto in sede di illustrazione dell'emendamento 2.702 per dire che questa misura mi pare insufficiente. Vorrei però far osservare al relatore, quanto alle misure di razionalizzazione, che ci sono delle sedi per le quali manca un'indicazione di vincolo numerico. Una mi pare è già stata risolta – quella del Consiglio superiore della magistratura, – altre riguardano le Commissioni parlamentari d'inchiesta, l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio (non è previsto, infatti, alcun vincolo al punto 5), le autorità di garanzia, anche se il riferimento alla legge che le istituisce consente probabilmente di superare questa obiezione.

Un'ulteriore obiezione riguarda il numero dei magistrati amministrativi, per i quali sembra non sia stato fissato un vincolo massimo.

Anche per queste ragioni, dunque, annuncio il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 2.705, chiedendo comunque al relatore di precisare se il testo in votazione è stato integrato con le proposte da lei precedentemente avanzate.

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il Gruppo del Partito Popolare concorda con le persuasive premesse esposte dal ministro Flick e con le motivazioni molto equilibrate fornite dal relatore, senatore Senese. In realtà, non può essere assunto, con l'astrattezza e l'assolutezza che gli sono attribuite, il principio della separazione dei poteri per escludere – ormai direi in ogni caso – la collaborazione di alcuni magistrati in uffici extragiudiziari, in numero ridotto, come viene proposto nel testo dell'emendamento in votazione. Tale collaborazione non può essere esclusa soprattutto nel caso, che più richiama la mia attenzione per esperienza personale, degli assistenti di studio dei giudici costituzionali. Proprio in questo caso si tratta dell'attività più vicina a quella giurisdizionale e di una attività che ha costituito motivo non ultimo del successo della Corte costituzionale nell'esperienza di questo cinquantennio di vita istituzionale italiana. Alcune delle figure più prestigiose della nostra magistratura hanno affinato la loro preparazione svolgendo questa attività. Il diritto comparato, poi, ci ricorda che in Germania, in Austria e in Spagna ci si avvale della collaborazione dei magistrati che soli possiedono, a differenza dei ricercatori universitari, l'esperienza della procedura civile e penale essenziale per lo svolgimento dei compiti della Corte.

Vorrei brevemente sfatare alcune leggende che sono corse nel periodo preparatorio di questa nostra deliberazione: non c'è lottizzazione per correnti – e non c'è mai stata – degli assistenti di studio alla Corte costituzionale. Il fatto che si tratti di un rapporto fiduciario tra giudice costituzionale e assistente di studio esclude ogni possibilità di lottizzazione

per correnti o di tipo sindacale. Tutto ciò è poco confacente con il prestigio e con i meriti della Corte, ma soprattutto contrasta con la verità di questa esperienza. Così pure deve essere esclusa ogni leggenda circa l'influenza decisiva degli assistenti di studio sulla formazione della giurisprudenza e delle sentenze della Corte costituzionale. Se così fosse, sarebbe evidentemente giusta la critica della senatrice Scopelliti, la quale ha affermato che la presenza di questi assistenti squilibrerebbe la composizione della Corte fondata sulla diversa estrazione dei giudici costituzionali. In realtà, non è così: la giurisprudenza è formata dai giudici e l'attività preparatoria degli assistenti non ha alcuna delle caratteristiche così incisive che le si vogliono attribuire.

Da ultimo soltanto in Germania, data la presenza del ricorso popolare diretto dei cittadini, e in Spagna, col *recurso de amparo*, gli assistenti di studio hanno avuto un ruolo particolare nell'intervento volto a selezionare tra l'elevato numero dei ricorsi presentati, quelli ammissibili.

Questo in Italia non è avvenuto e forse era un pericolo che poteva delinearsi se fossero passate alcune novità proposte in Commissione bicamerale.

Da ultimo sottolineo che quello di cui mi sto occupando è uno dei temi nel quale debbono conciliarsi l'autonomia di un organo costituzionale, come la Corte, con le esigenze di operatività dell'ordine giurisdizionale valutate dal legislatore. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Come ho già detto nel precedente intervento, voterò a malincuore a favore dell'emendamento proposto dal relatore. Il mio disappunto è determinato dal fatto che qui si vuole mascherare, con delle ragioni contingenti, quello che è il disagio di fondo di una situazione del genere.

Quando sento il professore Elia fare un accenno alle possibili ed affermate degenerazioni del sistema, resto veramente turbato dal fatto che egli non affronti l'argomento principale, che è quello della diversità sostanziale delle funzioni dei magistrati rispetto a quelle a cui vengono adibiti attraverso una forma di mobilità interna, la quale nuoce al prestigio della magistratura, anche se forse giova alle possibilità di carriera di qualche magistrato.

Comunque, ai colleghi che voteranno contro questo emendamento voglio segnalare che, purtroppo, tutti abbiamo convenuto sul fatto che in Italia non esiste una classe amministrativa che possa sopperire alle funzioni dei magistrati in questi distacchi. È un po' come voler fare il pasticcio di lepre senza avere la lepre.

Esiste la necessità di gente preparata che sappia in qualche modo organizzare l'attività preparatoria di carattere legislativo all'interno dei vari

Ministeri; non c'è però nessuno che abbia saputo indicare dove possano essere attinti gli elementi per sopperire a tale necessità

Ho detto che voterò a favore dell'emendamento del relatore perchè ammette il principio e stabilisce una riduzione del numero, in ossequio al fatto che esiste una sostanziale diversità delle funzioni e che è veramente insano continuare a sottrarre giudici alla crisi della giustizia.

Vedo dunque con favore il segnale di attenzione che viene dal relatore, e che in un certo senso è venuto anche dal Governo, nei riguardi di questa situazione. Il mio voto favorevole viene espresso a malincuore, ma nella convinzione che bisogna intraprendere per gradi un cammino verso la normalizzazione della situazione generale dell'amministrazione del nostro paese.

SENESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENESE, *relatore*. Signor Presidente, intervengo soltanto per dare una risposta al senatore Pera, il quale aveva chiesto se fossero stati inseriti nell'emendamento 2.705 le precisazioni – per così dire – di cui avevo parlato nel corso della sua illustrazione. Rispondo che sono state inserite esattamente nei termini in cui le avevo anticipate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.705, presentato dal relatore, con le modifiche dallo stesso introdotte.

È approvato.

A seguito dell'approvazione di questo emendamento, sono preclusi tutti gli emendamenti successivi fino al 2.110a.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1247 e 92 ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, *segretario*, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 10 luglio 1998**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 10 luglio, alle ore 9 anzichè alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni sulla situazione degli incendi boschivi.

**Termine seduta
ore 19,40**

La seduta è tolta (ore 19,40).

DOTT. VICO VICENZI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 420**Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha trasmesso, in data 8 luglio 1998, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 2 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva sul federalismo fiscale (*Doc. XVII, n. 7*).

Detto documento è stampato e distribuito.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, trasmissione e deferimento

Con lettera del 17 giugno 1998 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro tempore*, nonchè dei signori Alessandro Signani, Ezio Cartotto e Giuseppe Pizzone, con la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, formulata nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Milano, per i reati ivi citati (*Doc. IV-bis, n. 27*).

In data 7 luglio 1998 tali atti sono stati inviati alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale e dell'articolo 135-bis, comma 1, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

SPECCHIA. — «Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado» (3424).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

MARINI ed altri. – «Modifica all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, in materia di attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale» (3382), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

FIORILLO. – «Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile» (3406), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 3^a, della 9^a, della 11^a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione speciale in materia di infanzia.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 luglio 1998, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, in merito alla deliberazione, su sua proposta, del Consiglio dei ministri relativamente all'erogazione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Aglauco Casadio.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio di Segreteria e dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Robol ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02063, del senatore Monticone.

Interrogazioni, rettifica delle sottoscrizioni

L'interrogazione 4-11781, pubblicata sul Resoconto sommario dell'8 luglio 1998, deve intendersi sottoscritta dai senatori D'Alessandro Prisco, Lavagnini e Falomi.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 82.

Interpellanze

MARINEDDU. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nel comune di Tempio Pausania (provincia di Sassari) la Telecom Italia, sita nel centro della città, attiva frequentemente un gruppo elettrogeno che produce un livello di inquinamento acustico insopportabile per migliaia di cittadini la cui abitazione rientra nel quartiere fortemente disturbato dal generatore di corrente di cui sopra;

che le proteste elevate dai cittadini e fatte giungere ai carabinieri, alla pubblica sicurezza nonchè ai responsabili dell'amministrazione comunale non hanno dato luogo alla cessazione dei rumori assordanti la cui intensità è tale da fare vibrare porte e finestre delle case distanti perfino centinaia di metri dalla sede della Telecom;

che le risposte date dal responsabile del presidio Telecom di Tempio alle persone che hanno chiesto di provvedere con apparecchiature meno rumorose al dichiarato calo di energia sono parse beffarde, seccate e sgradevolmente indisponibili a sanare l'inconveniente lamentato per l'asserita ragione che il fenomeno interesserebbe oltre 50 altri centri della Sardegna,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente del fatto che la Telecom adoperi macchinari fuori norma per rumorosità perfino nei centri abitati più densamente popolati;

se e quali misure si intenda adottare nel più breve tempo possibile ad evitare che la esasperazione dei cittadini per la indifferenza della Telecom Italia e il risultato nullo degli appelli alle forze di polizia si traduca in una sfiducia generalizzata nei confronti di chi ha compiti istituzionali di vigilanza e di repressione degli illeciti.

(2-00591)

LORETO, PETRUCCI, PIATTI, PAPPALARDO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si riordina la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

che i termini per predisporre o adeguare gli atti costitutivi o statuti o per regolarizzare gli atti medesimi sono stati fissati al 30 giugno 1998 per le associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive, dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica delle persone,

mentre la circolare applicativa n. 124/H è stata emanata il 12 maggio 1998, appena poco più di un mese fa,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario, vista la complessità delle operazioni richieste, prorogare il termine sopracitato al 31 dicembre 1998, così come d'altra parte previsto per le associazioni politiche, sindacali e di categoria.

(2-00592)

RONCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – In relazione ad una intervista al vicesindaco di Sellano (Perugia) Claudio Guerrini comparsa sul «Corriere dell'Umbria» del 7 luglio 1998 testualmente viene riportato: «Il sindaco Maltempi parla tanto di trasparenza, perchè non rende pubblica l'appartenenza politica della Chiaromondo? E se dal 1979 ad oggi ha effettuato la progettazione di abitazioni private agli amministratori. Come dovrebbe pubblicare l'elenco completo delle ditte appaltatrici dei lavori effettuati dal 1979 in poi e dei tecnici che hanno redatto la direzione dei lavori, dichiarando a quale compagnia questi si sono rivolti per assicurare i loro mezzi»;

rilevando che già a seguito del precedente sisma del 1979 fu incaricata della ricostruzione di Sellano la ditta Chiaromondo e che nonostante le recentissime ricostruzioni con principi antisismici il sisma del 1997 ha in pratica completamente distrutto Sellano ponendo gravi interrogativi anche ad autorevoli personaggi come il sottosegretario per la Protezione civile professor Barberi sulla validità della precedente ricostruzione antisismica,

si chiede di sapere:

se siano stati messi in atto tutti i controlli necessari per una complessiva valutazione sulle congruità e sulla validità della ricostruzione effettuata dopo il 1979 da parte della ditta Chiaromondo;

se sia stato esercitato un controllo da parte delle autorità competenti su nuovi e recentissimi incarichi affidati dall'amministrazione comunale di Sellano alla ditta Chiaromondo;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della appartenenza o comunque di una «vicinanza politica» della Chiaromondo e a quale partito;

quali siano i progettisti che direttamente o saltuariamente collaborano con la ditta Chiaromondo;

se risponda a verità che la ditta Chiaromondo ha effettuato lavori di recupero o di ricostruzione anche ad abitazioni di amministratori del comune di Sellano ed eventualmente per quali importi;

a quali compagnie assicurative siano ricorsi a Sellano i tecnici incaricati per la direzione dei lavori dal 1979 in poi.

(2-00593)

DEMASI, COZZOLINO – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* –

Premesso:

che i residenti della costiera amalfitana e dei comuni che vi si affacciano sono costretti da anni a convivere con disagi e pericoli per le persone ed il patrimonio a causa dell'abbandono della vigilanza sul territorio e dell'indifferenza delle istituzioni responsabili dell'organizzazione sociale;

che, in particolare, tra gli ostacoli che quotidianamente si frappongono ad una vita normale, vanno ricordati gli incendi dolosi e colposi, il dissesto idrogeologico, la disorganizzazione del traffico comunale ed intracomunale, la carenza di pronto soccorso sanitario diffuso e moderno, la insufficiente guardia medica, l'abusivismo edilizio di necessitào speculativo;

che questi problemi si acuiscono in occasione dei periodi tradizionalmente vocati al turismo a causa dell'incremento delle presenze turistiche;

che a questi gravi *handicap* si va aggiungendo quello rappresentato da infiltrazioni malavitose di cui si avvertono i primi ed insistenti segnali;

che ripetuti e rituali incontri delle autorità provinciali, con e senza la presenza degli operatori locali, non sono riusciti, nel passato, a trovare rimedi efficaci;

che la situazione è a conoscenza dell'autorità di Governo sia per gli interventi della stampa sia per le numerose interrogazioni presentate;

che, nonostante le segnalazioni, permane una generale indifferenza che è testimoniata, in questo inizio di stagione, da accadimenti tra i quali la perdita di una vita umana che si sarebbe salvata in presenza di una migliore organizzazione civile e sanitaria,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se si intenda intervenire nei confronti dei responsabili provinciali e regionali per l'attivazione di immediate misure di salvaguardia del traffico, dell'ordine pubblico, della sanità;

se si intenda riunire immediatamente enti, autorità ed istituti competenti per l'elaborazione di un piano pluriennale di interventi coordinato da una autorità responsabile del risanamento della costiera amalfitana;

se si ritenga lo Stato debba direttamente concorrere a tale risanamento inserendo il recupero della costiera amalfitana, patrimonio del mondo, tra le misure economiche a sostegno del Meridione e, più in generale, delle aree depresse.

(2-00594)

Interrogazioni

SEMENZATO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il professor Bruno Steve è stato amministratore delegato e direttore generale della Finmeccanica spa fino al luglio del 1997;

che durante il periodo di amministrazione del professor Steve nella Finmeccanica ci sono state le maggiori commesse del Ministero della difesa in materia di armamenti per programmi come l'Eurofighter, l'AM-X, il carro armato «Ariete;»

che l'articolo 22 della legge n. 185 del 1990 sull'esportazione di armamenti vieta per i dipendenti pubblici civili o militari, che abbiano esercitato funzioni amministrative connesse all'applicazione della legge per i due anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, di entrare nella dirigenza di industrie per la produzione bellica nei tre anni successivi,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il Ministro della difesa intenda conferire al professor Bruno Steve un incarico *ad hoc* per la ristrutturazione e la dismissione degli stabilimenti ed arsenali prevista dal decreto legislativo n. 549 del 1997;

se non si ritenga opportuno – quando l'Amministrazione della difesa intende acquisire professionalità provenienti dal mondo imprenditoriale – evitare di rivolgersi a esperti provenienti da aziende che hanno in corso e hanno avuto contatti con l'amministrazione stessa;

se non si ritenga che i divieti stabiliti dall'articolo 22 della legge n. 185 del 1990 sull'esportazione di armamenti indichino un criterio generale di incompatibilità introdotto per garantire maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione;

proprio per questo suo significato generale, se non si ritenga opportuno che tali incompatibilità debbano valere non solo nel passaggio dal pubblico al privato come fissato dalla legge ma anche nel senso inverso.

(3-02084)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che nel conferire a regioni ed enti locali funzioni e compiti relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro – in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998), demanda alla legge regionale (articolo 4), da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (cioè dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*), la disciplina in materia di organizzazione amministrativa e modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, secondo i principi ed i criteri direttivi stabiliti contestualmente;

che il termine assegnato non consente ad alcune regioni di ottemperare a quanto sopra; la brevità del termine si coniuga, in tale prospet-

tiva, con la scarsa considerazione della ben nota diversità tra le regioni, sotto molti profili (diversità che, in altra occasione, era stata invece presa in considerazione dal legislatore);

che, peraltro, le regioni medesime dovrebbero tenere conto, nel legiferare, anche di recenti innovazioni nella legislazione statale (in tema di formazione preferenziale, ad esempio, di interventi a sostegno dell'attività produttiva);

che, alla scadenza del termine assegnato, dovrebbe scattare l'intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti;

che l'intervento sostitutivo, all'evidenza, frustrerebbe la *ratio* del decentramento istituzionale prospettato, che consiste appunto, nel «calibrare» le politiche del lavoro alle specificità dei mercati locali del lavoro;

che pare indispensabile, quindi, ovviare all'inconveniente prospettato mediante il differimento del termine assegnato oppure in altro modo, si chiede di conoscere:

quale sia la situazione dei fatti e, segnatamente, lo stato di adempimento delle regioni al compito di legiferare che è stato loro assegnato;

quali iniziative il Governo intenda assumere, con l'urgenza del caso, per ovviare all'inconveniente denunciato in premessa.

(3-02085)

CAPONI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso che nel luglio del 1996 la SEI, società del gruppo Finmeccanica, ha assorbito lo stabilimento, già Augusta, di Montepandone (Ascoli Piceno), specializzato nella revisione di elicotteri, nonché nella produzione di pannelli di rivestimento e trasparenti in materiale termoformabile;

considerato che dal 1994 ad oggi, attraverso procedure di mobilità esodi volontari ed ammortizzatori sociali, l'occupazione da 235 unità è scesa a 85;

preso atto che la Finmeccanica a tutt'oggi non ha risposto alle ripetute sollecitazioni di incontro avanzate dalle organizzazioni sindacali e dalla rappresentanza sindacale unitaria aziendale, che chiedono chiarimenti sugli sviluppi futuri dell'azienda e soprattutto garanzie occupazionali per i lavoratori,

si chiede di conoscere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere affinché da parte della Finmeccanica vengano date risposte in merito al futuro produttivo ed occupazionale dello stabilimento di Montepandone.

(3-02086)

VALENTINO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la stampa ha dato ampio risalto alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonio Mancini nell'ambito del processo che si sta celebrando a Palermo a carico di un autorevole parlamentare di Forza Italia;

che lo stesso Mancini già nel passato aveva rivolto false accuse nei confronti del procuratore generale presso la Cassazione Zuconi Galli Fonseca, dell'attuale capo della polizia Masone e del giudice del tribunale di Roma Iannini;

che tali accuse si rilevarono – e non poteva essere diversamente, atteso l'apprezzamento incondizionato di cui godono questi tre prestigiosi rappresentanti dello Stato – assolutamente infondate ed immediatamente smentite da dati oggettivi ineludibili;

che nonostante le censurabili condotte poste in essere in contesti così clamorosi Mancini, incredibilmente, gode ancora del credito di alcune procure che lo utilizzano come testimone nonostante egli abbia dato prova certa di inattendibilità,

l'interrogante chiede di conoscere se risultino i provvedimenti adottati all'esito delle false accuse effettuate dal Mancini, se risulti che nei suoi confronti si sia proceduto per calunnia, quali esiti abbiano avuto gli eventuali processi, se egli ancora goda del programma di protezione di cui sono beneficiari i collaboratori di giustizia e se il Governo ritenga giustificate le valutazioni di opportunità che hanno indotto la procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo a disporre la sua escussione nonostante fosse noto che egli, in passato recente, si era reso responsabile dei gravissimi fatti ricordati in premessa.

(3-02087)

PAROLA, GIOVANELLI, BARBIERI, VELTRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che i giorni scorsi sono stati caratterizzati da un'ondata di incendi che ha devastato il patrimonio boschivo di buona parte del territorio del Mezzogiorno, colpendo in particolare la Sicilia, la Calabria e la Sardegna;

che tali gravissimi eventi hanno fatto registrare la perdita di vite umane, nonchè la distruzione di migliaia di ettari di faggeti, querce, abeti, chilometri di macchia mediterranea, migliaia di ettari coltivati a vigneto e ad alberi da frutta;

che le conseguenze di tale disastro hanno colpito il sistema economico delle regioni interessate, inducendo i turisti ad abbandonare, in alcuni casi, le zone devastate dal fuoco e comunque a cancellare le prenotazioni già effettuate per il periodo estivo;

che le avvisaglie derivanti dalle esperienze dei passati anni avrebbero dovuto far scattare l'attività di prevenzione, anche in considerazione dell'ondata di caldo,

si chiede di sapere:

quali misure fossero state predisposte per prevenire gli incendi boschivi nelle suddette regioni, sia con la pulizia dei sottofondi boschivi e con interventi consimili per la riduzione dei danni, sia con la predisposizione dei mezzi necessari a fronteggiare gli eventi;

quali misure di vigilanza e di controllo del territorio siano state messe in atto per impedire l'azione dolosa dei piromani;

se abbia funzionato il rapporto di collaborazione e di cooperazione tra organi centrali competenti, ivi comprese ANAS, regioni ed amministrazioni locali;

se corrisponda al vero che, a causa della contrapposizione tra le società SOREM e SISAM, sia venuto a mancare l'apporto dei Canadair che avrebbero dovuto essere disponibili per fronteggiare gli eventi calamitosi;

quale sia l'entità dei danni complessiva, se da essa si possa desumere lo stato di calamità delle aree colpite e quali provvedimenti si intenda mettere in atto per passare dal soccorso e dall'emergenza ad una vera attività di previsione e di prevenzione, che punti sia alla riduzione del numero degli incendi sia alla limitazione dei danni che essi possono provocare.

(3-02088)

BORTOLOTTO, CARCARINO, RESCAGLIO, VELTRI, RIZZI, PAROLA, SPECCHIA, IULIANO, CAPALDI, POLIDORO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Premesso:

che l'Ente parco nazionale del Pollino, con propria deliberazione n. 344 del 12 dicembre 1995, ha indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l'assunzione del personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16, lettera c), del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti pubblici non economici, al fine di sopperire alla carenza di organico, versando gli uffici in condizioni di esigenze straordinarie di servizio;

che, a seguito di prove selettive finalizzate all'assunzione di 18 unità lavorative, sono risultati vincitori, attraverso la valutazione di titoli e di esami effettuati con prove scritte e orali, 10 unità lavorative comprese tra il 5° e il 7° livello funzionale su circa 7.500 candidati;

che il contratto con decorrenza dal 1° settembre 1997, per un periodo inizialmente di mesi 6, è stato successivamente prorogato per ulteriori sei mesi con deliberazione del consiglio direttivo dell'Ente parco, in applicazione dell'articolo 16 del predetto contratto collettivo, dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 230 del 1962, previa acquisizione del parere favorevole espresso dal Dipartimento per la funzione pubblica, sentito il parere motivato del direttore dell'Ente;

che i ruoli professionali messi a concorso e attualmente ricoperti dal personale a tempo determinato sono esattamente corrispondenti ai profili funzionali previsti dalla pianta organica notificata all'Ente il 1° settembre 1997;

che la formazione e la competenza professionale acquisite e maturate in questi mesi costituiscono una risorsa per l'Ente e, in particolare, per l'organizzazione e la funzionalità dell'ufficio, fortemente minacciata dalla scadenza prossima del contratto;

che l'interesse a salvaguardia del rapporto con l'Ente parco vuole corrispondere alla tutela di un lavoro, già organizzato secondo criteri di efficienza e di economicità effettuato, a vantaggio del territorio, da risorse

umane comunque rigorosamente selezionate e formate, ed in più motivate dalla consapevolezza dell'emergenza per il parco di uno sviluppo sociale ed economico che non può ulteriormente essere rimandato;

che le esigenze contingibili e imprevedibili e lo stato di straordinaria necessità riferiti alle stesse attività lavorative svolte finora non possono che ripresentarsi rafforzate alla scadenza del contratto, in rapporto alle «necessità di far fronte ai problemi dell'assetto organizzativo e funzionale della struttura (...), dei servizi resi e delle esigenze operative connesse alle considerevoli e molteplici attività amministrative e gestionali in corso, (...) per le quali l'Ente ha necessità di adottare iniziative e determinazioni urgenti e indispensabili per garantire funzionalità ed efficacia alla propria azione nel perseguimento delle finalità e dei compiti istituzionali (...), tenuto conto dell'impossibilità, nel breve termine, di provvedere alla copertura dei posti previsti dalla pianta organica, la cui approvazione è stata comunicata con nota acquisita agli atti il 1° settembre 1997, protocollo n. 4394, e della già precaria ed insufficiente disponibilità complessiva di personale in servizio;

tenuto conto altresì:

che l'eventualità della interruzione del servizio prestato dal personale assunto a tempo determinato provocherebbe una paralisi dell'Ente, con conseguenze molto dannose per la prosecuzione dell'attività gestionale in corso e per lo svolgimento degli adempimenti essenziali (come si evince dalla relazione sulla «Situazione del personale in servizio presso l'Ente parco» depositata agli atti dal direttore del parco il 19 febbraio 1998);

che la citata selezione, la formazione professionale e il lavoro prodotto, che hanno comportato per l'Ente un alto costo economico ed umano, andrebbero, in caso di licenziamento, irragionevolmente sprecati, in contrasto con ogni principio di professionalità acquisita, di economicità e di efficienza amministrativa a cui si ispira la recente produzione normativa in materia di pubblica amministrazione,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda individuare strumenti normativi idonei a far sì che in sede di prima copertura delle piante organiche degli Enti parco nazionale, i dipendenti, a domanda, vengano inseriti nei rispettivi ruoli organici.

(3-02089)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ALBERTINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale* –
Premesso:

che il lavoro stagionale rappresenta annualmente un'occasione di lavoro per migliaia di persone prive di stabile occupazione;

che in tutte le zone rivierasche ed in particolare lungo la costa romagnola, per effetto dell'elevato numero di lavoratori impiegati, è particolarmente avvertita l'esigenza di predisporre un'attenta vigilanza da parte

degli istituti competenti, al fine di evitare possibili abusi a danno dei lavoratori;

che questa situazione appare oggi aggravata dalla presenza di nuovi soggetti deboli come i cittadini extracomunitari;

che gli organi di controllo preposti alla vigilanza in materia di lavoro dispongono, nella provincia di Rimini, di un numero di personale del tutto insufficiente a far fronte alla vastità dei rapporti di lavoro;

che a fronte delle 40.000 unità locali del commercio, turismo, artigianato, industria, servizi, agricoltura e servizi sociali l'ispettorato del lavoro dispone di un solo ispettore coadiuvato da due carabinieri, mentre la sede INPS di un ufficio di vigilanza con solo sei ispettori contro i quindici previsti in organico;

che in una situazione, come quella attuale, di oggettiva carenza dei controlli è evidente e concreto il pericolo di forti speculazioni sui lavoratori impiegati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di dover adottare iniziative dirette a consentire agli uffici ispettivi di svolgere effettivamente le loro funzioni di controllo e vigilanza, ristabilendo l'organico previsto.

(4-11797)

CAMO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità. – Premesso:

che con deliberazione n. 51/98 l'Ordine dei medici di Roma ha stabilito che l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia sono atto medico;

che nella stessa deliberazione vengono indicati i parametri per una sanatoria a cui i medici dovrebbero attenersi per l'iscrizione in un registro che lo stesso Ordine di Roma andrà ad organizzare;

che, sempre nella deliberazione, si definiscono altresì i canoni a cui le scuole private, che da sempre si sono preoccupate di formare medici omeopatici hahnemanniani, dovranno adeguarsi, tra cui la essenziale presenza dei *tutor*;

che in forza di tale deliberazione l'Accademia di storia dell'arte sanitaria (ASAS) sta organizzando un *master per tutor*;

che tale *master* sembra venga organizzato in modo clientelare e comunque senza tenere in alcun conto quanti per decenni e senza speculare hanno reso un servizio agli ammalati, alla diffusione e all'affermazione dell'omeopatia hahnemanniana,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si ritenga corretto che in questa materia assuma una iniziativa solo l'Ordine dei medici di Roma senza che la Federazione nazionale degli Ordini dei medici faccia la stessa cosa su tutto il territorio nazionale consentendo eventualmente ai più di poter partecipare, allo scopo di operare anche una maggiore selezione a favore della qualità

se il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presente nel consiglio di reggenza dell'ASAS, qualora sia consenziente alla legalizzazione dei corsi in omeopatia,

non ritenga di doverne fare partecipi gli atenei e le scuole private che fino ad oggi hanno operato ed operano con grande serietà e rigore;

se il Ministro della sanità, che fa parte anch'esso del consiglio di reggenza dell'ASAS, sia favorevole al *master per tutor* in omeopatia che sta organizzando l'Accademia;

se in caso affermativo, non appaia più che lecito ipotizzare che il Ministro della sanità è ormai finalmente favorevole ad ufficializzare l'omeopatia, inserendola a tutti gli effetti nel Servizio sanitario nazionale.

(4-11798)

GUERZONI. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che l'articolo 8 della legge 28 dicembre 1997, n. 449, collegato alla finanziaria 1998-2000, ha introdotto diverse agevolazioni in materia di imposte dirette e in particolare l'esonero dal pagamento del bollo sull'auto a favore di soggetti portatori di *handicap* in possesso di patente B speciale e di autoveicoli adattati per la guida da parte di possessori di detto tipo di patente;

avuta notizia che per una fascia consistente degli interessati, come denunciato ripetutamente da loro associazioni rappresentative, usufruire dell'esonero dal pagamento del bollo risulta pressochè impossibile poichè, come ad esempio nel caso di un cittadino modenese invalido del lavoro, la cui invalidità è stata accertata nel 1998, con diagnosi di paraplegia irreversibile non basta per ottenere l'esonero dal pagamento del bollo auto la presentazione agli uffici territoriali delle finanze del libretto di circolazione, della patente speciale e del relativo certificato medico ASL per il rilascio della stessa, come invece il buon senso farebbe ritenere, ma, in base alla circolare attuativa dell'articolo 8 della legge citata, n. 30 del 27 gennaio 1998, del Ministero delle finanze, si impone anche la presentazione di una serie numerosa di altre certificazioni e, tra esse, quella in particolare rilasciata dalla commissione ASL addetta alla certificazione in materia di invalidità civile, dalle quali risulti che l'interessato è intestatario di veicolo adattato speciale, sia riconosciuto portatore di *handicap* a norma della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, nonostante che l'ASL abbia già rilasciato all'interessato un certificato in tal senso, quello necessario per ottenere la patente speciale, e che l'INAIL, ente pubblico, abbia certificato l'invalidità del già nominato mutilato del lavoro;

tenuto conto:

che il calvario di molti handicappati aspiranti al diritto di non pagare il bollo auto, come assicurato dalla legge, ancora continua:

a) con il fatto che la detta commissione ASL, per rilasciare la certificazione, come richiesto dagli uffici locali delle finanze richiede una domanda preventiva per la visita e può impiegare anche tre mesi prima di effettuarla;

b) con il fatto che detta commissione ASL ha la prerogativa di rilasciare, dopo aver accolto la domanda e compiuto la visita, la certificazione relativa anche dopo quattro mesi;

che, avuta poi attenzione al fatto che il certificato della citata commissione ASL può essere presentato al massimo entro 90 giorni dalla scadenza del bollo auto, ne risulta purtroppo che la serie numerosa di certificazioni richieste – ancora molto più numerose sono quelle richieste dal portatore di *handicap* quando si reca alla visita della commissione ASL, in gran parte ripetitive e di utilità assai discutibile poichè l'amministrazione è già in possesso, sia pure ad altro titolo – combinata con le scadenze temporali previste per gli adempimenti, determina spesso, nei fatti, l'impossibilità di usufruire del diritto all'esonero dal pagamento del bollo auto e per di più, per molti invalidi vi è anche la beffa, poichè essi tardano a pagare il bollo, sperando fino all'ultimo di entrare finalmente in possesso della certificazione richiesta alla commissione ASL per poi consegnarla all'ufficio locale delle finanze in tempo utile, spesso non riuscendovi e sono quindi costretti a pagare il bollo di sovente anche con l'aggravio della mora per i giorni trascorsi dalla sua scadenza,

si chiede di sapere:

se all'attenzione dei Ministri interrogati e dei loro uffici quanto sopra descritto risulti già segnalato;

se siano allo studio dei Ministeri interessati provvedimenti amministrativi urgenti che, eventualmente contemplando il ricorso a misure di semplificazione e autocertificazione, siano volti – senza più ritenere di dubbio affidamento le certificazioni in materia di invalidità di un ente pubblico quale è l'INAIL – a sottrarre al disagio tanti cittadini portatori di *handicap* che aspirano ad aver riconosciuto un diritto legittimo.

(4-11799)

CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in varie parti del territorio nazionale ed in modo particolare sulle coste siciliane avvengono con impressionante regolarità sbarchi di extracomunitari clandestini, dei quali solo una piccola parte viene scoperta e fermata;

che l'istituto del cosiddetto «respingimento», che, secondo le assicurazioni del Governo, avrebbe dovuto risolvere con l'immediato allontanamento dal territorio dello Stato la piaga della continua invasione di immigrati clandestini, non trova pratica applicazione;

che la situazione, dopo l'entrata in vigore della nuova legge, è rimasta inalterata rispetto allo stato anteriore, con la conseguenza che migliaia di extracomunitari clandestini, muniti dalle questure di un inutile provvedimento di espulsione, si disperdono per il territorio nazionale, incrementando gravissimi e pericolosissimi fenomeni criminali, quali lo sfruttamento della prostituzione, che, per la spietatezza dei criminali extracomunitari, si risolve in una vera e propria riduzione in schiavitù per mi-

gliaia di giovani donne ed il traffico di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti;

che pare evidentissima la inadeguatezza della legislazione recentemente approvata, frettolosamente e troppo ottimisticamente spacciata dal Governo come risolutiva del problema;

che la Guardia costiera ha lamentato l'assoluta inadeguatezza dei mezzi a disposizione per il controllo delle coste italiane,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative, serie e concrete, il Governo intenda adottare per evitare che l'Italia continui ad essere invasa da orde di extracomunitari, che si insediano, occupandolo, nel territorio statale e tentano di imporre a pacifiche comunità di cittadini italiani le loro barbare consuetudini, intollerabili per qualunque paese civile.

(4-11800)

MORO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la parrocchia di Santa Maria Maddalena in frazione Invillino del comune di Villa Santina (Udine) deve provvedere al restauro della omonima chiesa con una spesa – riguardante interamente opere murarie-edilizie – preventivata in circa 110 milioni;

che per tale restauro è stato ottenuto dalla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di 50 milioni circa in base alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, articolo 37, che prevede interventi per la tutela dei «beni immobili di valore storico, storico ed ambientale»;

che per poter accedere a tale contributo è stato necessario ottenere e trasmettere alla regione il nulla osta della Soprintendenza alle belle arti di Udine – sulla base dell'elaborato progettuale dei lavori – essendo l'immobile tra quelli soggetti a tutela da parte dello Stato ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, avente per oggetto «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico»;

che la parrocchia di Santa Maria Maddalena in frazione Invillino del comune di Villa Santina è dotata di personalità giuridica essendo stata legalmente riconosciuta con decreto ministeriale 29 agosto 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 1986) ed iscritta al n. 462 nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Udine,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si ritenga che la parrocchia di Santa Maria Maddalena, dotata di personalità giuridica, possa essere correttamente identificata fra gli «enti od istituzioni pubbliche...» indicati all'articolo 10, lettera p), del testo unico delle imposte sui redditi n. 917 del 1986 nel caso fosse destinataria di «erogazioni liberali in denaro» aventi il preciso scopo di concorrere alla spesa per il restauro di cui in premessa;

se eventuali «erogazioni liberali in denaro» a favore della parrocchia con il preciso scopo di concorrere alla spesa per il restauro di cui in premessa siano deducibili dal reddito individuale o di impresa da parte de-

gli eroganti (sulla base di documento di ricevuta rilasciato dalla parrocchia) e con quali modalità o limiti;

se eventuali «erogazioni liberali in denaro» a favore della parrocchia, dirette al restauro degli «archivi storici e dei beni mobili culturali» (qualora identificati come tali in base al nulla osta della Sovrintendenza alle belle arti sempre ai sensi della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089), possano beneficiare di analogo trattamento.

(4-11801)

BIANCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 disciplina le nuove metodologie operative per il reimpiego di materiali recuperabili in cicli produttivi ed in particolare fornisce le modalità di recupero energetico del legno trattato;

che tra i metodi di recupero viene introdotto il limite minimo di potenzialità per gli impianti di combustione all'interno dei quali può essere bruciata la segatura di scarti di pannelli di truciolare; il limite minimo imposto è di 1MW (circa 860.000 Kcal/h);

che tale limite sfavorisce ovviamente tutte le aziende artigiane che non avendo necessità di installare caldaie di portata maggiore non superano tale limite minimo, obbligandole in alternativa all'installazione di nuove caldaie con potenzialità esuberanti o a sostituire il tipo di combustibile utilizzando gasolio-metano a discapito del contenimento energetico,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare in ordine a quanto sopra segnalato per la tutela delle imprese artigiane, già fortemente penalizzate dalla lunga serie di adempimenti che gravano sul settore.

(4-11802)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Milano ha approvato in data 14 maggio 1998 una delibera avente per oggetto: «vendita mediante collocamento sul mercato di una quota di minoranza di AEM (Azienda Energetica Milanese) spa e contestualmente ammissione delle azioni alla quotazione di borsa: definizione delle condizioni generali della vendita»;

che sembrerebbe evidenziarsi una difformità tra la delibera sopra citata ed il testo «prospetto informativo relativo all'ammissione a quotazione e alla offerta pubblica di vendita – azioni ordinarie – AEM spa»;

che la delibera prevedeva l'offerta del 49 per cento del capitale AEM: almeno il 50 per cento di questa offerta (pari al 24,5 per cento del capitale) doveva essere destinata ai risparmiatori, con possibile estensione sino al 60 per cento, mentre il prospetto informativo definisce, invece, una offerta totale (800 milioni di azioni) pari al 44,4 per cento del capitale AEM, per cui ai risparmiatori sarebbe destinato soltanto il 22,2 per cento;

che meno quote saranno riservate a dipendenti e pensionati AEM, ai cittadini di Milano, di Cassano D'Adda e della Valtellina in quanto la *green shoe*, ovvero l'opzione di acquisto che viene esercitata alla fine dai coordinatori dell'operazione per stabilire il prezzo, è stata calcolata a parte dall'offerta globale e a favore degli investitori istituzionali;

che le banche, Sim e gestori di Fondi dovrebbero avere, come massimo, il 50 per cento dell'offerta globale (il 22,2 per cento delle azioni) in realtà ne avranno il 4,5 per cento in più, grazie alle quote *green shoe*;

si chiede di sapere:

se non si ritenga che quanto esposto in premessa non possa ledere la trasparenza e la capacità di controllo della pubblica opinione sul processo di privatizzazione in atto nel paese;

se, inoltre, non si stiano determinando le condizioni per favorire grandi interessi bancari a scapito dei piccoli risparmiatori;

se non si ritenga che con queste procedure le privatizzazioni anziché favorire la libera concorrenza e la ripresa del mercato non si riducano a favorire i grandi gruppi o peggio a creare nuovi monopoli.

(4-11803)

BARRILE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nonostante le ripetute segnalazioni della CGIL, in merito alla grave situazione di degrado e di disfunzionalità venutasi a creare negli anni nel distretto sanitario di Bivona, tale situazione permane e tende ad aggravarsi, nello specifico;

che il distretto è attualmente privo di dirigenti, visto che si trovano a svolgere le proprie funzioni ad Agrigento, lasciando di fatto scoperto il distretto di appartenenza;

che oltre i dirigenti, circa sei dipendenti del distretto di Bivona sono comandati alla sede di Agrigento, creando così ulteriori disfunzioni al distretto di Bivona;

che questo è l'unico distretto, senza ospedale e pronto soccorso, non dotato di autoambulanza;

che nonostante le segnalazioni dell'Ufficiale sanitario, i locali del poliambulatorio versano in uno stato igienico sanitario a dir poco preoccupante;

che non vengono inoltre rispettate le più elementari norme anti infortunistiche, visto che l'impianto elettrico è fatiscente e risalente a trenta anni addietro e l'impianto di riscaldamento a gasolio è altamente inquinante a causa della mancanza di puntuali revisioni del funzionamento dello stesso,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare, con la massima urgenza, un intervento ispettivo onde verificare l'effettiva situazione in cui versa il distretto sanitario di Bivona, unico riferimento sanitario per i circa 30.000 abitanti delle zone interne e montane dell'agrigentino ed accertare così eventuali responsabilità delle autorità competenti.

(4-11804)

GUERZONI, CORTELLONI, CALVI, DIANA Lorenzo, ERROI, FIGURELLI, LOMBARDI SATRIANI, NIEDDU, PARDINI, PELELLA, PETTINATO, VERALDI, ALBERTINI, CÒ – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Posto:

che il settimanale «Il Mondo» nel fascicolo n. 13 del 5 giugno 1998, nell'articolo intitolato: «Italia prigioniera – Mafia», nel pubblicare anticipazioni sul rapporto annuale dello SCICO (Servizio nazionale di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza), fornisce un quadro dettagliato e preoccupante sul «controllo» che eserciterebbero in diverse regioni italiane, comprese quelle del Centro-Nord, numerose organizzazioni criminali anche straniere, con il ricorso alla violenza, di sovente anche armata, in ambiti che vanno dalle rapine bancarie agli appalti pubblici, all'edilizia e al riciclaggio del denaro sporco; dal traffico di armi e droga allo sfruttamento della prostituzione; dall'immigrazione clandestina al contrabbando, all'usura, all'estorsione, al taglieggiamento su imprese e con iniziative, anche con il ricorso a capitali stranieri di origine criminale, di penetrazione nelle attività economiche con investimenti immobiliari, finanziari ed imprenditoriali anche di cospicua entità;

che tutto ciò oltre che ad attentare gravemente alla sicurezza dei cittadini, rappresenta un'aggressione continuata alle attività economiche locali di gravità inaudita poichè, solo per esemplificare, 12.000 miliardi all'anno sarebbero estorti con il «pizzo» al 25 per cento delle imprese commerciali e di 55.766 miliardi nel 1992 è ritenuto il danno per l'erario, talchè in alcuni territori interessati alla razzia criminale di denaro «non crescono i redditi, si espande la depressione e si abbassa il gettito tributario» e «il giro di affari delle organizzazioni criminali in alcuni casi al Centro-Nord sarebbe più consistente ormai di quelli introitati nelle originarie regioni del Sud»;

tenuto conto:

che dal rapporto SCICO già citato emergerebbe che in Emilia-Romagna sarebbero presenti 12 cosche di mafia e 'ndrangheta, 4 di camorra, organizzazioni mafiose albanesi, russe e nigeriane e oltre 11 gruppi criminali organizzati di varia consistenza con ben 328 persone «affiliate» operanti nel traffico di armi (Belgio ed ex Jugoslavia), nell'organizzazione, nel controllo e nello sfruttamento della prostituzione (donne slave e albanesi), nella importazione nella produzione e nello spaccio della droga, negli investimenti immobiliari, nell'edilizia, nelle attività alberghiere, di ristorazione e di divertimento, mentre cresce il numero delle rapine bancarie;

che per quanto riguarda il territorio della provincia modenese secondo il citato rapporto dello SCICO sarebbero presenti ed operanti:

per la mafia siciliana: Ianni-Cavallo (Modena – Gela, Caltanissetta);

per la 'ndrangheta: Baglio (Modena, Sassuolo, Fiorano, Maranello - Polistena); Gumari, Covelli (Modena, Vignola - Crotone, Catanzaro); Dragone (Modena, Carpi); Fazzari (Modena, Sassuolo, Formigine);

per la camorra: Casalesi (Modena, Sassuolo, Bastiglia); del Falco (Modena, Sassuolo, Formigine-Caserta);

per le altre organizzazioni: Ambrisi (Modena, Sassuolo);

che per le altre organizzazioni straniere agirebbero cellule criminali cinesi, con omicidi, rapimenti, risse, organizzazione di immigrazione clandestina, falsificazione di passaporti e di permessi di soggiorno, gioco d'azzardo e traffico di eroina;

gruppi nigeriani, nell'importazione e nel traffico della droga;

gruppi russi, anche attraverso società miste, con agenzie apposite nel campo della droga, del traffico delle armi, del riciclaggio e dell'immigrazione clandestina dall'Est, soprattutto per lo sfruttamento della prostituzione;

gruppi albanesi nel campo della droga e della prostituzione e del traffico di armi anche in collegamento con la Sacra corona unita;

dopo quanto sopra illustrato, con particolare riferimento al territorio modenese, gli interroganti, nel rispetto del segreto istruttorio e delle esigenze investigative, chiedono di sapere:

se risulti quante siano le indagini avviate dalla procura della Repubblica di Modena e dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna negli ultimi cinque anni a carico di organizzazioni e gruppi criminali richiamati nella presente interrogazione o di loro esponenti operanti nel territorio modenese e quante di dette inchieste siano state concluse e con quali esiti;

se si abbia notizia che a seguito della pubblicazione del citato rapporto dello SCICO sulla criminalità organizzata operante a Modena e in Emilia-Romagna la Direzione distrettuale antimafia di Bologna e la procura della Repubblica di Modena abbiano attivato o posto allo studio ulteriori iniziative investigative al riguardo;

se risulti se e in quale data lo SCICO abbia riferito alle autorità giudiziarie competenti in merito ai fatti indicati in premessa e se in particolare abbia posto a disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Bologna e della procura della Repubblica di Modena gli elaborati del GICO (Guardia di finanza) dell'Emilia-Romagna, di cui lo SCICO si è avvalso per compilare il già citato rapporto annuale, con particolare riferimento agli esiti, per quanto riguarda Modena, di analisi compiute su bilanci e contabilità aziendali e societarie, movimenti bancari e finanziari e su quant'altro sia eventualmente servito ad individuare anche supporti locali per l'utilizzo di capitali di origine criminale anche stranieri, destinati al riciclaggio, per l'individuazione eventuale di imprenditori, professionisti, studi professionali, «finanziarie», «agenzie», che risultino in realtà dei prestanome per conto di organizzazioni criminali o di locali strutture societarie (*holding*) operanti anche per la criminalità che agisce per l'immigrazione clandestina e lo sfruttamento della prostituzione o per l'importazione, la raffinazione e lo spaccio organizzato di stupefacenti o per l'or-

ganizzazione di immigrazione clandestina a fini di sfruttamento di occupazione irregolare.

(4-11805)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'interrogante, nel corso dell'attuale legislatura ha rivolto al Ministro in indirizzo ben 28 interrogazioni in ordine a vari argomenti sull'amministrazione della giustizia, di cui 22 hanno riguardato l'amministrazione della giustizia nel distretto di corte d'appello di Palermo e specificatamente il circondario del tribunale del capoluogo dell'isola;

che le risposte pervenute sono state pochissime ed esattamente 4, che costituiscono circa lo 0,9 per cento,

si chiede di sapere:

se le mancate risposte agli atti ispettivi sopra richiamati derivino da insufficienza degli uffici ministeriali, che così smentirebbero l'efficienzismo tanto decantato dall'attuale Governo, o se piuttosto non siano dovute alla mancata collaborazione e/o ostruzionismo e/o omissione o ritardo di atti da parte delle autorità periferiche competenti che non forniscono le notizie utili all'approntamento delle risposte ministeriali in tempi ragionevoli, o se derivino da altre cause;

le date in cui sono state avanzate le richieste di notizie ai vari uffici giudiziari e le date delle loro risposte al fine anche di apprezzare la sollecitudine con la quale vengono evase;

in particolare, in ordine all'interrogazione 3-01793 presentata il 21 aprile 1998, se e in quali date ed a quali autorità siano state richieste le notizie indispensabili agli uffici ministeriali per approntare la risposta e se, o in quali date, le stesse abbiano risposto;

se infine risulti al Governo che taluni atti ispettivi, ivi compresa l'interrogazione predetta, non sarebbero «graditi» a talune autorità giudiziarie e quali esse siano e se non ritenga, in ordine all'interrogazione predetta e al fine di individuare il punto di «resistenza», di disporre una ispezione ministeriale.

(4-11806)

RONCONI, MARTELLI, NAPOLI Roberto, CIRAMI, CIMMINO, FIRRARELLO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il sequestro effettuato da parte dell'autorità giudiziaria del Policlinico Umberto I di Roma è un fatto di estrema gravità ed emblematico della situazione in cui versano moltissimi presidi ospedalieri d'Italia ed in particolare quelli delle grandi città;

che tale atto giudiziario viene deciso per la prima volta in Italia e interessa il presidio ospedaliero più grande della capitale e d'Italia;

che il sequestro obiettivamente determina un grave stato di disagio nei pazienti ai quali viene rappresentata una situazione di assoluta incertezza anche rispetto ai presidi sanitari, alle sale operatorie, agli ambulatori e alle strutture tecnologiche;

che il problema della sicurezza, dell'igiene e della complessiva agibilità del Policlinico Umberto I si era posto, anche con atti ufficiali, da tempo;

che nonostante la conoscenza della gravissima situazione il Ministero della sanità non sembra aver assunto nei mesi scorsi alcuna iniziativa tesa a risolvere definitivamente e per le vie brevi l'agibilità del Policlinico;

che è evidente una assoluta mancanza di controllo da parte del Ministero sulla utilizzazione dei fondi il cui stanziamento fu a suo tempo deliberato per rendere umanamente accettabile la situazione;

che nessun atto nè di controllo nè di altra natura sembra essere stato assunto dal Ministero per evitare che situazioni simili si ripetano in altri ospedali nonostante le condizioni pietose in cui versano numerosi ospedali d'Italia, viene confermato anche ufficialmente dallo stesso Ministero che solo ora si dichiara disponibile a proporre al Governo finanziamenti straordinari per ammodernare le strutture ospedaliere;

che in risposta a numerosissimi atti parlamentari e non il Ministro ha sempre affermato e confermato l'assoluta idoneità di tutti i presidi ospedalieri pubblici fino ad esternare la propria concezione volta ad obbligare tutti gli italiani a scegliere con assoluta e spesso unica priorità la struttura pubblica rispetto a quella privata;

che in forza di tutte queste ragioni il Ministro colpevolmente non era a conoscenza o ha gravemente sottovalutato la reale situazione e che tale comportamento ha determinato e determina gravissimi rischi per coloro che utilizzano molti presidi ospedalieri di cui non si riesce ancora a conoscere la reale situazione igienica e gli *standard* di sicurezza,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario ed indifferibile trarre le naturali e inevitabili determinazioni politiche.

(4-11807)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la nota datata 17 giugno 1998 relativa alla delibera della giunta esecutiva del CONI n. 534 del 17 aprile 1998 (riunione n. 795) ha per oggetto «Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso riservato per esami per l'assunzione del personale con contratto privatistico che presta la propria opera, in materia antidoping, per conto del CONI e delle Federazioni sportive nazionali»;

che nella circolare del Ministero del tesoro sulle funzioni dei componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di società ed enti pubblici, divisione 3ª, protocollo n. 125445 del 2 aprile 1992, relativa alla decisione della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale in materia di contabilità pubblica, n. 26/1992, si legge a pagina 1: «I revisori dei conti sono stati chiamati in giudizio, su richiesta del procuratore generale, sulla base delle norme previste dallo statuto dell'ente nonchè sui doveri e sulle responsabilità di cui agli articoli 2403 e 2407 del codice civile, per non

aver essi eccepito l'illecito di una delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella cui adunanza erano presenti e per non averne dato notizia al Ministero vigilante»;

che sull'argomento lo scrivente ha presentato in data 19 giugno 1998 l'interrogazione 4-11501, priva di risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi l'opportunità di controllare le circostanze segnalate e, ove fossero confermate, osservate la gravità se non intenda adottare provvedimenti nei confronti del presidente del collegio dei revisori dei conti e della giunta esecutiva del CONI in conformità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986;

se risulti che tra le segnalazioni vi sia Fiammetta Pelella (sesta in graduatoria) parente, sembra, del dottor Gennaro Pelella, dirigente del Ministero del tesoro, Ragioneria generale, divisione IV ordinamenti del personale, che, dipende dal sottosegretario di Stato onorevole Laura Pennacchi che ha la delega in materia di pubblico impiego;

se risulti che siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-11808)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. – Premesso:

che la regione Puglia, malgrado abbia con propria legge postulato la costituzione dell'albo regionale dei direttori d'albergo, non ha mai bandito sessioni d'esame d'abilitazione;

che di conseguenza in questa regione gli «aspiranti direttori» sono impossibilitati sia a dirigere che a sostenere l'esame per ottenere l'iscrizione;

che tutto ciò comporta che spesso si debba ricorrere al «reclutamento apparente» di qualcuno dei pochi eletti già in possesso del titolo;

che tutto ciò crea disoccupazione, rende il settore alberghiero sacrificato, privilegia i possessori del titolo e rende sudditi gli aspiranti direttori,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di favorire il coordinamento delle norme nazionali e regionali rimuovendo lo sconcertante stato di stallo.

(4-11809)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che nella «Relazione sullo stato dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione» (anno 1996), di recente posta a disposizione del Parlamento, parte delle pagine 164 e 165 sono dedicate al Registro aeronautico italiano, ente che secondo detta relazione nel 1996 avrebbe speso per l'informatizzazione 1.009 milioni di lire, dei quali 622 milioni per lo sviluppo del sistema e 447 milioni per la gestione e la manutenzione del sistema informativo; viene pure specificato che «il 27 per cento dell'intera

spesa è servita per l'acquisizione di riserve professionali esterne. L'amministrazione ha fornito informazioni su un solo contratto di 214 milioni utilizzato per acquisire, attraverso la trattativa privata, risorse professionali»;

che con atti di sindacato ispettivo 4-11076 del 26 maggio 1998, 4-09780 del 24 febbraio 1998, 4-06823 del 3 luglio 1997 ed altri l'interrogante sollecitava il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri competenti a fornire ragguagli (relativi ai dettagli contrattuali, al capitolato d'appalto, alla gara, ai pagamenti compiuti, agli impegni in atto e futuri nonché ai criteri di selezione e valutazione) circa il sistema informatico del Registro aeronautico italiano;

che in particolare nell'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-11076 del 26 maggio 1998, a proposito del sistema informatico del Registro aeronautico italiano, veniva rammentato come il sistema stesso «per l'apparente non congruità dei prezzi ed altro nel 1994 dava adito ad espressioni di contestazione da parte del personale dell'ente con rabbiosa repressione da parte del vertice dell'ente stesso e con strascichi in sede giudiziaria (presso la procura della Repubblica di Roma) di cui non si conoscono i particolari»; nello stesso atto di sindacato ispettivo veniva fatto presente come il settimanale di informazioni aerospaziali «Air Press» (n. 25 del 16 giugno 1997) dava notizia che il sistema non era ancora «a tutto regime»;

che inoltre, sempre con la stessa interrogazione, era rammentato che di recente dal personale del Registro aeronautico italiano erano pervenute all'interrogante espressioni di rimostranza per il carente funzionamento di detto sistema informatico, del tutto inadeguato ai requisiti operativi dell'ente stesso e per le conseguenti difficoltà ad adempiere i compiti d'istituto alla luce delle nuove esigenze comunitarie;

che il Registro aeronautico italiano è ente pubblico, preposto alla sorveglianza tecnica degli aeromobili civili, sottoposto al controllo del Ministero dei trasporti e della navigazione,

si chiede di conoscere:

i motivi per i quali il Governo ripetitivamente ometta di rispondere agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Registro aeronautico italiano ed in particolare a quelli concernenti le vicissitudini del sistema informatico di questo ente (relative ai dettagli contrattuali, al capitolato d'appalto, alla gara, ai pagamenti compiuti, agli impegni in atto e futuri nonché ai criteri di selezione e valutazione);

che cosa, dalla citata «Relazione sullo stato dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione», debba intendersi per «acquisto di risorse professionali esterne»;

se sia lecito che l'amministrazione abbia fornito informazioni su un solo contratto di 214 milioni utilizzato per acquistare attraverso la trattativa privata, risorse professionali.

(4-11810)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la Corte dei conti sta indagando, al pari della magistratura penale, sulla legittimità di alcuni provvedimenti del presidente dell'ASI in riferimento ad incarichi professionali affidati a soggetti esterni in applicazione del decreto legislativo n. 546 del 1993, articolo 5, comma 6; è in particolare all'attenzione della Corte dei conti l'incarico affidato nel 1997 al professor Agostino La Bella (direttore del dipartimento di informatica, sistemi e produzione dell'Università di Roma Tor Vergata ed al tempo stesso titolare della cattedra di ingegneria economica e gestionale nell'ambito dello stesso dipartimento) per il supporto dato all'ASI relativo alla predisposizione del Piano spaziale nazionale 1998-2002, con un compenso di ben 119 milioni di lire per una durata di 6 mesi;

che si tratta di una vera e propria surroga delle funzioni spettanti alla struttura operativa dell'ASI, in quanto è sorprendente il fatto che a competenze istituzionali, quali quelle per l'elaborazione del Piano spaziale nazionale, non si sia potuto fare fronte con il personale in servizio presso l'ASI;

che nel 1998 il professore La Bella, tra l'altro anche consigliere del professor Lucio Bianco, presidente del CNR insieme al professor Lucertini, appartenente al pari di La Bella e Bianco al medesimo dipartimento dell'Università di Roma Tor Vergata, è entrato a far parte del Gabinetto del presidente dell'ASI, che sta da mesi travalicando le funzioni regolamentari del nucleo di valutazione, in quanto assumerebbe decisioni con palese interferenza con le funzioni del direttore generale, capo degli uffici dell'ASI, ai sensi della legge n. 186 del 1988, nella nuova responsabilità di membro del Gabinetto il professor La Bella percepisce emolumenti pari a 75 milioni di lire annui fino al 2001;

che sempre nel 1988 il professor De Iulio, presidente dell'ASI, relegato all'Università della Calabria dal 1976 ed in aspettativa come professore universitario ai sensi della legge istitutiva dell'ASI, è stato trasferito come professore ordinario presso l'Università di Roma Tor Vergata per ricoprire una cattedra nell'ambito del dipartimento di cui è direttore il professor Agostino La Bella; non è peraltro rilevante il fatto che anche il presidente del CNR professor Lucio Bianco è professore ordinario nel medesimo dipartimento di cui è direttore il professor La Bella;

che recentemente su delibera del consiglio di amministrazione dell'ASI è stato anche comandato un ricercatore dell'ASI per svolgere un *training* di formazione presso il professor Lucertini sempre nel medesimo istituto di cui è direttore il professor La Bella,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda esperire un'indagine sull'intreccio di relazioni richiamato in premessa per verificare in modo rigoroso se esso sia puramente casuale o risponda piuttosto a interessi lobbistici universitari e

para-universitari che certamente esulano da logiche finalizzate all'esclusivo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;

se si ritenga che le numerose missioni del personale dell'ASI e dei membri dei consigli di amministrazione, che peraltro raggiungono livelli di spesa molto consistenti, siano realmente necessari per l'attività dell'ASI;

se il Governo non ritenga di provvedere sollecitamente al necessario risanamento dell'ASI, completamente paralizzata per il gravissimo indebitamento finanziario causato da scelte sbagliate e lacerata da contrasti interni insanabili derivanti dalle pesanti interferenze del presidente e del suo Gabinetto sulla struttura operativa dell'ASI;

se l'autorità vigilante sia informata sull'andamento delle indagini delle magistrature ordinaria e contabile.

(4-11811)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che come rilevato in passato da numerose interrogazioni la Sitaf, società concessionaria dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, e del T4, traforo del Frejus, versa – ormai da anni – in situazioni di cronicodéficit, a seguito degli impegni assunti in occasione della costruzione dell'autostrada A32;

che attualmente è in corso dal novembre 1996, come più volte rilevato dallo stesso quotidiano, «La Stampa», un'inchiesta interna a cura del presidente del collegio sindacale, a seguito di una denuncia formulata dall'ANAS, quale socio della Sitaf, ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile, perchè si accertassero la legittimità e le modalità con cui sono stati affidati, a suo tempo, i lavori di costruzione dell'autostrada,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vera l'esistenza di tale denuncia, che dimostra uno stato di tensione e diffidenza fra l'ANAS, socio della Sitaf, e la società stessa;

se sia vero che a tale denuncia, nonostante il tempo trascorso, non è stata data ancora una risposta definitiva, nonostante l'ANAS abbia supportato l'attività ispettiva con una società di monitoraggio, la SIM di Roma;

se sia vero che tale società ha fatto una serie di rilievi sul modo in cui si è proceduto in passato all'affidamento dei lavori, con contratti a trattativa privata e mai registrati;

se sia vero che l'attuale presidente del collegio sindacale professor Ugo La Cava era già in carica all'epoca delle costruzioni dell'autostrada, e che in tale veste ha già esaminato, sempre su richiesta dell'ANAS, la legittimità degli affidamenti di lavori su fattura e con le cosiddette somme a disposizione senza trovare nulla di anomalo;

se sia vero che gli affidamenti effettuati con le cosiddette somme a disposizione siano stati effettuati in modo del tutto anomalo, sia per quanto riguarda le modalità di affidamento, sia per il loro ammontare,

in misura eccedente la media massimale, e per la tipologia dei lavori che, al di fuori di ogni controllo, venivano in tal modo affidati;

se sia vero che il presidente del collegio sindacale della Sitaf, professor Ugo La Cava, direttore generale del Tesoro, è, oltre che presidente del collegio sindacale di grandi società pubbliche e private (come la Te-
lecom), anche presidente del collegio sindacale dell'Autostrade spa e di società da questa controllate, come quella relativa al traforo del Monte Bianco, con conseguente conflitto di interessi;

se sia vero che l'Autostrade spa ha chiesto all'ANAS di acquistare la partecipazione azionaria in Sitaf e se non si ritenga che vi sia dunque commistione di interessi e funzioni;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunità di verificare la situazione ed eventualmente assumere provvedimenti in merito.

(4-11812)

WILDE, MORO, ROSSI. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità* –

Premesso:

che nell'ultimo quadriennio tra le novecento unità di finanzieri in organico nella città di Trieste almeno una quindicina si sono recati da uno psichiatra, da uno psicologo o da un neurologo, alcuni per semplici visite di controllo, altri per lunghi periodi di convalescenza;

che ultimamente si è assistito anche al suicidio del sottufficiale della Guardia di finanza Paolo Tromba, le cui cause di morte lasciano aperti numerosi interrogativi in merito;

che un esempio che lascia perplessi è una denuncia che ha colpito tre dipendenti della compagnia della Guardia di finanza, che sarebbero stati denunciati da un tenente colonnello alla procura militare di Padova per avere bevuto un caffè durante il servizio, un comportamento sicuramente non regolare che potrebbe comportare fino a due anni di carcere militare ma che apre interrogativi seri,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto avviene presso la compagnia e se tali problemi siano da ritenersi normali nella media o se siano dovuti a particolari ed eccessivamente duri comportamenti dei responsabili della compagnia;

se corrisponda a verità che si sono verificati altri due suicidi tra il personale del nucleo regionale di polizia tributaria ed il reparto del comando della 19^a legione ed eventualmente quali siano le cause.

(4-11813)

WILDE. – *Al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali* – Premesso:

che nella prima settimana di luglio 1998, nelle spiagge e lungo le coste, del basso Garda da Peschiera fino a Sirmione, si sta verificando una invasione di mitili neri, classificati con il nome di Dreissena Polimorpha, che nelle zone balneari creano seri problemi soprattutto al turismo;

che il suindicato mitilo era stato rilevato lungo il Mincio ed affluenti già nei primi anni '70 e per lo sviluppo ha bisogno di un substrato duro;

che per neutralizzare la situazione ed ottenere concreti risultati gli esperti sostengono che si dovrebbe abbassare il livello del Garda, che in questo momento è di 1,23 metri superiore al livello medio, ma in tale contesto si scontrano gli interessi tra l'esigenza degli agricoltori mantovani che hanno abbondante bisogno di acqua e l'esigenza del turismo di tutto il basso Garda di avere acqua pulita e fondali non a rischio; in questo caso il mitilo crea problemi al bagnante che scende in acqua naturalmente a piedi nudi;

che il mitilo può essere anche abitacolo per altri microrganismi che in questo momento creano fastidiosi pruriti, per cui sarebbe opportuno trovare in tempi brevi una soluzione;

che il mantenimento di certi livelli del lago di Garda crea problematiche legate al limo, specialmente nella zona tra Sirmione e Peschiera; tale fenomeno è visibile molto chiaramente dalle fotografie riprese dal satellite, per cui sarebbe opportuno approfondire anche tale problematica, che dovrebbe essere strettamente legata a correnti, venti e livelli del lago ed alla diga di Salionze,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano verificare le cause del fenomeno in tempi brevissimi, essendo note le esigenze della stagione turistica-balneare, in modo da trovare immediate soluzioni;

se non si ritenga che una soluzione, come affermano gli esperti, potrebbe essere quella di abbassare momentaneamente il livello del Garda attraverso la diga di Salionze, onde evitare che tali mitili trovino facilmente un substrato duro, di cui hanno bisogno per il loro sviluppo.

(4-11814)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Considerato che a partire da gennaio 1998, il numero delle assunzioni con contratto di formazione lavoro è notevolmente diminuito, mentre è aumentato il numero dei lavoratori disoccupati con età superiore a 32 anni, per lo più sprovvisti di adeguata professionalità. Si chiede di sapere se non sia il caso di consentire alle commissioni regionali per l'impiego, nei territori del Mezzogiorno, di elevare l'età di assunzione, così come già fatto sino al 31 dicembre 1997, al fine di agevolare l'occupazione di tali lavoratori (si veda il comma 11 dell'articolo 18 del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e il comma 9 dell'articolo 9 della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510).

(4-11815)

BONATESTA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità* – Premesso:

che, secondo le notizie riportate recentemente dalla stampa, l'inquinamento del fiume Nera ha raggiunto livelli allarmanti a causa dell'interrotto funzionamento del depuratore che filtra gli scarichi civili della città di Terni;

che tale situazione di emergenza ha coinvolto in particolar modo gli abitanti di Narni, poichè le acque, scorrendo verso i confini meridionali della regione, arrivano in questa città trasportando gli scarichi del tratto ternano;

che, secondo gli esperti, le acque del fiume contengono una grossa quantità di batteri colifecali i quali, a causa del caldo estivo, potrebbero propagarsi con conseguenze preoccupanti per la salute pubblica;

che la pericolosità dell'inquinamento desta ulteriori preoccupazioni presso le popolazioni locali in considerazione del fatto che le acque del Nera vengono abitualmente utilizzate anche per irrigare piccoli appezzamenti di terreni agricoli situati sulle sponde del fiume,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti suesposti;

quali siano i rischi reali per la salute delle popolazioni interessate e come si intenda tutelarla, considerato l'alto tasso di batteri nocivi presenti nelle acque;

conseguentemente, se non si ritenga di dover intervenire al fine di ripristinare urgentemente il funzionamento del depuratore della città di Terni.

(4-11816)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*. – Considerato che i dati forniti dal comune di Roma dimostrano chiaramente l'emergenza casa della capitale: 30 mila richieste di sfratto, 1.250 famiglie nei *residence* comunali, 350 famiglie in scuole occupate, 2 mila sfrattati, 400 famiglie che occupano alloggi privati, una situazione alloggiativa drammatica che vede proliferare un mercato nero degli alloggi IACP;

premessò:

che questo fenomeno rappresenta un mercato che ogni anno tratta 1.200-1.500 abitazioni IACP, su un totale di circa 110.000 con un giro d'affari di 40 miliardi;

che si tratta di inquilini che non avendo più bisogno dell'appartamento non lo rendono al legittimo proprietario, lo IACP, ma lo vendono al migliore offerente come fosse un bene proprio con un prezzo che varia dai 30 ai 60 milioni;

considerato che Milano dispone ogni anno di circa 1.500 abitazioni di risulta da riassegnare agli sfrattati e ai bisognosi mentre a Roma, a parità di patrimonio immobiliare, si rendono disponibili poche decine di case;

premessò inoltre che, tutto ciò esclude dal diritto alla casa coloro che ne avrebbero i requisiti mentre favorisce quanti dispongono di amicizie e denaro per pagare la buona uscita a qualche assegnatario;

considerato inoltre che gli alloggi degli IACP che si liberano vengono quindi venduti oppure occupati da parenti e amici che non hanno alcun diritto, favorendo gli arricchimenti illegittimi e penalizzando i cittadini più deboli e onesti,

si chiede quali iniziative si intenda adottare per sconfiggere il mercato nero che sottrae migliaia di case a chi ne ha più bisogno.

(4-11817)

POLIDORO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Cipe ha fissato i criteri di riparto delle risorse economiche a disposizione per i «Patti» e i «Contratti d'area», stabilendo che l'80 per cento, circa 1.200 miliardi, vada investito nelle regioni ad «obiettivo 1» (Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), e solo il 20 per cento, pari a circa 246 miliardi, in tutto il resto d'Italia;

che alcune regioni che non sono più comprese all'interno dell'«obiettivo 1» comunque hanno già predisposto o hanno in corso la progettazione dei Patti territoriali e dei Contratti d'area e rischiano, in questo modo, di vedere vanificati gli sforzi fin qui sostenuti;

che in particolare, nella regione Abruzzo, promosso dalla Comunità montana Peligna, è in corso di definizione il Patto territoriale, il cui *iter* ha avuto inizio il 30 settembre 1996, quando l'Abruzzo era ricompreso nell'«obiettivo 1» e, per questioni tecniche riferite al Cipe, ha subito ritardi che consentiranno l'ultimazione della relativa procedura solo nel prossimo mese di settembre, permettendo solo a quel tempo il definitivo pronunciamento sulla fattibilità;

che il progetto di «Patto della Comunità montana Peligna» investe una realtà montana già ritenuta depressa dalla legge sulla montagna e rappresenta, oggi, l'unico progetto strategico esistente per il comprensorio Peligno,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere il citato provvedimento Cipe, inserendo tra le realtà a cui destinare la ripartizione dell'80 per cento delle risorse disponibili anche le aree montane, quale quella Peligna, in quanto definite depresse dalla legge n. 97 del 1994, della montagna.

(4-11818)

BOCO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 17 marzo 1984, a Rosignano Marittimo (Livorno), il signor Franco Cavazza veniva arrestato con l'accusa di sequestro di persona, aggravato dalla morte del sequestrato; il processo di primo grado si è svolto a Mantova in corte di assise in data 8 aprile 1986, la sentenza è stata di assoluzione per insufficienza di prove in quanto l'incerto riconoscimento

fatto dalla moglie del sequestrato, Bruno Adami, non è stato ritenuto sufficiente come prova probatoria;

che il processo di secondo grado si è svolto in corte d'assise d'appello a Brescia il 31 marzo 1987, con le stesse prove che avevano determinato l'esito del processo di primo grado, ma questa volta la sentenza è stata di condanna con la pena detentiva all'ergastolo;

che uno degli indizi che ha inciso sull'esito della sentenza del processo di secondo grado è stato il ritrovamento all'interno della villa del signor Adami di un foglio di carta per uso alimentare, recante la scritta «San Romano di Garfagnana»; il signor Franco Cavazza nel mese di gennaio 1984 si trovava per motivi di lavoro a Lugnano, località in provincia di Pisa, che dista almeno cento chilometri da San Romano di Garfagnana, ma nella sentenza si afferma che i due paesi sono limitrofi; un altro indizio che è stato ritenuto inconcludente riguarda l'esito della perizia tricológica su due capelli rinvenuti nel passamontagna perso da uno dei banditi, ma è stato escluso che potesse stabilirsi con certezza se essi appartenessero o meno a Franco Cavazza;

che il signor Franco Cavazza il 18 novembre 1996 ha fatto richiesta di revisione della sentenza di condanna, fondata su una consulenza ematologica fatta espletare dal pubblico ministero in altro procedimento, che escludeva l'appartenenza al signor Cavazza di uno dei due capelli rinvenuti nel passamontagna, e sulle nuove dichiarazioni rilasciate in un secondo momento dal collaboratore di giustizia Giuseppe Lazzari, il quale indicava altre persone come autori del delitto;

che la corte di appello di Brescia, con ordinanza emessa dalla prima sezione il 28 novembre 1996, ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione, ritenendola manifestamente infondata e non sorretta da alcun elemento qualificabile «nuova prova», anche se l'esame del DNA aveva escluso la compatibilità di uno dei due capelli rinvenuti nel passamontagna con i capelli del signor Cavazza;

che la Corte di cassazione con sentenza n. 1976 in data 22 aprile 1997 ha annullato il suddetto provvedimento con rinvio alla quinta sezione della medesima corte territoriale «per nuovo esame», rilevando che «la consulenza ematologica sul DNA, pur riferita alle medesime formazioni pilifere, si qualifica come prova nuova rispetto al già esperito accertamento tricológico»;

che la corte d'appello di Brescia, con ordinanza del 4 luglio 1997, ha reiterato la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di revisione proposta dal signor Cavazza, sull'assunto che «l'incompatibilità solo per una delle formazioni pilifere ritrovate nel passamontagna, con il DNA del signor Cavazza non consente ragionevolmente di formulare una prognosi assoluta a fronte dell'efficacia piena e risolutiva della ricognizione di persona effettuata dalla moglie della vittima; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lazzari, uno dei carcerieri, circa l'estraneità del Cavazza al sequestro Adami, già riconosciute inidonee *ex se* a giustificare una precedente domanda di revisione, siccome *de relato* e non riscontrabili per il sopravvenuto decesso della fonte primaria – il Berna-

sconi, capo della batteria dei carcerieri –, non potrebbero comunque ribaltare il costruito accusatorio, attesi i limiti della consulenza ematologica»;

che il signor Cavazza il 24 luglio 1997 ha ripresentato un nuovo ricorso in Cassazione, che, in un primo momento, è stato assegnato sempre alla sezione quinta, ma successivamente è passato alla prima; il procuratore generale ha espresso parere favorevole, sostenendo che i giudici della corte d'appello di Brescia avevano dato «rilievo centrale ad una sorta di "probatio diabolica", cioè alla concreta impossibilità di provare sia la non appartenenza al Cavazza delle altre tre formazioni pilifere – di cui una (l'altro capello) non è più utilizzabile e le altre due (le ciglia) non lo erano fin dall'origine – sia l'uso da parte di un'unica persona del passamontagna»; il procuratore prosegue: «tale argomento la cui estraneità ai limiti del giudizio di ammissibilità è evidente e la cui capziosità non può essere sottaciuta assume nell'economia dell'ordinanza valore decisivo»; ma inaspettatamente con sentenza del 6 marzo 1998, n. 1369, la prima sezione della Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'ordinanza della corte d'appello di Brescia e contraddicendo palesemente con tutto quanto dichiarato e sostenuto dalla quinta sezione della medesima Corte di cassazione sugli stessi fatti;

che il difensore del signor Cavazza in data 12 giugno 1998 ha ripresentato ricorso alla corte d'appello di Brescia in quanto dopo approfondite ricerche presso la corte d'appello di Venezia ha ritrovato, in un altro procedimento penale (n. 1/95 RG tribunale di Venezia), a carico di altre persone e per il medesimo reato (sequestro ed omicidio ai danni di Bruno Adami), un rapporto giudiziario redatto dal tenente colonnello dei ROS Francesco Zito, in data 7 giugno 1993, contenente inequivocabili elementi gravi, precisi e concordanti e sulla innocenza del condannato Franco Cavazza;

che nel documento dei ROS sopra menzionato sono riportate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Aldo Mastini che potrebbero rappresentare un'ulteriore prova per scagionare il signor Franco Cavazza, il collaboratore Mastini, tra l'altro, ha dimostrato di conoscere chiaramente fatti, persone e circostanze dell'accaduto,

si chiede di sapere quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sulla vicenda, alla luce delle contraddittorie sentenze espresse da due diverse sezioni della Corte di cassazione.

(4-11819)

CÒ, MANZI, FALOMI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni.* – Premesso:

che la Sirti, di cui la Telecom è azionista di maggioranza, al termine di una difficile e infruttuosa trattativa con le organizzazioni sindacali, ha collocato in cassa integrazione guadagni speciale 1.432 lavoratori a partire dal 6 luglio 1998;

che nell'ultimo biennio la Sirti ha enormemente incrementato il ricorso da un lato al subappalto e dall'altro al lavoro straordinario, spesso bloccando l'utilizzo dei periodi di ferie;

che lo stato di crisi è stato dichiarato senza presentare un piano industriale aziendale e senza indicare la reale composizione dei volumi produttivi acquisiti o potenzialmente acquisibili dai committenti storici Telecom Italia, TIM, Ferrovie dello Stato, Enel nonchè dai gestori già operanti o prossimi ad operare nel servizio telefonico nazionale di rete fissa o radiomobile (Wind, Infostrada, Albacom, Omnitel);

che il patrimonio produttivo, tecnologico e di ricerca dell'azienda e le competenze di conoscenza e professionalità dei lavoratori rappresentano un bene inalienabile per il nostro paese in un settore fondamentale e strategico quale quello delle telecomunicazioni,

si chiede di sapere:

se il ricorso al subappalto, allo straordinario e al permanere di un alto tasso di ferie arretrate sia compatibile con il contemporaneo ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

come possano giustificarsi le rilevanti e strutturali eccedenze occupazionali dopo che è stata annunciata la ripresa operativa del progetto di cablatura multimediale nelle maggiori città italiane e del piano di realizzazione del DECT;

se e quali iniziative intenda assumere il Governo per arginare il fenomeno della precarizzazione del lavoro e degli esuberi, definiti strutturali, nel settore delle telecomunicazioni che, a seguito della liberalizzazione, avrebbe dovuto al contrario aprirsi ad una nuova fase di sviluppo.

(4-11820)

BOSI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.

– Premesso:

che a Siena risulterebbe direttamente coinvolto il sindaco, dottor Piccini, nell'ambito della vicenda della divulgazione, per mezzo del giornale locale «Il Cittadino», delle liste di presunti aderenti alla massoneria che comprendevano anche consiglieri comunali;

che in un comunicato stampa del novembre 1993, a seguito di un incontro con il procuratore della Repubblica dottor Pappalardo, lo stesso sindaco aveva dichiarato: «Ho anche chiesto, sempre su mandato del consiglio comunale, di essere messo a conoscenza sia delle fonti indicate da "Il Cittadino", sia delle relative liste», facendo quindi presupporre la più totale estraneità di Piccini rispetto alle fonti ed al contenuto delle stesse;

che, in base a quanto dichiarato successivamente, in sede processuale, lo stesso Piccini avrebbe fornito parte delle liste in questione all'editore Rugani;

che i consiglieri comunali di minoranza hanno chiesto, fin dall'aprile 1998, con il *quorum* previsto dalla legge n. 81 del 1993 all'articolo 14 e richiamato nel regolamento del consiglio stesso, la convocazione straordinaria del consiglio comunale con all'ordine del giorno l'esame dell'intera vicenda;

che ad oggi, dopo una prima convocazione priva di effetto, il presidente del consiglio comunale non ha più assicurato lo svolgimento del-

l'argomento all'ordine del giorno nonostante le ripetute sollecitazioni dei richiedenti;

che tale straordinaria convocazione, oltrechè atto dovuto, si rende necessaria, a giudizio dei consiglieri richiedenti, tanto per chiarire il comportamento del sindaco quanto per consentire ai consiglieri comunali chiamati in causa dall'iniziativa de «Il Cittadino» e del sindaco stesso, di fornire elementi informativi nella sede istituzionale a salvaguardia della loro onorabilità; infatti i consiglieri comunali di Siena sono tenuti al momento dell'insediamento a sottoscrivere una dichiarazione circa la loro adesione ad associazioni, società, eccetera,

si chiede di sapere:

se vi siano gli estremi per ricorrere alle procedure previste dall'articolo 39 della legge n. 142 del 1990 a causa delle persistenti omissioni nell'adempimento di cogenti disposizioni di legge da parte del presidente del consiglio comunale;

se e quali iniziative si intenda adottare per garantire il corretto e regolare svolgimento delle sedute del consiglio comunale *ex* legge n. 81 del 1993;

come si valuti il fatto che il «primo» cittadino di qualsivoglia città fra l'altro garante e tutore dell'ordine pubblico, abbia divulgato notizie riguardanti cittadini senesi e componenti del consiglio comunale, pregiudicandone l'onorabilità, senza conoscere la veridicità di quanto esternato e senza aver precedentemente investito di ciò il consiglio comunale stesso.

(4-11821)

MANCA. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che dalla Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, presentata a Roma l'8 luglio 1998 dal ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, è risultato un considerevole aumento del consumo di droga nelle caserme militari;

che secondo dati statistici i consumatori di droga in ambiente militare ammontano nel 1997 a 2.947 contro i 1.978 registrati nel 1996;

che l'81,1 per cento è rappresentato da militari di leva;

che il 79,4 per cento di essi utilizza, prevalentemente, sostanze stupefacenti quali marijuana e hashish;

che la Forza armata in cui si è registrato il maggior numero di assuntori di droga è l'Esercito con una percentuale pari a 62,2 per cento, ad esso segue la Marina con il 24 per cento e l'Aeronautica militare con il 12,3 per cento;

che il dato più allarmante è quello secondo cui il 18,6 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver iniziato a consumare droga dopo aver indossato la divisa;

considerato che il significativo aumento di assunzione di droga nelle caserme rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica e per l'equilibrio e la serietà della compagine militare,

si chiede di conoscere:

se siano esatti i dati relativi e se, in caso affermativo, siano state fatte indagini tese a conoscere le ragioni per cui si è verificato che il 18,6 per cento dei giovani ha iniziato ad assumere droga dopo l'ingresso nelle Forze armate;

se non si reputi opportuno prevedere serrate attività di controllo e strategie *ad hoc* per combattere il traffico della droga nel mondo militare;

se siano stati previsti programmi specifici nelle Forze armate che impegnino i giovani di leva anche fuori dall'orario di servizio per indirizzarli ad attività alternative di svago, quali possibili deterrenti per il consumo di droghe.

(4-11822)

BOSI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che fino agli inizi degli anni '80 presso l'azienda pistoiese Breda costruzioni ferroviarie si è fatto massiccio uso di amianto per la coibentazione delle carrozze ferroviarie;

che nel frattempo sono deceduti otto operai ai quali è stata riscontrata una patologia causata dal contatto con le polveri dell'amianto;

che ben 300 operai della Breda costruzioni ferroviarie di Pistoia hanno intentato una causa all'Istituto nazionale della previdenza sociale affinché venga loro riconosciuta la rivalutazione della pensione per malattia contratta sul posto di lavoro;

che dopo due dibattimenti presso la pretura di Pistoia affinché venissero riconosciuti i diritti dei lavoratori, è stato richiesto un rinvio al 21 dicembre 1998;

che, in base alle perizie presentate dai tecnici scelti dal pretore, solamente una trentina di operai avrebbe maturato i benefici previsti dalla legge mentre, secondo le perizie prodotte dalla difesa, tutti i trecento operai risulterebbero contaminati dalla fibre di amianto;

che, in base ad un controllo effettuato dall'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Siena su un campione di venti dipendenti della Breda costruzioni ferroviarie, tutti risulterebbero contaminati e ben tredici di essi avrebbero i primi sintomi di patologie ricollegabili al contatto con l'amianto;

che recentemente è stato riscontrato il decesso di un cittadino, residente nei pressi della sede della Breda costruzioni ferroviarie, le cui cause sarebbero da attribuire alla presenza di polveri di amianto presenti anche sugli infissi degli immobili adiacenti all'azienda,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire per accelerare il riconoscimento dei diritti maturati dai dipendenti della Breda costruzioni ferroviarie;

se sia possibile sottoporre ad un controllo medico tutti i dipendenti, anche in pensione, della Breda costruzioni ferroviarie di Pistoia ed i residenti nelle vicinanze dell'azienda stessa;

se non si ritenga opportuno attivare una campagna straordinaria di bonifica delle aree industriali nelle quali sono situate aziende che abbiano fatto uso di amianto.

(4-11823)

CAMERINI, VOLCIC. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la comunità nazionale italiana di Istria, Fiume e Dalmazia ha nelle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento italiana sparse sul territorio delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia il motore della propria esistenza e della propria identità;

che a causa di una evidente difficoltà di ricambio generazionale del corpo docente italiano dovuta anche all'attuale pesante crisi negli stipendi le suddette istituzioni scolastiche risentono, in ogni ordine e grado, di una carenza di organico tale da mettere in forse la loro stessa sopravvivenza;

che il pieno organico del corpo docente nelle suddette scuole con lingua di insegnamento italiana è stato assicurato negli ultimi otto anni dalla collaborazione tra l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste grazie all'invio di qualificato personale docente dall'Italia;

che il personale inviato dall'Università popolare di Trieste è scelto con concorsi a cadenza annuale per soli titoli da una commissione presieduta dal consulente pedagogico per le scuole italiane dell'ex zona B jugoslava, nominato dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione;

che della suddetta commissione hanno fatto parte negli anni anche i consulenti pedagogici per le scuole italiane dei Ministeri sloveno e croato nonché numerosi presidi e direttori delle scuole;

che i docenti dall'Italia debbono in ogni caso ottenere il benessere dei presidi e dei direttori delle scuole di loro assegnazione e debbono inoltre regolarizzare la propria posizione lavorativa venendo iscritti tra il personale docente a tempo determinato in forza alle singole scuole, ottenendo in questo modo la regolare iscrizione alle casse previdenziali e sanitarie per i dipendenti della scuola nelle due Repubbliche ex jugoslave;

che i suddetti docenti ottengono incarichi annuali di docenza nelle materie corrispondenti al proprio titolo, facendo riferimento alla corrispondenza laurea-classe di concorso in vigore per i concorsi a cattedra in Italia;

che i diplomi delle scuole con lingua di insegnamento italiana di Istria e Fiume sono equiparati a quelli delle scuole di pari grado nella Repubblica italiana;

che i consolati italiani di Fiume (Croazia) e Capodistria (Slovenia) certificano regolarmente ed ufficialmente, previa la compilazione di opportuni moduli predisposti dalle segreterie scolastiche, il servizio svolto dagli insegnanti in questione;

che i docenti inviati in Istria e a Fiume grazie alla collaborazione Unione italiana-Università popolare di Trieste percepiscono un conguaglio

del proprio stipendio sloveno o croato grazie ad un assegno per collaborazione coordinata e continuativa su fondi del Governo italiano;

che negli anni scorsi, nella compilazione delle graduatorie per le supplenze nelle scuole elementari e in quelle per le scuole medie, il servizio dei suddetti docenti è stato valutato dai diversi provveditorati agli studi in maniera difforme, nella fattispecie assegnando punteggio annuale pieno (12 punti) in alcuni casi e punteggio ridotto (6 punti) in altri casi;

che le suddette graduatorie biennali per le supplenze, già prorogate di un anno, sono in scadenza nei primi mesi dell'anno venturo,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda dare precise e sollecite indicazioni ai provveditorati agli studi affinché uniformino la loro valutazione relativamente al servizio svolto dagli insegnanti nelle scuole con lingua di insegnamento italiana dell'Istria e di Fiume grazie alla collaborazione fra Università popolare di Trieste e Unione italiana, riconoscendo loro il punteggio pari a quello conseguibile in territorio italiano per lo stesso periodo di servizio.

(4-11824)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che da una notizia riportata dalla stampa quotidiana di giovedì 9 luglio 1998, si è appreso dell'assassinio del collaboratore di giustizia Pasquale Turrà;

che, stando alle medesime fonti, il collaboratore è stato considerato sempre attendibilissimo dai magistrati della procura distrettuale catanzarese;

che, cinque mesi fa, la commissione centrale del Ministero dell'interno aveva revocato il programma di protezione al pentito, motivandola con la circostanza che il Turrà si era allontanato dal rifugio segreto per tornare a Guardavalle, suo paese natale,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia questo il reale motivo dalla revoca della protezione al pentito;

come il Ministro in indirizzo intenda, in futuro, regolarsi in circostanze simili al fine di evitare che analoghi episodi abbiano a ripetersi.

(4-11825)

ASCIUTTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che di recente, nella relazione annuale dell'Istituto, il Governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, ha dichiarato che l'evasione fiscale nel nostro paese incide in maniera sensibile nel disavanzo dei conti dello Stato dal momento che essa si aggira su una cifra che va dai 50 ai 70 mila miliardi di lire;

tenuto conto che nel nostro paese esiste la Sogei, società che ha progettato e costruito e che oggi gestisce un evolutissimo sistema informatico noto con il nome di Anagrafe tributaria;

visto che ogni anno essa mette a disposizione dell'amministrazione finanziaria un numero talmente elevato di dati certi che consentirebbero senza ombra di dubbio di individuare gli evasori fiscali;

considerato che, rispetto all'infinità di nominativi annualmente segnalati dal cervello elettronico, non esiste un adeguato numero di risorse umane impiegabile nell'accertamento dei dati raccolti;

visto inoltre:

che tutto ciò non fa altro che penalizzare ulteriormente il funzionamento, già discutibile, del nostro sistema fiscale;

che in Italia ci sono un'infinità di enti inutili o sovraffollati e che è compito di una sana volontà politica non solo tassare il cittadino, ma soprattutto scendere in campo in modo concreto (e in questo caso basterebbe ad esempio dirottare quelle parti di forza lavoro laddove siano più utili);

si chiede di sapere cosa il Ministro in indirizzo intenda fare al fine di sanare la grave situazione descritta, così da operare concretamente nell'obiettivo della caccia agli evasori fiscali, piaga che da sempre grava sul nostro paese.

(4-11826)

PIERONI, CARELLA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'epatite B è una malattia innocua (90-95 per cento di remissioni totali senza conseguenze), molto rara (5 casi su 100.000 di cui 1 solo in età inferiore ai 14 anni nel 1991 in Italia) che nel nostro paese ha avuto un declino di circa il 90 per cento in virtù di elementari norme di profilassi e di prevenzione;

che l'Italia è l'unico paese dell'Unione europea ove viene resa obbligatoria, con la legge n. 165 del 27 maggio 1991, la vaccinazione contro l'epatite B, senza distinguere e mirarla per le categorie a rischio, per tutti i nati fino ai soggetti in corso del dodicesimo anno di età

che il farmaco, vaccino antiepatite B, non è stato mai sottoposto a sperimentazione controllata, ossia non è mai stato fatto un confronto con un gruppo non vaccinato per verificare l'efficacia e la sicurezza del vaccino;

che il vaccino può provocare l'epatite B e altre forme più gravi come l'epatite delta, lo stesso agisce sulle cellule nervose provocando mielosi e modifica il funzionamento intestinale;

che in data 25 giugno 1998 il responsabile del Servizio di igiene pubblica del Dipartimento di prevenzione della ASL n. 3 di Fano segnalava al tribunale dei minori di Ancona il caso del minore Andrea Bordoni e dei genitori che non hanno provveduto a sottoporre il proprio figlio alla vaccinazione antiepatite B;

che, in mancanza del certificato di esonero, i bambini non possono frequentare comunità infantili e la scuola ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 165 del 1991;

che il caso del minore Bordoni non è l'unico in Italia in quanto negli ultimi anni migliaia di famiglie si trovano in condizioni analoghe,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con urgenza per una revisione critica del sistema della vaccinazione in età pediatrica e di prevedere il consenso informato nelle campagne vaccinali per le categorie non a rischio.

(4-11827)

SPECCHIA, CURTO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la strada statale n. 7, nel tratto tra Brindisi e Grottaglie, è un'arteria notevolmente pericolosa a causa di numerosissimi incroci a raso e alla mancanza di uno spartitraffico tra le carreggiate;

che negli ultimi cinque anni gli incidenti sono stati circa trecento e oltre cinque persone hanno perso la vita;

che i lavori di raddoppio e divisione della carreggiata sono stati da tempo appaltati ma mai cantierizzati;

che i ritardi sono ormai del tutto ingiustificabili e un gruppo di automobilisti ha annunciato il blocco dell'arteria se non sarà trovata al più presto una soluzione al problema;

che il sindaco di Brindisi e il sindaco di Latiano hanno già interessato il Ministero dei lavori pubblici,

gli interroganti chiedono di conoscere se e quali urgenti provvedimenti si intenda adottare affinché inizino al più presto i lavori sulla strada statale n. 7.

(4-11828)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che il Ministro in indirizzo, nel suo decreto sull'attività libero-professionale, vista l'impossibilità di provvedere a fornire strutture pubbliche ai medici ospedalieri per svolgere la propria attività, aveva previsto la possibilità di una deroga di un anno, dando la facoltà di utilizzare il proprio ambulatorio privato; considerato:

che l'anno è trascorso senza che il decreto venisse rinnovato o le disposizioni legislative fossero modificate in alcun modo;

che pertanto dal 30 giugno 1998, data di scadenza del decreto, tutti i medici che usufruiscono di quel sistema si trovano in stato di illegittimità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda liberalizzare nuovamente gli studi privati, in considerazione anche del fatto che la norma ha avuto pochi effetti pratici o, quantomeno, se non ritenga opportuno favorire la revisione della normativa.

(4-11829)

DI BENEDETTO, MUNDI, LAURIA Baldassare, CORTELLONI, FIORILLO, MANIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che durante la XIII legislatura (e fino alla data del 23 giugno 1998) sono state presentate al Senato della Repubblica, un totale di 13.771 interrogazioni, di cui 9.420 sono ancora in corso; in particolare,

sono state presentate 11.710 interrogazioni a risposta scritta, di cui soltanto 3.621 hanno avuto risposta, e 2.061 interrogazioni a risposta orale, di cui solo 730 esaurite;

considerato:

che è necessario ed utile un dialogo continuo ed efficace tra Parlamento e Governo;

che il Governo stesso ha più volte manifestato il desiderio di mantenere con il Parlamento rapporti costanti;

che il ricorso agli atti del sindacato ispettivo è un diritto-dovere dei parlamentari;

che i Ministri competenti non forniscono risposte in tempi adeguati, oppure, nella maggior parte dei casi, non rispondono affatto;

che lo stesso Regolamento del Senato stabilisce tempi precisi per le risposte alle interrogazioni: quelle a risposta orale devono essere poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione (articolo 148), mentre quelle a risposta scritta devono ottenere risposta dal Ministro competente entro venti giorni (articolo 153);

che in data 26 settembre 1996 è stata presentata analoga interrogazione da altro Senatore alla quale, a tutt'oggi, non è stata data risposta,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per porre rimedio alla situazione denunciata, assicurando nel contempo ai parlamentari risposte sollecite agli atti di sindacato ispettivo, possibilmente entro i termini fissati dal Regolamento.

(4-11830)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02084, del senatore Semenzato, sulla nomina del professor Bruno Steve a direttore generale della Finmeccanica spa,

11ª Commissione peramentente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02085, del senatore De Luca Michele, sul conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02089, dei senatori Bortolotto ed altri, sull'Ente parco nazionale del Pollino.